

COMUNE DI PREDAIA

(Provincia Autonoma di Trento)



PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 1-2019 ADEGUAMENTO NORMATIVO E CARTOGRAFICO

RECEPIMENTO PRESCRIZIONI E CONTRODEDUZIONI

**AL VERBALE DI CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
N. 21/2020 DI DATA 15/04/2020
E PARERI TECNICI DEL SERVIZIO URBANISTICA DI
DATA 29/03/2021 E 31/08/2021**

Settembre 2021 - Approvazione con modifiche

*dott. arch. Remo Zulberti
remozulberti@hotmail.com*

SOMMARIO

Oggetto e Scopo della presente relazione	3
• le singole controdeduzioni:	3
Sezione I^A - Parere Tecnico Successivo alla Adozione definitiva.....	3
* Parere di data 29/03/2021	3
* ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE DI PIANO.....	4
• Note generali	4
• Legenda	5
• 13.1. - Aree per strutture produttive dell'agricoltura	6
♦ M2 Aree per aziende agricole e immagazzinaggio (Taio ex art. 13.1) [E208]	6
♦ Art. 60.1 - Az Aziende agricole [E209]	6
♦ Art. 60.2 - M Aree per Magazzini di aziende agricole [E208]	7
* Insediamenti storici	8
♦ STRALCIO DELLE DESTINAZIONI DI ZONA E NORME SPECIFICHE INTERNE ALL'INSEDIAMENTO STORICO.....	8
♦ Specifico riferimento normativo.....	8
♦ Srn.9 – Verde pubblico nel centro abitato di Dermulo.....	9
♦ Srn.10 Zona soggetta ad edificazione controllata a Vion	9
♦ Srn.11 – Area per parcheggi pubblici e verde attrezzato in centro storico a Coredo	9
♦ Zone cimiteriali e rispetto cimiteriale.....	10
• Dati in formato SHP_files – considerazioni generali	10
♦ Difesa paesaggistica Z203.....	10
• Nuove previsioni introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni	22
• Verifica preventiva del rischio idrogeologico	24
• Art. 80. Carta di Sintesi della Pericolosità.....	24
• Aree protette	27
♦ E103 “Zone agricole PUP art. 37”	28
♦ E104 “Zone agricole di pregio PUP art. 38”	29
♦ E109 “Zone agricole locali”	29
♦ L102 “Discariche rifiuti solidi urbani”	29
• Aree agricole e aree agricole di pregio.....	34
• Aree per piste da sci e impianti	34
• Sistema insediativo.....	34
• Nuove previsioni urbanistiche di interesse pubblico	35
• Strumenti attuativi della pianificazione.....	35
• Stralcio di aree destinate all’insediamento.....	35
♦ Adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali.....	35
♦ SETTORE INDUSTRIA.....	36
♦ SETTORE MINIERE.....	36
♦ Tutela dell’aria, del suolo, dell’acqua	38
♦ Beni architettonici, beni storico-artistici, beni archeologici.....	38
♦ Per gli aspetti relativi ai beni architettonici.....	38
♦ Per gli aspetti relativi ai beni storico-artistici	39
♦ Beni archeologici	39
* Norme di attuazione.....	40
* Parere di data 31/08/2021	41
• integrazioni introdotte in adeguamento del parere tecnico di data 31/08/2021.....	41
♦ Elenco non esaustivo dei beni ambientali e beni architettonici rappresentativi.....	45
Sezione II^A Estratto dal verbale di conferenza di pianificazione n. 21/2020 del 15 aprile 2020	49
* PREMESSA.....	49

•	Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015	50
•	Analisi degli elaborati cartografici di piano	51
✱	NOTE GENERALI	52
	Legenda:	52
	Tavole cartografiche	52
✱	INSEDIAMENTI STORICI	53
•	Norme di attuazione.....	54
✱	DATI IN FORMATO .SHP	54
✱	LA CARTOGRAFIA DEL SISTEMA INSEDIATIVO:.....	56
•	Sistema insediativo – ex territorio comunale di Coredo	56
•	Sistema insediativo – ex territorio comunale di Smarano	58
•	Sistema insediativo – ex territorio comunale di Vervò	58
•	Sistema insediativo – ex territorio comunale di Tres	61
•	Sistema insediativo – ex territorio comunale di Taio	62
✱	SISTEMA AMBIENTALE.....	65
✱	VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	65
•	Aree agricole e aree agricole di pregio.....	71
•	Aree protette	73
•	Aree sciabili.....	74
✱	SISTEMA INSEDIATIVO	74
•	Sistema delle attrezzature turistico ricettive	77
•	Adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali	78
•	Aree produttive, aree commerciali ed aree estrattive.....	78
•	Sistema della viabilità e delle infrastrutture	83
•	Beni architettonici, beni archeologici.....	85
•	Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo.....	88
✱	NORME DI ATTUAZIONE	89

OGGETTO E SCOPO DELLA PRESENTE RELAZIONE

La presente relazione costituisce supplemento sostanziale alla Relazione illustrativa ed alla Rendicontazione Urbanistica e contiene le controdeduzioni, le integrazioni motivazionali a sostegno delle scelte effettuate dall'amministrazione comunale e le modifiche introdotte negli elaborati del PRG per l'adozione definitiva e per l'approvazione da parte della Giunta Provinciale, mantenendo distinte le due fasi.

- **le singole controdeduzioni:**

Le singole controdeduzioni ai diversi pareri sono riportate nel testo in colore blu:

Nella Sezione I^a sono riportate le risposte al Parere tecnico del SU di data 29/03/2021, ed esse sono prevalenti, nel caso di discordanza, dalle risposte contenute nella successiva sezione.

Nella Sezione II^a sono riportate le risposte al Verbale di conferenza pianificazione n. 21 di data 15/04/2020, le quali sono mantenute in forma originaria (come riportato negli elaborati adottati dal consiglio comunale), al fine di garantire la tracciabilità delle modifiche introdotte nelle diverse fasi del procedimento tecnico-amministrativo e per necessaria interezza e trasparenza nell'ambito del processo partecipativo.

SEZIONE I^a - PARERE TECNICO SUCCESSIVO ALLA ADOZIONE DEFINITIVA

La Sezione I^a riporta i punti contenuti nei seguenti documenti:

- Parere tecnico del Servizio Urbanistica di data 29/03/2021;
S013/2021/18.2.2-2019-298/SaS

OGGETTO: COMUNE DI PREDAIA: Variante al PRG di adeguamento normativo e cartografico relativa ai territori degli ex Comuni di Coredò, Taio, Tres, Vervò e Smarano. Rif. to delib. cons. n. 52 dd. 08.11.2019 – adozione definitiva.

* **Parere di data 29/03/2021**

Con deliberazione del consiglio comunale n. 59 di data 1° ottobre 2019, il Comune di Predaia ha adottato una variante al PRG finalizzata a predisporre una cartografia unificata per i territori corrispondenti agli ex Comuni di Coredò, Taio, Tres, Vervò e Smarano, unificati nel nuovo Comune di Predaia in data 1° gennaio 2015.

Con tale variante al PRG l'amministrazione comunale ha inoltre provveduto allo stralcio di aree destinate all'insediamento, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015, e alla predisposizione di un unico testo normativo di attuazione, aggiornato in adeguamento alla l.p. n. 15/2015 e al relativo regolamento urbanistico edilizio di attuazione, di cui al D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Tale variante al PRG è stata esaminata nel corso della Conferenza di pianificazione ai fini della verifica di coerenza delle nuove previsioni rispetto al PUP in data 15 aprile 2020. Le osservazioni emerse in tale sede sono state riportate nel verbale n. 21/2020, trasmesso al Comune di Predaia con nota prot. 266092 del 14 maggio 2020.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 52 di data 17 dicembre 2020 il Comune di Predaia ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, modificando e integrando parzialmente la documentazione di

piano in base alle osservazioni espresse dal Servizio provinciale.

La documentazione di piano adottato in via definitiva, pervenuta in data 14 gennaio 2021, è stata esaminata nel corso della Conferenza di Servizi, convocata in data 23 febbraio 2021, al fine di acquisire le osservazioni di competenza dei Servizi provinciali.

Si evidenzia che alla sopracitata Conferenza di Servizi era presente il Servizio Conservazione della natura, mentre gli altri Servizi provinciali convocati hanno trasmesso i pareri di competenza, riportati ai paragrafi seguenti.

*** ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE DI PIANO**

Per quanto riguarda la rappresentazione cartografica del piano, con l'adozione definitiva vengono parzialmente recepite le indicazioni riportate nel verbale n. 9/2020. Contrariamente a quanto riportato nella relazione illustrativa del piano adottato in via definitiva, non sono state eseguite tutte le correzioni richieste rispetto alla rappresentazione cartografica e rispetto ai dati shape forniti.

Nella relazione è scritto "Gli elaborati di Piano sono stati oggetto di rettifica, modifica ed integrazione sulla base delle annotazioni contenute nello stesso verbale" ciò non contrariamente, ma forse non completamente, a quanto richiesto nel Verbale di conferenza di pianificazione in quanto la rettifica di tutti gli e errore costituisce un traguardo difficilmente raggiungibile.

Importante è che nella relazione sono riportati gli elenchi delle modifiche sostanziali.

Le rettifiche non sostanziali sono state corrette nel limite del possibile, ossia in tutti i casi in cui alla notazione contenuta nel verbale di conferenza si è potuto riscontrare l'errore.

Appare indubitabile che una notazione "come per esempio...." può non risultare compiutamente soddisfatta se l'errore riscontrato non viene evidenziato da parte del controllore (con riferimento al numero di variante o con riferimento al numero della particella catastale) e lo stesso errore non è stato corretto in una successiva revisione dell'estensore del piano, pur prestando tutte le attenzioni possibili.

In alcuni casi, le motivazioni presentate a sostegno di scelte urbanistiche confermate in fase di adozione definitiva del piano dovranno essere ulteriormente approfondite o chiarite, secondo quanto riportato nel presente parere.

Nel prosieguo della presente relazione (Sezione I^a) si provvederà ad esplicitare ogni singola modifica evidenziata o rintracciata.

Si prende atto che con l'adozione definitiva sono state rappresentate e individuate numericamente molte delle variazioni puntuali che erano state rilevate rispetto ai contenuti dei PRG relativi agli ex Comuni amministrativi, confluiti nel Comune di Predaia. Le osservazioni in merito alle modifiche e alle integrazioni apportate alla documentazione di piano in fase di adozione definitiva sono riportate nel presente parere.

Relativamente alla cartografia di PRG adottata in via definitiva, e ai dati shape forniti, l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha evidenziato quanto segue.

• Note generali

In via generale si riscontrano ancora alcuni errori di rappresentazione della rete viaria in corrispondenza dei confini tra gli ex territori comunali, e sul perimetro dei Comuni catastali (si veda ad esempio la tavola V3, tra Vion e Torra).

Come già riferito nella precedente controdeduzione tali errori sono stati corretti nel limite del possibile dato che i confini catastali fra i diversi comuni catastali forniti dal catasto non risulta sovrapponibili.

Solo successivamente alla revisione ed unificazione del catasto sarà possibile ulteriormente intervenire per questi ambiti.

Inoltre nello specifico caso richiamato all'interno della tavola V3 è stato riscontrato unicamente un mancato adeguamento al PUP in vigore relativamente alla classificazione del tratto di strada provinciale che conduce a Vion ora corretto da Viabilità locale di potenziamento a viabilità provinciale di 4^a categoria esistente. Trattandosi di un mero adeguamento non si riscontra la necessità di inserire un'ulteriore variante puntuale.

Si prende atto che l'adozione definitiva della variante al PRG è stata rappresentata su base catastale aggiornata rispetto a quella utilizzata per l'adozione in prima istanza. Conseguentemente è stata eseguita la ripermimetrazione di molte aree, in via generale ritenuta ammissibile in quanto si configura come ridefinizione delle zonizzazioni sul nuovo assetto delle particelle catastali.

• Legenda

Nella legenda delle tavole cartografiche permangono alcune incongruenze nella corrispondenza tra i tematismi elencati e i relativi articoli normativi.

Le voci di cui alle “aree intensive per aziende del settore primario”, riportate nella legenda, non corrispondono esattamente all'articolazione dei relativi articoli delle norme di attuazione.

Gli articoli indicati in legenda in riferimento alle "Aree intensive per aziende del settore primario" corrispondono a quelli delle Norme di Attuazione.

Si è provveduto ad effettuare due controlli incrociati ma non sono stati rilevati contrasti o contraddizioni fra norme/tavole/legenda tavole.

Grazie alla duplice verifica è stata invece rilevata una inesatta trascrizione della sigla relativa alla zona di Taio dove in adozione preliminare si trovava M ed in adozione definitiva Z, tale errore sostanziale viene corretto riportando il cartiglio di adozione preliminare M, confermando la previsione del PRG in vigore.

IN VIGORE - PRG TAO




Area per impianti agricoli M - Art. 13.1

Adozione definitiva



Az_3 - Zona assimilata alle aree zootecniche degli altri ex comuni (shape E209)

Adozione preliminare



M Magazzino prodotti agricoli Art. 60 (shape E208)

Approvazione con modifiche - Art. 60.2



M.3 Area per realizzazione magazzini di prodotti agricoli. (shape E208)

*NdA - Art. 13.1 - PRG in vigore***• 13.1. - Aree per strutture produttive dell'agricoltura**

1. Sono aree individuate dal P.R.G. destinate alla realizzazione di strutture produttive dell'agricoltura come stalle, fienili, allevamenti di bestiame in genere, attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ecc.. Valgono le seguenti norme:

- superficie del lotto: non può essere inferiore a 1500 mq.
- indice di copertura: non può essere superiore al 60% della superficie del lotto;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 13,00 m.; nel caso di ampliamento di strutture produttive esistenti è possibile l'allineamento del nuovo fabbricato con l'altezza di quello esistente
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dal relativo articolo delle presenti Norme di Attuazione; nell'area produttiva CO.CE.A nei C.C. di Segno e Mollaro la distanza dalla strada provinciale esistente contrassegnata "P4e" è ridotta, in parziale deroga alle norme previste dal Titolo III, a ml.5.00, limitatamente al volume interrato da realizzarsi in allineamento con quello della struttura esistente
- distanza dal confine e tra i fabbricati non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Titolo III delle presenti norme ;
- volume da destinare all'abitazione: non può essere superiore a 400 mc.

2. Nell'area contrassegnata con “*” è ammessa la realizzazione di una volumetria massima di mc.1000 con altezza massima ml. 9.00 per la realizzazione delle attrezzature a supporto del nuovo bacino. In tale volumetria è ammessa anche la destinazione ad uffici.

3. L'area contrassegnata con “*” nella cartografia 1:2.880 nella piana di Segno è riservata al bacino irriguo e relative strutture tecniche di manutenzione. Sono ammesse opere pertinenti alla funzionalità del bacino.

*NdA - Art. 60 Adozione preliminare***◆ M2 Aree per aziende agricole e immagazzinaggio (Taio ex art. 13.1) [E208]**

1. Sono aree individuate dal P.R.G. destinate alla realizzazione di strutture produttive dell'agricoltura come stalle, fienili, allevamenti di bestiame in genere, attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ecc..

2. Valgono le seguenti norme:

- altezza massima del fabbricato Hf = 13,00 m
- indice massimo di copertura Sc = 60 %
- Superficie minima del lotto facente corpo unico Lm = 1.500 mq
- Tipologia: tradizionale o a malga, secondo la tipologia prevalente nella zona

Nel caso di ampliamento di strutture esistenti è ammesso l'allineamento con le preesistenti anche se superiori ai 13,00 metri.

3. E' ammessa l'abitazione nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal regolamento provinciale per le aree agricole del PUP.

*NdA - Art. 60.1 Adozione definitiva Az_3***◆ Art. 60.1 - Az Aziende agricole [E209]**

4. All'interno delle aree per Aziende agricole individuate con lo shape E209 e sigla Az l'edificazione deve essere strettamente relazionata alle attività connesse alla conduzione delle aziende agricole ed alla gestione degli impianti agricoli.

5. In tali aree sono consentiti, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;

con carattere di eccezionalità sono ammessi fabbricati ad uso abitativo nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal regolamento provinciale nei limiti già richiamati al precedente art. 53.

6. Nelle aree destinate alle aziende agricole in genere possono essere realizzate le opere di infrastrutturazione come definite dal regolamento provinciale e le opere di infrastrutturazione ai fini agricoli quali strade interpoderali, terrazzamenti, muri di sostegno, recinzioni, impianti irrigui, protezioni antigrandine, piccoli bacini d'acqua. Sono inoltre ammessi interventi di bonifica e la realizzazione di tunnel leggeri e pesanti e serre come definite dal regolamento provinciale.
7. L'attività zootecnica è ammessa solo per piccole stalle che potranno ospitare un massimo di 20 capi adulti (20 UBA) e 10 capi giovani (6 UBA equivalenti) per un totale massimo di 26 UBA equivalenti.
8. Le costruzioni devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti norme:

	parametro edilizio:	u.m.	Az.1 Vervò	Az.2 Vervò	Az.3 Taio		
Lm	lotto minimo	mq	2.000	2.000	1.500		
Rc	Rapporto di copertura max. (Sc./Sf.)	%			60%		
Ut	Indice di utilizzazione territoriale (aziendale)	mq/mq	0,03	0,03			
Uf	Indice di utilizzazione fondiaria (Lotto accorpato oggetto di edificazione)	mq/mqmc./mq.	0,024	0,024			
Hf	altezza massima edifici (esclusi silos e impianti)	m.	9,0	9,0	13,0		
	Distanza dalle strade minima	m.	10	10			
	Distanza dai confini minima	m.	10	10			
	Distanza dai fabbricati minima - di altre proprietà - interni alla proprietà	m. m.	20 10	20 10			
	Interrati in rapporto al volume realizzato	% max.	40%	40%			

Distanze:

Df	Distanze dalle costruzioni e confini	vedi articolo 19 fatte salve ulteriori indicazioni sopra riportate
Ds	Distanza dalle strade	vedi articolo 85 fatte salve ulteriori indicazioni sopra riportate

NdA - Art. 60.2 Approvazione con modifiche M.3 (shape E208)◆ **Art. 60.2 - M Aree per Magazzini di aziende agricole [E208]**

9. Sono destinate ad accogliere volumi destinati ad aziende agricole, in modo da evitare l'abbandono delle campagne, ovvero ad evitare l'edificazione nelle aree agricole e creare un insieme insediativo rurale accorpato.
10. In tali aree sono consentite le attività di immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti di aziende agricole di imprenditori agricoli iscritti all'APIA. Sono vietate stalle ed allevamenti in genere.
11. All'interno di queste aree si applicano i seguenti parametri urbanistici ed indici edilizi:

	parametro edilizio:	u.m.	M.1 Vervò	M.2 Tres	M.3 C.C. Segno e Taio
	NUOVI INTERVENTI		Aziende agricole (1)	Aziende agricole (2)	Magazzini per prodotti agricoli (3)
Lm	lotto minimo	mq		3.000	1.500
Rc	Rapporto di copertura max. (Sc./Sf.)	%	35%		60%
Uf	Indice di utilizzazione fondiaria	mq/mq		0,6	
Hf	altezza massima edifici (esclusi silos e impianti)	m.	9,0	10,0	13,0

Distanze:

Df	Distanze dalle costruzioni e confini	vedi articolo 19 fatte salve ulteriori indicazioni sopra riportate
Ds	Distanza dalle strade	vedi articolo 85 fatte salve ulteriori indicazioni sopra riportate

(1) Esclusa l'attività zootecnica

(2) Deposito e attività di conservazione e trasformazione prodotti agricoli E' esclusa la residenza. L'edificazione dovrà essere realizzata ai margini del lotto in prossimità della viabilità e dell'edificio esistente.

(3) La distanza dalla strada provinciale di 4ª categoria direzione Mollaro per i volumi interrati è ridotta a 5,00

12. L'abitazione è ammessa nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal regolamento provinciale già richiamati al precedente art. 53.

Estratto nella Legenda scala 1:2.000

AREE INTENSIVE PER AZIENDE DEL SETTORE PRIMARIO			
E209		Attività Agricola compatibile <i>Az.1</i> Aziende agricole (Priò e Vervò)	Art. 60.1
E208		Magazzino prodotti agricoli <i>M.1</i> Aree per aziende agricole e immagazzinaggio (Vervò) <i>M.2</i> Aree per aziende agricole e immagazzinaggio (Tres) <i>M.3</i> Aree magazzini prodotti agricoli (Segno e Taio)	Art. 60.2
E203		Aziende Zootecniche <i>Z.1</i> Aree per la zootecnica (Vervò) <i>Z.2</i>	Art. 60.3
E201		Impianto Agricolo Intensivo <i>AA.1 AA.2</i>	Art. 60.4

Art. 60.	Aree destinate all'insediamento di aziende agricole.....	49
	Classificazione e indici di edificabilità	49
	Specifico riferimento normativo:	51
– ♦	Art. 60.1 - Az Aziende agricole [E209]	51
– ♦	Art. 60.2 - M Aree per Magazzini di aziende agricole [E208]	52
– ♦	Art. 60.3 - Z Aree per aziende zootecniche specializzate[E203]	52
	Nuovi parametri urbanistici ed indici edilizi unificati:	53
	Tabella di confronto con i parametri previsti nei PRG in vigore:	53
– ♦	Art. 60.4 - AA - area per impianti agricoli e attività compatibili [E201]	53

* Insediamenti storici

La relazione illustrativa adottata in via definitiva evidenzia che i perimetri dei centri storici sono stati resi coerenti con quanto riportato nella cartografia della Variante al PRG per gli insediamenti storici, adottata in via definitiva con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 29 gennaio 2021, il cui procedimento è in corso di approvazione. Si prende atto che molte delle varianti proposte in prima adozione, comprese nel perimetro dei centri storici, sono state stralciate e rinviate alle disposizioni del piano per i centri storici. Si richiama anche in questa fase la necessità di una verifica in merito alla coerenza dei contenuti comuni ai due strumenti urbanistici.

Si è provveduto ad effettuare un ulteriore controllo di corrispondenza fra i perimetri degli insediamenti storici compatti A101 ed isolati A102, dando prevalenza a quanto previsto dal Piano degli insediamenti storici.

Per quanto riguarda gli edifici isolati non più catalogati si rinvia quindi alle valutazioni contenute nella Variante Centri Storici.

♦ STRALCIO DELLE DESTINAZIONI DI ZONA E NORME SPECIFICHE INTERNE ALL'INSEDIAMENTO STORICO


Al fine di coordinare le due varianti evitando sovrapposizioni di zona si è provveduto a stralciare tutte le destinazioni di zona interne alla perimetrazione degli insediamenti storici (parcheggi, verde pubblico, aree ed edifici per i servizi pubblici).

♦ Specifico riferimento normativo

All'interno del perimetro dell'insediamento storico sono state mantenute le specifiche indicazioni previste con cartiglio Z602, le quali saranno richiamate nella variante centri storici con un semplice rinvio (evitando la duplicazione della norma).

◆ *Srn.9 – Verde pubblico nel centro abitato di Dermulo*


1. L'area contrassegnata nella cartografia nel centro abitato di Dermulo, (p.f. 190/1 188/2 181/1 182/1 187/7) adiacente la chiesa, oltre ad essere ammesse le opportunità elencate al comma 3 è ammessa anche la possibilità di ricavare parcheggi interrati di tipo pertinenziale a servizio della residenza e depositi interrati per attrezzature e materiali a servizio delle attività ricreative e culturali pubbliche.



◆ *Srn.10 Zona soggetta ad edificazione controllata a Vion*


1. Sono soggette ad **edificazione controllata** le zone, interne alla perimetrazione dell'insediamento storico, individuate con perimetro-asterisco e con lettera C. In queste aree sono ammesse nuove costruzioni aventi le seguenti caratteristiche:

➤ Indice di utilizzazione fondiaria max.:	Uf = 0,45 mq/mq
➤ Altezza del fabbricato max.:	Hf = 9,0 m.
➤ Altezza del fronte max. :	He = 8,0 m
➤ Numero di piani max. :	Hp = 3 n.
➤ Rapporto copertura max.	Rc = 30 %



◆ *Srn.11 – Area per parcheggi pubblici e verde attrezzato in centro storico a Coredò*

1. L'area centrale dell'Abitato di Coredò che interessa la p.f. 67/1 è destinata alla realizzazione di un parco pubblico, compreso un piccolo campo da gioco, con parcheggi pubblici di superficie ed interrati.
2. Il progetto potrà ridefinire la suddivisione dell'area nelle diverse funzioni anche modificando la zonizzazione contenuta nelle tavole grafiche dell'insediamento storico.
3. Nella parte esterna è ammessa inoltre la realizzazione di strutture fisse per la fruizione pubblica dell'area (servizi, piccolo deposito e gazebo fisso, oltre che la posa di strutture temporanee o stagionali per le attività sportive e culturali, oltre che piccole attività di esercizio pubblico.



◆ Zone cimiteriali e rispetto cimiteriale

Si tratta di zone che spesso si pongono all'interno dell'insediamento storico o nelle immediate vicinanze o sovrapposizioni e con le relative fasce di rispetto superano i perimetri degli insediamenti storici.

La previsione di tutti i cimiteri e di tutte le relative fasce di rispetto vengono quindi inserite sia nel PRG che nella Variante Insediamenti Storici.

• **Dati in formato SHP_files – considerazioni generali**

-La campitura delle aree agricole locali E109_P non rispetta lo standard (linee orizzontali).

Si è provveduto a correggere l'orientamento orizzontale della campitura.

Nelle aree "infrastrutture tecnologiche" F803_P non è stata specificata la funzione assegnata, che va indicata anche all'interno dell'art. 79 (sono tutte indicate solo con il cartiglio generico).

Si è provveduto ad integrare la legenda e valorizzare gli attributi shape con i dati disponibili

-Nelle aree per "servizi pubblici" F101_P non è stata specificata la funzione assegnata come da vigente pianificazione (es. caserma dei carabinieri "cc" p.f. 742/34 CC Taio tav. V3). Tale indicazione deve essere riportata nello specifico cartiglio.

Si propone di inserire nel campo "funzione ammessa" la sigla AP come già contenuto nel PRG di Tres e non di differenziare ogni singola funzione (come previsto dal solo ex PRG di Taio) anche alla luce delle esigenze amministrativa del nuovo comune di Predaia in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi pubblici, ciò anche in applicazione delle competenze assegnate alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 59, comma 4, della L.P. 15/2015.

A tal fine si provvede anche ad integrare l'articolo 69 comma 1.

◆ Difesa paesaggistica Z203

-Nelle aree di protezione paesaggistica Z203_P (AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA) sono stati utilizzati cartigli che non sono previsti dallo standard: in alternativa dovrà essere utilizzato il dato Z601_N / Z602_P con specifico riferimento ai singoli comma dell'art.30. Si prende atto delle controdeduzioni fornite al proposito, ma si evidenzia che i cartigli non sono inseribili nel dato shape Z203_P fornito.

In alternativa all'utilizzo del cartiglio Z602, che comporterebbe una sommatoria di informazioni eterogenee difficili da gestire nella predisposizione dei CDU con i sistemi informatici in dotazione al Comune, si propone di mantenere il codice Z203 implementando gli attributi dei dati del database con il cartiglio che richiama la norma di riferimento della legeda.

La modifica degli attributi è stata concordata con gli uffici del servizio urbanistica e di questa necessità ne verrà tenuto conto anche nella predisposizione della nuova formazione del database in occasione dell'aggiornamento del sistema GPU.

La legenda finale prevede i seguenti cartigli:

	Aree di difesa paesaggistica	Art. 30
Z203	Tres Aree Notevoli	Art. 30.1
Z203	Vervò Salvaguardia Ambientale	Art. 30.2
Z203	Vervò Salvaguardia Edilizia	Art. 30.3
Z203	Coredo Protezione Paesaggistica (PP) Protezione Paesaggistica Aree Notevoli (PP-AN)	Art. 30.4
Z203	Smarano Tutela Paesaggistica Speciale	Art. 30.5
Z203	Bosco Tutelato	Art. 30.6

-Lo stesso dicasi per il cartiglio utilizzato per le zone miste artigianali/commerciali D110_P, che non è previsto dallo standard: in alternativa dovrà essere utilizzato il dato Z601_N / Z602_P con specifico riferimento ai singoli comma dell'art. 52. Si prende atto delle controdeduzioni fornite al proposito, ma si evidenzia che i cartigli non sono inseribili nel dato shape D110_P fornito.

Le norme delle zone miste hanno specifiche del tutto particolari e differenziate territorio per territorio. risulta quindi indispensabile dovere introdurre nel database dello shape la tipologia differenziale nel rispetto di quanto previsto nella legenda e tavole in formato pdf.

Per l'area dove si prevede l'insediamento della grande struttura di vendita a Taio (v79) viene inserito uno specifico riferimento normati Z602 sovrapposto alla zona D110.

Zonizzazione delle aree commerciali	39
Art. 51. Aree commerciali [D121]	39
– ♦ 14. Zona per impianti e commercializzazione di prodotti agricoli N1	40
Art. 52. Zona mista commerciale/artigianale [D110]	40
Art.52.1 - Zona mista AC.1 (C.C. Coredo)	40
Art.52.2 - Zona mista AC.2 Multifunzionale (C.C. Taio e Segno)	41
Art.52.3 - Zona mista AC.3 (p.ed. 394 C.C. Segno)	41
Art.52.4 - Zona mista AC.4 (p.ed. 191 C.C. Segno)	41

-I dati F439_P (spazi a servizio della mobilità) e F430_P (stazione ferroviaria) non hanno la colorazione standard.

I dati Shape F439 e F430 sono rappresentati con la colorazione standard. Si provvede a modificare la colorazione all'interno del file dwg

-Deve essere corretto il dato Z910_P (perimetro tagli di mappa), che nei dati forniti con la prima adozione del piano risultava esatto.

Si provvede a correggere i dati shape Z910

-Deve essere fornito il dato shape Z310_P (area di protezione dei laghi), rappresentato in cartografia.

Si provvede ad inserire il dato shape Z310

Sistema insediativo

Per il territorio relativo all'ex Comune di Coredo

-Rispetto ai contenuti della variante al PRG di Coredo approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.1754 del 27.10.2017, relativa all'area di Passo Predaia, rimane da integrare l'articolo 65 delle norme di attuazione.

L'approvazione del piano attuativo di Passo Predaia ha comportato l'inserimento del nuovo articolo (ora ex) 71 nelle NdA di Coredo. L'articolo è contenuto nel fascicolo "relazione urbanistica2 e lo stesso è riportato all'articolo 65 delle Norme Unificate, ora rinominato PAG 5 Passo Predaia (e non Alpe Predaia).

Le altre norme riportate nel fascicolo non devono essere riportate nelle Norme di PRG ma valgono come norme di attuazione del Piano attuativo nel periodo decennale di validità.

architettura ingegneria consulenze comune PEDAIA provincia PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		architettura ingegneria consulenze comune PEDAIA provincia PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
progetto PIANO ATTUATIVO "PASSO PEDAIA" DA REALIZZARSI SULLE P.FOND. 33/1, 33/3, 32/2, 32/1, 30/1, 31, 80, 41/2, 38/3, 42 E P.ED. 24 E 16 IN C.C. COREDO II E SULLE P.FOND. 2415/2 E 2415/4 IN C.C. TRES		progetto PIANO ATTUATIVO "PASSO PEDAIA" DA REALIZZARSI SULLE P.FOND. 33/1, 33/3, 32/2, 32/1, 30/1, 31, 80, 41/2, 38/3, 42 E P.ED. 24 E 16 IN C.C. COREDO II E SULLE P.FOND. 2415/2 E 2415/4 IN C.C. TRES	
localizzazione PASSO PEDAIA - COMUNE DI PEDAIA		localizzazione PASSO PEDAIA - COMUNE DI PEDAIA	
committente SIG. RIZZARDI LINO PEDAIA, LOCALITA' PEDAIA I RZZ LNI 67M23 C794Z		committente SIG. RIZZARDI LINO PEDAIA, LOCALITA' PEDAIA I RZZ LNI 67M23 C794Z	
fase PIANO ATTUATIVO		fase PIANO ATTUATIVO	
elaborato RELAZIONE URBANISTICA		elaborato NORME DI ATTUAZIONE	
numero elaborato 13	data 23.12.2016	numero elaborato 12	data 23.12.2016
progettista ARCHITETTO DAVIDE ENDRIZZI Iscrizione nr. 1180 sez. A ordine degli architetti della Provincia Autonoma di Trento		progettista ARCHITETTO DAVIDE ENDRIZZI Iscrizione nr. 1180 sez. A ordine degli architetti della Provincia Autonoma di Trento	
VIA ROEN 9 - 38011 CAVARENO TN - tel + fax 0463 850119 IVA - C.FISC. 02226890222 info@endrizziasociati.it endrizziasociati.it		VIA ROEN 9 - 38011 CAVARENO TN - tel + fax 0463 850119 IVA - C.FISC. 02226890222 info@endrizziasociati.it endrizziasociati.it	
Fascicolo contenente le Norme di PRG di variante approvata dalla GP De.I 1754/2017 e riportate all'art. 65 delle NdA Unificate.		Norme del Piano Attuativo (da non riportare nelle NdA del PRG).	

- Le previsioni introdotte con la variante al PRG di Coredò approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 920 del 9.06.2014, relative alla viabilità di progetto in località Pozze Longhe (in corrispondenza della modifica C11), non sembrano essere state recepite.

Si provvede ad inserire correttamente il tracciato della viabilità in località Pozze Longhe.

Essendo l'area interna alla zona sportiva, si evidenzia soltanto il tracciato lineare F415. La variante C11 verrà estesa a tutto il percorso.

-Non sono indicate in cartografia le "aree notevoli" di cui all'art. 48 delle norme di attuazione del PRG dell'ex Comune di Coredò (da indicare come difesa paesaggistica Z203_P). Si evidenzia che il riferimento normativo è ora l'articolo 30, comma 13 delle norme di attuazione.

Si provvede ad inserire le aree notevoli di Coredò all'interno dell'articolo 30 trattandosi di norme di difesa paesaggistica. [shape Z203]

-La rappresentazione della viabilità locale non risulta ancora completa rispetto al vigente PRG.

Come già illustrato i criteri di segnatura della viabilità di Coredò si distinguono da quelli degli altri ex Comuni. Il nuovo PRG riporta compiutamente la viabilità principale, per la viabilità locale sono state effettuate tutte le verifiche e sono state omesse la viabilità esclusivamente di tipo rurale, parimenti a quanto già previsto nei PRG di Taio e Tres. (i più recenti approvati con codici shape).

L'esclusione di tali tracciati non costituisce variante.

-Sono da indicare i percorsi ciclopeditoni presenti nel PRG vigente per l'ex Comune di Coredò.

Per lo stesso motivo le piste ciclabili si limitano ai percorsi principali ed ai percorsi promossi dalla provincia autonoma di Trento. Sono stati omessi i tracciati (peraltro molto indicativi senza pretesa di costituire vincoli sul territorio) presenti nel PRG di Coredò che percorrevano ogni tratto di viabilità locale interna ed esterna ai centri abitati.

L'esclusione di tali tracciati non costituisce variante.

-L'area "commerciale multifunzionale" è stata classificata con lo shape D121_P con cartiglio MF (area

commerciale), a cui corrisponde un riferimento generico all'interno dell'art. 51. In legenda è erroneamente indicato il riferimento all'art. 42 del PRG dell'ex Comune di Coredò: dovrà essere introdotto uno specifico comma a cui fare riferimento.

L'area multifunzionale di Coredò normata dall'ex art. 42 è stata ora inserita in zona D110 in quanto le norme definiscono tale zona come produttiva multifunzionale e corrisponde ora all'articolo 52.1

Per il territorio relativo all'ex Comune di Smarano

-L'indicazione di "percorso vita e paesaggistico di progetto" è stata inserita in cartografia e nei dati shape come "ciclabile di progetto" (file shape F421_L), ma nel documento relativo alle controdeduzioni è denominato "percorso pedonale di progetto". Si chiedono chiarimenti in merito.

Si provvede a correggere la cartografia e il relativo dato shape (ora F419) in quanto si tratta di un percorso pedonale. Nella fase di rettifica si provvede ad integrare il dato con un ulteriore tratto presente nel PRG in vigore che da Via Meneghelli porta alla Merlonga.

Per il territorio relativo all'ex Comune di Vervò


-In cartografia è indicata una simbologia lineare che non trova riscontro né in legenda né nei dati shp (ad es. in corrispondenza di p.f. 2118 CC Vervò tav. B13). Si verifichi tale tematismo.

In cartografia sono rappresentati con tematismo lineare di colore marrone i sentieri (ora precisato in legenda) . Non trovano riscontro nei dati shape perché fanno parte del supporto mappale.

-Non sono state indicate le perimetrazioni di alcuni insediamenti storici isolati (ad es. in corrispondenza delle p.ed. 35, p.ed. 115, p.ed. 33 CC Priò) e di alcuni edifici compresi in CC Vervò; nel documento di controdeduzione tale aspetto viene rinviato ai contenuti della Variante al PRG per la pianificazione dei centri storici, della quale è in corso il procedimento di approvazione. Si ritiene che tale tematismo debba essere riportato in entrambi gli strumenti urbanistici, coordinando le informazioni comuni.

Si segnala che gli edifici (p.ed. 35 115 e 33 di Priò) come molti altri, non sono stati riproposti nella Variante Centri Storici in quanto non rilevanti ai fini dell'interesse storico e non sono stati catalogati. Per questi edifici si applicano ora le norme di carattere generale previste dalla zonizzazione del PRG che comprende anche il sedime della particella edificiale (zona a bosco, zona agricola, zona residenziale satura, ecc.)


I fine di coordinare le due varianti si è provveduto ad effettuare una rilettura di tutta la cartografia utilizzando gli shape e le tavole del Piano Insediamento Storici di Adozione definitiva e si è provveduto ad effettuare le rettifiche come di seguito evidenziate.

Estratto da Centri Storici Adozione definitiva:

COREDO


Coredo: In adeguamento al CS di Adozione definitiva sono stati tolti gli edifici isolati p.ed. .296 (indicato) e .354 appena sopra a dx della scheda 179

[Attenzione: negli shape del CS adozione definitiva non risultano i 4 edifici isolati a monte del CS di Coredo presenti invece nelle tavole grafiche pdf.]



TAIO

Taio: Verificato






VERVO'

Vervò: In adeguamento al CS di Adozione definitiva sono stati tolti gli edifici isolati p.ed. .214

(indicato) e .166 e 135 appena a sinistra dello stesso. Stesso stralcio per la p.ed. .215 e .204 (indicate nella parte bassa). Adeguato anche il perimetro dell'area storica del cimitero di vervò.




Verificato.




Dardine: In adeguamento al CS di Adozione definitiva sono stati tolti gli edifici isolati p.ed. .35/1 (fuori riquadro a dx in basso)

Smarano: Verificato



Priò: In adeguamento al CS di Adozione definitiva sono stati tolti gli edifici isolati p.ed. .115 . e .33 (fuori riquadro a dx) Segno: Verificato




Mas del Gugol: Verificato A valle dello stesso su CC.Vervò in adeguamento al CS di Adozione definitiva sono stati tolti gli edifici isolati p.ed. .35 e .107 (fuori riquadro in basso)

Tavon: a sinistra del paese, fuori riquadro, in adeguamento al CS di Adozione definitiva è stato tolto il cimitero p.ed. 72 e p.f. 807.




Tuenetto e Vion: Verificati



Torra Verificato. Altre edifici verificati.

[Attenzione: negli shape del CS adozione definitiva non risultano: l'edificio di Santa Giustina p.ed. 87 C.C. Dermulo. i Mulini di Coredò, Pra della Vacca e malga di Coredò, presente invece nelle tavole grafiche pdf.]



Mollaro, Dermulo e San Romedio: Verificati Centrale di Taio verificata

[Attenzione: negli shape del CS adozione definitiva non risulta la porzione della p.ed. 590 C.C. Taio corrispondente alla pensilina della struttura produttiva idroelettrica.]

-Dal dato shape Z601 sono stati correttamente stralciati i “manufatti di rilevanza culturale” della pianificazione vigente, ma non è stato fornito il dato shape corretto per essi (Z318_N).

Si provvede ad aggiornare i dati shape z318 (solo per i quattro elementi del PRG in vigore di Vervò), escludendo da questi i manufatti della Via Crucis che risultano ora vincolati dai Beni Culturali e riportati con lo shape Z301 n. 40 aggiornato.

-Le aree per “impianto di depurazione” presenti nel PRG vigente (p.f. 303/2 CC Vervò e p.f. 84 CC Priò) sono state rappresentate correttamente, ma deve essere indicata la fascia di rispetto per l'impianto di Priò.

Si provvede ad uniformare localizzazione impianto e fascia di rispetto come da PRG in vigore di Vervò.

-Non risulta ancora corretta la perimetrazione del centro storico isolato corrispondente al cimitero in località S. Martino (p.ed. 128 CC Vervò, tav.V3), in corrispondenza di variante C14.

La cartografia di PRG viene uniformata alla cartografia del CS che prevale per scala grafica più grande e per dettaglio di rilievo.

-I cartigli posti in corrispondenza delle aree per "azienda zootecnica", dell'"area per edilizia rurale", delle "aree agricole edificabili", dell'"area produttiva agricola", pur non previsti dallo standard, sono stati inseriti in cartografia e in legenda (anche se in maniera non del tutto corretta), ma si prende atto che non è possibile inserirli nel dato shape. Devono invece essere introdotti gli specifici riferimenti normativi.

Le aree per edilizia rurale di Tres sono ora riportate con il cartiglio AA.1 e AA.2, Art. 60.4 area per impianti agricoli e attività compatibili [E201].

Non risulta necessario introdurre ulteriori codici shape generici [Z601-Z602] in quanto l'associazione "zona grafia/norma" appare univoca e inequivocabile, completando anche il dato shape con un attributo aggiunto nella tabella database utilizzando il software Q-Gis.

E201_P :: Totale degli elementi: 5, Filtrati: 5, Selezionati: 0

	ZONA	AREA	PERIMETER	CX	CY	VOLUMERE	SUP	Tipo
1	E201	11456.52638	476.28467	661328.62646	5131655.71362	0	0	AA.2 - Art.60.4
2	E201	4777.98217	350.53371	661419.85717	5131575.25121	0	0	AA.1 - Art.60.4
3	E201	3442.76100	279.78094	661372.94136	5131591.48418	0	0	AA.2 - Art.60.4
4	E201	6368.76936	374.84432	661384.49293	5131519.40647	0	0	AA.1 - Art.60.4
5	E201	7302.82919	430.60578	660957.32947	5132335.37569	0	0	AA.2 - Art.60.4

Mostra tutti gli elementi

E203_P :: Totale degli elementi: 8, Filtrati: 8, Selezionati: 0

abc ZONA = €

Aggiorna tutto | Aggiorna selezione

	ZONA	AREA	PERIMETER	CX	CY	VOLUMERE	SUP	Tipo
1	E203	6050.97087	369.66225	663039.32437	5130733.20890	0	0	Z.3 - Art. 60.3
2	E203	4654.70213	292.05220	662936.66066	5130789.20627	0	0	Z.3 - Art. 60.3
3	E203	7865.38501	483.51616	664916.32698	5132653.19456	0	0	Z.1 - Art. 60.3
4	E203	38194.49502	798.15910	663035.67051	5134740.31377	0	0	Z.2 - Art. 60.3
5	E203	3863.56084	273.68671	662390.35057	5134053.41336	0	0	Z.2 - Art. 60.3
6	E203	5801.04148	328.27197	662194.11719	5134626.99565	0	0	Z.2 - Art. 60.3
7	E203	3940.65053	289.18980	661383.21495	5135255.79616	0	0	Z.1 - Art. 60.3
8	E203	4867.29198	349.58675	661538.50178	5136736.86467	0	0	Z.1 - Art. 60.3

Mostra tutti gli elementi

E208_P :: Totale degli elementi: 6, Filtrati: 6, Selezionati: 0								
	ZONA	AREA	PERIMETER	CX	CY	VOLUMERE	SUP	Tipo
1	E208	3328.10825	248.14471	661071.09178	5131429.06951	M.1 Tres	3328	M.2 Art. 60.2
2	E208	12202.10295	511.21500	663033.95505	5130920.19192	M.1 Vervò	12202	M.1 - Art. 60.2
3	E208	35836.16178	853.81990	659312.88292	5130742.11144	M.3 Sego e Taio	35836	M.3 - Art. 60.2
4	E208	9431.72092	418.95659	659457.56249	5129386.94836	M.3 Segno	9431	M.3 - Art. 60.2
5	E208	76605.79990	1134.33568	659608.01564	5129268.91106	M.3 Segno	76605	M.3 - Art. 60.2
6	E208	14415.32580	542.45505	659602.76734	5129372.08458	M.3 Segno	14415	M.3 - Art. 60.2

Mostra tutti gli elementi

E209_P :: Totale degli elementi: 3, Filtrati: 3, Selezionati: 0								
	ZONA	AREA	PERIMETER	CX	CY	VOLUMERE	SUP	Tipo
1	E209	1721.47473	179.65467	663014.78426	5130068.68101	0	0	Az.1 - Art. 60.1
2	E209	5411.10237	440.34483	661173.96383	5128104.38465	0	0	Az.1 - Art. 60.1
3	E209	5024.35550	330.12281	661074.67937	5128551.84850	0	0	Az.1 - Art. 60.1

Mostra tutti gli elementi

-Su parte dell'area sottesa alla variante V21 (p.ed. 82 C.C. Priò), che in prima adozione stralciava un'area produttiva del settore secondario di interesse locale a favore di un'area a verde privato con vincolo decennale di inedificabilità, è stata introdotta una destinazione ad area residenziale di completamento. Si chiedono chiarimenti in merito, dato che non appare motivato.

Corretto

-La variante V41 presenta modifiche rispetto alle destinazioni urbanistiche proposte in prima adozione. Si rilevano inoltre elementi contraddittori a fronte di quanto indicato in relazione, a pag. 36, relativamente al tema degli usi civici. Inoltre non è stato introdotto il tematismo di vincolo di inedificabilità decennale per la parte compresa in "verde privato". Si prende atto che è stato corretto il perimetro relativo al centro storico.

La modifica della variante v41 fra la adozione preliminare e l'adozione definitiva è stata condizionata unicamente dall'intervenuto frazionamento catastale delle aree di proprietà dell'ASUC di Vervò.

Per una maggiore precisione si provvede a inserire tre varianti distinte v41a e v42b (con riduzione zona residenziale) e c83 rettifica perimetri zonizzazione viabilità. Si provvede inoltre a correggere ed integrare anche al relazione illustrativa:

Variante v41 La variante, inserita su esplicita richiesta dell'ASUC di Vervò, prot. 15261 di data 18/08/2016, viene suddivisa in due parti:
v41a
interessa una piccola parte (220 mq) della nuova p.f. 1851/18 (recentemente frazionata);
v41b
interessa una piccola parte (106 mq) della nuova p.f. 1851/10 (recentemente frazionata);
Si prevede la modifica di destinazione d'uso da residenziale di completamento a verde attrezzato pubblico con inserimento del vincolo decennale di inedificabilità.

-Rimane da correggere la destinazione di alcune particelle classificate come "area agricola" E103_P nel PRG vigente, in contraddizione con i contenuti del PUP, che andrebbero classificate come agricole locali E109_P (p.f. 1608 e limitrofe, p.f. 1666/2 CC Tres).

Si provvede a correggere le due destinazioni agricole da E103 a E109

-Deve essere indicata l'area di protezione del lago in CC Tres (presente nel vigente PRG ma non presente nel PUP) nella tav. V2.

L'area di protezione lacuale di Tres non è prevista dal PUP in vigore, come nemmeno è prevista per tutti i laghi irrigui di Coredò e Vervò. Si considera quindi la previsione del PRG di Tres superata dal nuovo PUP al

quale la nuova cartografia deve necessariamente essere aggiornata.

-Per le aree per "impianti agricoli di tipo intensivo" (p.f. 456, p.ed.323, p.ed. 343 ecc. CC Tres) e per l'"area per aziende agricole e immagazzinaggio" sono stati riportati in cartografia e in legenda i relativi cartigli, pur non previsti dallo standard (e non inseribile nei relativi dati shape). Non sono tuttavia stati introdotti gli specifici riferimenti normativi.

Vedi quanto già risposto sopra per le aree zootecniche dove gli attributi delle zone E208 sono stati implementati con le differenziazioni previste dal PRG in vigore senza inserire un nuovo shape Z602.

-E' stata perimetrata (Z203_P) l'area di protezione paesaggistica "area notevole" in corrispondenza della p.f. 2069 e delle pp. ff. limitrofe sul CC Tres (tav. V3), introducendo uno specifico riferimento normativo all'art. 30; l'attributo non può essere tuttavia riportato nel dato shape Z203_P.

Vedi quanto già risposto sopra nel capitolo Difesa paesaggistica Z203 dove gli attributi delle zone z203 sono stati implementati con le differenziazioni previste dal PRG in vigore senza inserire un nuovo shape Z602.

-La modifica da "viabilità locale di potenziamento" in "viabilità locale esistente" in corrispondenza della p.f. 1798/1 in CC Vion (tav. V3) è stata corretta, anche per la parte interna al centro storico che deve tuttavia essere verificata rispetto alla Variante al PRG per la pianificazione dei centri storici in corso di approvazione. Sia verificato quanto riportato nel documento di controdeduzione al riguardo.

Si conferma lo stralcio della viabilità di potenziamento.

Per il territorio corrispondente all'ex territorio di Taio

-Le previsioni introdotte con la variante al PRG di Taio approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 222 del 26.02.2016 che interessano la località Le Plaze di Dermulo non sono state recepite, e le controdeduzioni formulate nel merito non appaiono esaustive.

Si è provveduto ad inserire nella cartografie le zone interessate dalla variante con integrazione delle Norme di Attuazione.

Le norme di attuazione sono state quindi aggiornate nei seguenti articoli:

Art. 68 - Srn. 16: Quota di massimo invaso del Lago di Santa Giustina

Art. 70 bis Parco urbano in località Le Plaze - Lago di Santa Giustina [F309]

Art. 70 ter Aree per attrezzature sportive all'aperto in località Le Plaze - Lago di Santa Giustina [F208]

Art. 40. Zone a campeggio e attrezzature ricettive all'aperto [D216]

Art. 65 - PAG 1 Piano Attuativo di località Le Plaze [Z501]

Art. 41 - Aree di sosta attrezzate per autocaravan [D214]

Nella trascrizione degli articoli che prevedono l'edificazione si è provveduto ad applicare la conversione degli indici relativi, applicando lo stesso coefficiente di conversione $U_f = I_E \cdot 0,3$ e $S_{un} = Vol \cdot 0,3$ già utilizzato nella variante.

-E' stata confermata la riduzione relativa all'area a parcheggio su p.f. 955/1 CC Dermulo, ampliando l'area commerciale (tav. V2), senza tuttavia presentare adeguate motivazioni.

Corretto riportando l'esatta indicazione del PRG in vigore

-Per la modifica della destinazione d'uso della p.f. 952 in CC Dermulo, che da area a parcheggio viene modificata in "spazi a servizio della mobilità" (tav. V2), e che è stata confermata in adozione definitiva prendendo atto dello stato reale dei luoghi come riportato nelle controdeduzioni, si richiede che la previsione sia considerata all'interno dei calcoli relativi al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968.

Corretto riportando l'esatta indicazione del PRG in vigore a parcheggio.

-Deve essere verificata l'individuazione dell'area CRM sulla p.f. 737/1 CC Taio, a cui è rimasto corrispondente il file shape L104_P (anziché il file shape L103_P) come correttamente indicato nell'art. 50 (tav. V2).

Alla p.f. 737/1 corrisponde già il file shape L103 CRZ

-In corrispondenza delle aree per "magazzino prodotti agricoli" a Taio è stato posto il cartiglio Az3, mentre il dato shape è variato da E208_P (magazzino prodotti agricoli) a E209_P (che nella legenda cartografica corrisponde sia a "attività agricola compatibile", seppur in questo caso privo di cartiglio Az3, sia a "impianto agricolo intensivo". Si chiede la verifica nel merito, evidenziando che le indicazioni fornite valgono limitatamente all'ex territorio del Comune di Taio.

Le aree presenti in cartografia inserite con il layer E209 "Impianto agricolo intensivo", vengono inserite con il codice shape E201 - Impianto agricolo, in modo da non creare alcun genere di confusione.

-nella norma relativa al piano di lottizzazione PL13 a fini residenziali "Sotcogol" a Segno sono stati confermati i criteri paesaggistico ambientali che sembrano non trovare riscontro nel vigente PL8; confermata l'adozione. Lo stesso dicasi relativamente ai PL 15 e PL16, per i quali sono state poste prescrizioni normative che non trovano riscontro nella vigente pianificazione, che li disciplina genericamente come "piani di lottizzazione".

La riorganizzazione dell'intero impianto normativo ha richiesto una razionalizzazione normativa già discussa in sede di conferenza di pianificazione uniformando anche i criteri di tutela. I contenuti delle nuove norme permettono il completamento delle aree residenziali (dove gli ambiti risultano già urbanizzati) sulla base dei piani attuativi adottati ed approvati dal Consiglio comunale oppure l'approvazione di varianti o nuovi PL per le aree non ancora oggetto di urbanizzazione. Solo con successive variazioni sostanziali potranno essere eventualmente rivalutate le zone conseguenti al decadimento delle previsioni urbanistiche.

-è stato inserito in cartografia il vincolo a residenza primaria sulle p.f. 1223 e limitrofe in C.C. Torra, presente nel PRG vigente (tav. V3), e il relativo riferimento normativo all'articolo 11, comma 4. Nelle norme di attuazione non è stato tuttavia inserito il punto "C" in cui si specificano le particelle interessate.

Si provvede ad aggiornare le Norme di Attuazione

-risultano non recepite le prescrizioni puntuali per l'area produttiva locale di Torra e Tuenetto (art.12.2 comma a) delle norme di attuazione del PRG vigente), che devono essere da inserire in cartografia e all'art 45;

Si provvede ad aggiornare l'art. 45 con l'inserimento del comma 6 (Art.12 c.2 delle Norme di Attuazione di Taio)

-la previsione di "percorso pedonale di progetto" su parte della p.f. 1494 CC Torra (tav. V4) è stata rappresentata, ma la grafia non corrisponde al tematismo riportato in legenda;

Si provvede a correggere il tematismo

-deve essere individuato il perimetro relativo all'insediamento storico isolato sulla p.ed.35/1 C.C. Dardine (tav v4); le controdeduzioni fornite non appaiono chiare.

Si provvede ad inserire l'insediamento storico isolato. Nelle controdeduzioni precedenti si faceva riferimento al fatto di aspettare il parere dell'arch R.Mucchi che si occupa della variante del centro storico.

-non è rappresentato nella tavola B13 il "sito potenzialmente inquinato" (file shape Z607_P) sovrapposto all'area della discarica RSU (correttamente indicato nei dati shp) sulla Tav. V4.

Si provvede a correggere

-L'area residenziale di nuova espansione presente sul PRG vigente di cui alle p.ed. 386, pp. ff. 153/2, 153/1 e 152 su C.C. Segno, limitrofa alla variante V13 è stata ora indicata come "area agricola locale" assoggettata al PC2 (tavola B7), probabilmente per un refuso, dato che non è indicata tra le modifiche introdotte in adozione definitiva, e considerato che la disciplina relativa al PC2 riportata nelle norme di attuazione è rimasta invariata. Il relativo dato shape, peraltro, riporta per tale zona "area residenziale di nuova espansione con PC2".

Si provvede a correggere la cartografia riportante le particelle sopra indicate in zona residenziale di espansione.

-Rimane da eliminare il riferimento al PC8 nell'articolo 67 riferito all'area oggetto di variante V43, finalizzata allo stralcio di una zona residenziale di espansione assoggettata a permesso di costruire convenzionato in località Spigolon.

Si provvede a togliere il riferimento al PC8 nell'art.67

Sistema ambientale

-Deve essere fornito il dato shape Z310_P relativo all'area di protezione dei laghi in CC Dermulo (tav. A5), e ora correttamente rappresentata, che era tuttavia presente nella documentazione adottata in prima istanza.

Si provvede ad aggiornare i dati shape

-deve essere verificato il dato shape Z321_N, che non contiene solo gli elementi geologici, e deve essere rappresentato come indicato in legenda.

Si conferma quanto già controdedotto al verbale di conferenza di pianificazione:

"I dati shape collegati al PUP non corrispondono appieno agli shape della Legenda tipo.

Con lo shape Z321 vengono indicati tutti gli elementi puntuali che costituiscono invariante per il PUP. Importante per il PRG è inserire gli elementi nella cartografia. Con lo shape Z322 vengono rappresentati i

beni ambientali. visibili nella tavola del sistema ambientale."

Si annota ancora che l'attributo dello shape z321 riporta la differenziazione dell'elemento invariante dell'elemento PUP distinguendo: Cava storica, Forre e incisioni fluviali, Grotte, Miniere storiche, Aree di interesse mineralogico, Sistemi di manufatti difensivi, Manufatti e siti archeologici (che non coincidono con le aree di tutela archeologica z303 trasmessi dagli uffici provinciali per un mancato coordinamento con il PUP),

Le sorgenti selezionate sono state inserite nello shape z323.

L'articolo 26 è stato aggiornato.

La legenda del sistema ambientale è stata riordinata come segue:

Invarianti PUP		Art. 26
Z322		Bene ambientale puntuale PUP
Z321		Cava storica
Z321		Forre e incisioni fluviali
Z321		Grotte
Z321		Miniere storiche
Z321		Aree di interesse mineralogico
Z321		Sistemi di manufatti difensivi
Z321		Manufatti e siti archeologici
Z323		Sorgenti

-sul territorio dell'ex Comune di Vervò devono essere indicate in cartografia e nelle norme di attuazione le "aree di recupero ambientale" (di cui all'art.16 delle norme di attuazione del PRG vigente per l'ex Comune di Vervò), prevedendo un eventuale specifico riferimento normativo.

L'area Bozen (ex cava) è stata ora inserita in zona sportiva all'aperto (art. 69 delle NdA con variante c74 a che ha provveduto ad eliminare la vecchia previsione di ripristino ambientale in quanto la zona non è più considerata "degradata" e non trova più applicazione l'ex art. 7 delle NdA del PUP 1987 (ora sostituito dall'art. 34 della L.P 1/2008).

La seconda zona, già oggetto di bonifica, viene inserita nel codice shape Z604 relativo ai siti inquinati disciplinati dall'art. 89 delle NdA.

• Nuove previsioni introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni

Nel periodo di pubblicazione della Variante al PRG sono state presentate 59 osservazioni, di cui l'Amministrazione comunale rende conto nel documento "Valutazione osservazioni" allegato alla documentazione di piano adottata in via definitiva.

Di tali osservazioni, 18 sono state respinte o ritenute non valutabili, 7 sono state parzialmente accolte e 34 sono state accolte, introducendo nella documentazione della variante al PRG adottata in via definitiva alcune ulteriori previsioni, identificate con una numerazione riportata nel documento e in cartografia.

Rispetto alle modifiche introdotte con l'adozione definitiva del piano in accoglimento di osservazioni, a integrazione delle considerazioni riportate ai paragrafi precedenti, si evidenzia quanto segue.

-Variante V13 (osservazioni nn. 13, 15, 18 e 24a). E' stata individuata un'area agricola locale, stralciando un'area residenziale di nuova espansione assoggettato al piano di lottizzazione PL10, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015, riportando correttamente in cartografia il tematismo relativo all'inedificabilità decennale dell'area. Tuttavia il relativo dato shape non è corretto, dal momento che riporta ancora l'area residenziale (con vincolo di inedificabilità). I dati cartografici e i relativi dati shape devono essere resi coerenti.

Si provvede a correggere i dati shape C101 e E109

-In accoglimento delle osservazioni nn. 32, 35 e 46 la destinazione di un lotto a Dermulo è stata modificata da "bosco" ad "area agricola" di cui all'art. 37 del PUP, ripristinando la destinazione assegnata dal PRG vigente per l'ex Comune di Taio, risalente al 2016. Tale variazione tuttavia non è stata perimetrata nella cartografia di raffronto (vedi tav. V2).

Si tratta della rettifica della Prima adozione, pertanto non risulta necessario l'inserimento di una variante. L'evidenza delle rettifiche apportate alla cartografia risulta chiaramente esplicitata nelle planimetrie allegate

alle osservazioni e pubblicate a termine di legge.

-In accoglimento dell'osservazione n. 38, presentata dall'Ufficio tecnico comunale, e dell'osservazione n. 54, è stato introdotto uno "specifico riferimento normativo" che disciplina il cambio di coltura in corrispondenza dell'"area a bosco" di cui alla p.f. 256/5 C.C. Segno, come da PRG vigente relativo all'ex Comune di Taio.

Anche in questo caso la variazione non è stata perimetrata nella cartografia di raffronto. Si segnala che, rispetto al PRG vigente, sembra essere stata estesa la previsione di "cambio di coltura" anche alla attigua p.f. 256/6 C.C. Segno. Si chiedono chiarimenti in merito (vedi tav. V3).

Si provvede a stralciare la parte relativa alla p.f. 256/6 riproponendo quanto già contenuto strettamente nel PRG in vigore.

-L'osservazione n. 40, relativa a una particella interna al centro storico di Dermulo, è stata accolta dall'Amministrazione comunale, ma demandata alla Variante al PRG per la pianificazione dei centri storici, adottata in via definitiva con deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2021 del Consiglio comunale, in corso di approvazione. Si rileva che il relativo articolo 68 -Srn 9 non è stato modificato di conseguenza.

Si rinvia alla variante CS storici. Dalle norme di attuazione, cartografia e shp sono stati stralciati i riferimenti all'srn.9

-Variante V40. Parte dell'area alberghiera introdotta in prima adozione viene ora destinata a parcheggio privato e a verde privato. Si evidenzia che tale variante si sovrappone in parte alla modifica V67 che, in seguito all'accoglimento dell'osservazione n. 23, sostituisce per un lotto a Tavon la destinazione ad area residenziale saturata e ad area alberghiera con quella a zona ricettiva turistica, a parcheggio privato e a verde privato. Si chiede una verifica nel merito della perimetrazione delle due varianti puntuali, rilevando altresì che la modifica cartografica risulta ridotta rispetto al perimetro di cui al file shape V100.

Si provvede a modificare la perimetrazione della variante v40, il relativo file shape e ad aggiornare l'elenco varianti

-Accogliendo l'osservazione n. 4 è stato ampliato il perimetro dell'area oggetto di stralcio delle capacità insediative relativa alla variante V49 a Tres, destinando a "bosco" l'intera area produttiva del settore secondario di livello locale, che era assoggettata a strumento urbanistico attuativo. Contestualmente, nelle norme di attuazione sono stati corretti i riferimenti non più attuali.

-L'accoglimento dell'osservazione n. 36 presentata dall'Asuc di Priò ha comportato il ripristino della destinazione residenziale di nuova espansione in corrispondenza delle aree sottese alle previsioni V52 e V53, con le quali in prima adozione veniva stralciato la destinazione residenziale estensiva e ad area mista-artigianale a favore di un'area a parcheggio pubblico e di una superficie a verde pubblico.

-In relazione alla variante VC54 è da stralciare il riferimento al PC10 nelle norme di attuazione, relativo al permesso di costruire convenzionato localizzato in centro storico, che viene stralciato in fase di adozione definitiva.

Si provvede a stralciare il riferimento al PC10 nelle norme di attuazione

-La variante V65, con cui è accolta l'osservazione n. 5, a Smarano stralcia una viabilità locale di progetto ripristinando l'area agricola del PUP, estendendo correttamente la destinazione delle particelle limitrofe.

-In accoglimento dell'osservazione n. 21 è stata estesa la destinazione a "zona turistico ricettiva" sull'area circostante il Rifugio Predaia (variante V78). Nel merito, si evidenzia che il perimetro individuato dal file shape è più ampio della variazione cartografica proposta. Inoltre manca lo specifico riferimento normativo al nuovo comma 5 dell'articolo 39.

Si provvede ad inserire lo specifico riferimento normativo

-Accogliendo l'osservazione n. 26, la destinazione della "zona per attività terziarie – GSV grande superficie di vendita" introdotta in prima adozione a Segno, viene modificata in "Zona mista artigianale/commerciale AC3 GSV" (variante V78). L'obiettivo, come evidenziato nella relazione illustrativa adottata in via definitiva, è riservare ad attività artigianali parte dei 9.000 mq edificabili su tale area, posto che il Piano stralcio di adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale per la Comunità della val di Non assegna a tale area 1.498 mq di superficie commerciale. Cartograficamente, deve essere introdotto lo specifico riferimento normativo ai commi 6, 7, 8 dell'articolo 52 delle norme di attuazione, che disciplinano la zona.

Si provvede ad inserire lo specifico riferimento normativo

-Rispetto all'articolata osservazione n. 49, che viene indicata come genericamente "accolta" nel documento "Valutazione osservazioni", sembra che siano state indicate solo le modifiche relative al ripristino della previsione per l'area residenziale a Coredo, e al ripristino dell'area a campeggio a Tavon, entrambe coerenti con il PRG vigente. Tali modifiche, presenti nella cartografia di progetto, non sono tuttavia evidenziate nella cartografia di raffronto. Si chiedono chiarimenti in merito.

Nella relazione di accoglimento osservazioni sono specificate tutte le zone oggetto di accoglimento (fra cui una solo parzialmente accolta) Non risulta necessario riportare tali accoglimenti nell'elenco varianti o nel raffronto in quanto si tratta di inserimento di previsioni già contenute nei diversi PRG in vigore.

-In accoglimento dell'osservazione n. 10 è stata ripristinata l'area residenziale (posta come "di completamento") in corrispondenza della variante V66, con la quale in prima adozione veniva proposta una nuova area alberghiera, senza tuttavia segnalare la modifica.

La modifica (v66) riguarda ora solo la parte modificata in alberghiera che riconosce lo stato attuale delle aree già destinate ad attività alberghiera.

Nel merito, si rileva in ogni caso un'incongruenza nella perimetrazione presente nel file shape V100,
Shape corretto

e un errore nel testo "Recepimento prescrizioni e controdeduzioni" (a pag. 10).

--

-Rispetto alla variante V67, numerata in adozione definitiva, si prende atto delle destinazioni a zona ricettivo turistica, a parcheggio privato e a verde privato introdotte in accoglimento dell'osservazione n. 23. Tuttavia il perimetro presente nello shape V100 appare più esteso rispetto alle modifiche urbanistiche proposte in cartografia.

Il perimetro della variante v67 in cartografia corrisponde a quello presente negli shape file.

• **Verifica preventiva del rischio idrogeologico**

Si richiama che con deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020 la Giunta provinciale ha approvato la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), che è entrata in vigore il 2 ottobre 2020.

In data 23 febbraio 2021 la documentazione relativa alla Variante al PRG in esame è stata esaminata nella Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità, di cui si riporta estratto del verbale:

"Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

-le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";

i dati risultano già adeguati

-gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

-gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

-gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

-gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

Le norme di attuazione della varianti al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Si rinvia al nuovo articolo 80.

Estratto dalla NdA.

• **Art. 80. Carta di Sintesi della Pericolosità**

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dal presente piano, sono subordinati al rispetto dei contenuti cartografici e normativi della nuova Carta di Sintesi della

Pericolosità approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1307 di data 4 settembre 2020 ed entrata in vigore il 2 ottobre 2020 e della "Carta provinciale delle risorse idriche"¹. Le disposizioni normative provinciali sono preordinate rispetto al PRG e prevalgono per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza idrogeologica del territorio.

2. Per ogni singolo intervento che interessa classi di penali diverse, come riportato nella Carta di Sintesi della Pericolosità, si applicano le norme stabilite dal PUP, Capo IV articoli da 14 a 18, come declinato nella stessa legenda della Carta di Sintesi della Pericolosità.
3. La cartografia riporta le zone oggetto di trasformazione urbanistica già oggetto di preventiva verifica del rischio idrogeologico, geologico o di pericolosità per i crolli rocciosi valutate dalla competente conferenza dei servizi in sede di approvazione delle successive varianti al PRG. Le indicazioni prescrittive delle relazioni e le indicazioni dettate dalla conferenza sono vincolanti e dovranno essere rispettate nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere e riportate esplicitamente nei titoli edilizi abilitativi.

[omissis]

Si comincia ad analizzare la variante al PRG di Predaia.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
	<i>Varianti presenti in prima adozione</i>
V48	POSITIVO. Il Servizio Foreste ricorda che la variante è occupata da superficie boscata. Pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi della l.p. 11/2007.
V52	POSITIVO. Il Servizio Foreste ricorda che la variante è occupata da superficie boscata. Pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi della l.p. 11/2007.
V53	POSITIVO. Il Servizio Foreste ricorda che la variante è occupata da superficie boscata. Pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi della l.p. 11/2007.
V62	POSITIVO. Il Servizio Foreste ricorda che la variante è occupata da superficie boscata. Pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi della l.p. 11/2007.
V63	POSITIVO. Il Servizio Foreste ricorda che la variante è occupata da superficie boscata. Pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi della l.p. 11/2007.
C3	POSITIVO. Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della l.p. 11/2007.
C9	POSITIVO. Il Servizio Foreste ricorda che per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi della l.p. 11/2007.
C10	POSITIVO. Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della l.p. 11/2007.
C14	Il Servizio Geologico segnala che l'area è stata riconfermata considerando l'effettivo utilizzo ed escludendo la scarpata.
C15	Il Servizio Foreste chiede che la variante venga destinata a bosco come da stato dei luoghi. La destinazione ad "Agricola di pregio" sarà automaticamente in vigore al termine della procedura di autorizzazione al cambio coltura. <i>La porzione in riduzione del crm viene ora inserito in zona bosco</i>
C23	Il Servizio Foreste esprime parere NEGATIVO per la parte che risulta boscata come da stato dei luoghi e chiede la relativa destinazione urbanistica.

¹ Terzo aggiornamento Del. G.P. 1941 dd. 12/10/2018;

C30	POSITIVO. Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della l.p. 11/2007.
C40	Il Servizio Foreste conferma il parere NEGATIVO di prima adozione, in quanto non risulta stralciata e destinata a bosco la parte occupata da vegetazione sul pendio ripido verso la strada. <i>Viene stralciata la variante c40 e riproposta la zona boscata.</i>
C44	POSITIVO. Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario

	richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della l.p. 11/2007.
C48	Il Servizio Foreste conferma parte del parere NEGATIVO di prima adozione; infatti, per le pp. ff. 358/40 parte, 358/39 parte, 357, 325 parte, 326, 327 parte e 329 parte prima di effettuare la variante è necessario ottenere l'autorizzazione al cambio coltura. Pertanto, chiede che vengano destinate a bosco. <i>Rettificato il perimetro escludendo dalla zona agricola le pf indicate.</i> Ad integrazione del parere del Servizio Foreste, il Servizio Geologico, per la parte di area classificata in penaltà media P3 per frane, segnala che essa coincide con l'area boscata e a maggiore acclività, pertanto, si ritiene la variante ammissibile.
C57	Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto e conferma quanto già espresso nei confronti della pericolosità, in prima adozione.
	<i>Varianti proposte in adozione definitiva</i>
V64	POSITIVO
V65	POSITIVO
V66	POSITIVO
V67	POSITIVO
V68	POSITIVO
V69	POSITIVO
V70	POSITIVO
V71	POSITIVO
V73	POSITIVO
V74	POSITIVO
V75	POSITIVO
V76	POSITIVO
V77	POSITIVO
V78	POSITIVO. Il Servizio Foreste ricorda che parte della variante è occupata da superficie boscata. Pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi della l.p. 11/2007.
V79	POSITIVO
C59	POSITIVO
C60	POSITIVO
C61	POSITIVO
C62 est	POSITIVO
C62 ovest	POSITIVO
C63	POSITIVO
C64	POSITIVO
C65	POSITIVO
C66	POSITIVO
C67	POSITIVO
C68	POSITIVO

C69	POSITIVO
C70	POSITIVO
C71	POSITIVO
C72	Il Servizio Bacini montani e il Servizio Geologico rilevano che parte della variante ricade in area a penalità P4 e P3 della CSP; pertanto, per la parte ricadente in tali aree, la variante è subordinata ad uno studio di compatibilità redatto ai sensi degli articoli 15 e 16 delle N.d.A. della CSP. Inoltre, il Servizio Bacini montani evidenzia che, eventuali interventi in corrispondenza del demanio idrico e in fascia di rispetto idraulico, sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m.. Ad integrazione di quanto evidenziato dai Servizi Bacini montani e Geologico, il Servizio Foreste segnala che parte della variante interessa aree boscate aventi funzione protettiva da caduta massi. Pertanto, la fattibilità degli interventi sarà condizionata dall'istruttoria del procedimento di autorizzazione al cambio di coltura. <i>La variante viene stralciata rinviando la sua previsione ad uno specifico procedimento di variante per opera pubblica da istruire sulla base di un progetto di fattibilità corredato del necessario studio di compatibilità.</i>
C73	POSITIVO. Il Servizio Foreste chiede che la parte a bosco sia riconterminata secondo lo stato dei luoghi con un perimetro più preciso. <i>La variante viene confermata sulla base di un'ulteriore verifica dello luoghi, in aggiornamento rispetto alla foto aerea del 2015. Si conferma quindi previsione urbanistica in parte agricola ed in parte boschiva, compatibili sotto tutti i profili urbanistici e di sicurezza del territorio.</i>

C74a	POSITIVO. Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della l.p. 11/2007.
C74b	POSITIVO
C75	POSITIVO
C76	POSITIVO
C77	POSITIVO
C78	POSITIVO
C79	POSITIVO
C80	POSITIVO
C81	POSITIVO
C82	POSITIVO

• Aree protette

Rispetto ai contenuti della Variante in esame adottata in via definitiva, il Servizio Conservazione della Natura ha espresso quanto di competenza in sede di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 23 febbraio 2021, come richiamato in premessa del presente parere. Tali osservazioni sono state confermate nel parere pervenuto in data 24 febbraio 2021, con nota prot. 132694, che riporta quanto segue.

“Note di carattere generale

Richiamando il parere prot. n. 208168 dd. 14 aprile 2020 relativo alla variante di adeguamento cartografico e normativo al PRG, si ribadisce come nell'area oggetto del PRG siano presenti due biotopi di interesse provinciale (Z316) (Riserve naturali provinciali non istituite) denominati “Ampliamento della Rocchetta” e “Forra di S. Giustina” che necessitano di essere inseriti nella cartografia di Piano. Si sottolinea come il confine del Biotopo di interesse provinciale (Riserva naturale provinciale non istituita) “Forra di S. Giustina” differisca dall'omonima Zona Speciale di Conservazione e che tale diversità vada mantenuta.

Relativamente alle quattro Riserve locali individuate dal PRG (Z317), si sottolinea come le stesse non risultino nel database della Provincia curato dallo scrivente Servizio. Si rende quindi necessario disporre di una relazione illustrativa dei valori e motivazioni posti alla base della loro individuazione (ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d, L.P. 11/2007¹). Per le tre non istituite -ad esclusione quindi della Riserva locale (ex Biotopo) di Coredo -si suggerisce inoltre di prevederne l'istituzione andando a definirne gli specifici vincoli di tutela ai sensi dell'art 35, comma 5, L.P. 11/2007².

Riguardo le Zone della Rete Natura 2000 (Z328), si conferma la corretta individuazione in cartografia.

Con riferimento alle aree protette (Z316, Z317 e Z328), si ritiene importante riportarne i confini anche nelle tavole relative al sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale.

Si provvede a inserire le aree sopra citate nelle tavole relative al sistema insediativo

Di seguito alcuni rilievi puntuali riguardanti gli strati (layer) del PRG.

◆ *E103 “Zone agricole PUP art. 37”*

-si segnala l'errato rimando in legenda all'art. 54 delle norme di attuazione del PRG, che però si riferisce alle “Zone agricole di pregio PUP art. 38 [E104]”;

Si provvede a correggere

-parziale sovrapposizione con la Riserva locale istituita (ex biotopo) di Coredò: quanto normato relativamente alle aree agricole (E103) ai sensi dell'art. 37 del PUP potrebbe contrastare con quanto vietato nella suddetta riserva locale istituita, di cui all'art. 31 delle norme di attuazione del PRG³. Vista l'esiguità della superficie della Riserva locale si chiede di valutare una revisione dello strato in oggetto in modo tale da escluderla;

Sulla base delle valutazioni effettuate dal "Servizio sviluppo sostenibile ed aree protette" si confermano i vincoli previsti dalla zona di riserva locale anche se limitano (solo parzialmente) le attività di tipo agricolo.

-parziale sovrapposizione con il biotopo di interesse provinciale (Riserva naturale provinciale non istituita) “Forra di S. Giustina”: quanto normato relativamente alle aree agricole (E103) ai sensi dell'art. 37 del PUP potrebbe contrastare con quanto vietato dalle norme di salvaguardia di cui all'art. 46 L.P. 11/2007. Si chiede di valutare una revisione dello strato in oggetto in modo da escludere sovrapposizioni.

Si tratta di una previsione del PRG in vigore con sovrapposto il vincolo stabilito dal PUP. Eventuali modifiche di zona, che non rientravano negli obiettivi della variante, potranno essere valutati solo in occasione di una successiva variante di carattere generale dove i proprietari delle aree devono essere resi partecipi della richiesta di modifica.

Al fine di garantire la prevalenza della disciplina provinciale finalizzata alle misure di conservazione dei siti protetti si provvede ad integrare gli articoli delle zone agricole e boschive con un nuovo comma così declinato:

comma aggiunto all'art. 54:

4. Per le aree agricole sulle quali ricadono zone protette quali le riserve naturali provinciali e locali prevale la disciplina richiamata agli articoli 31 e 31bis delle presenti norme di attuazione.

comma aggiunto all'art. 55:

4. Per le aree agricole sulle quali ricadono zone protette quali le riserve naturali provinciali e locali prevale la disciplina richiamata agli articoli 31 e 31bis delle presenti norme di attuazione.

comma aggiunto all'art. 56:

9. Per le aree agricole sulle quali ricadono zone protette quali le riserve naturali provinciali e locali prevale la disciplina richiamata agli articoli 31 e 31bis delle presenti norme di attuazione.

comma aggiunto all'art. 58:

2. Per le zone ad elevata integrità sulle quali ricadono zone protette quali le riserve naturali provinciali e locali prevale la disciplina richiamata agli articoli 31 e 31bis delle presenti norme di attuazione.

comma aggiunto all'art. 59:

9. Per le aree a bosco sulle quali ricadono zone protette quali le riserve naturali provinciali e locali prevale la disciplina richiamata agli articoli 31 e 31bis delle presenti norme di attuazione.

-parziale sovrapposizione con la Zona Speciale di Conservazione IT3120060 “Forra di S. Giustina”: quanto normato relativamente alle aree agricole (E103) ai sensi dell'art. 37 del PUP potrebbe contrastare con quanto previsto dalle misure di conservazione del sito, approvate con D.G.P. 22 ottobre 2010, n. 2378 e s.m.. Si chiede di valutare una revisione dello strato in oggetto in modo da escludere sovrapposizioni o di integrare tali misure nelle norme di attuazione, in particolare con riferimento alle mitigazioni da introdurre per le coltivazioni specializzate⁴.

Si tratta di una previsione del PRG in vigore con sovrapposto il vincolo stabilito dal PUP. Eventuali modifiche di zona, che non rientravano negli obiettivi della variante, potranno essere valutati solo in occasione di una successiva variante di carattere generale dove i proprietari delle aree devono essere resi partecipi della richiesta di modifica.

◆ E104 “Zone agricole di pregio PUP art. 38”

-vista la parziale sovrapposizione con il perimetro della riserva locale non istituita coincidente con il lago posto a sud-ovest di Coredo, si suggerisce di cogliere l'occasione di riconfinare la riserva locale al fine di farne corrispondere il confine con l'effettiva superficie del lago e relative sponde e, di conseguenza, la revisione dello strato E104 che la circonda al fine di evitare sovrapposizioni. Si ricorda che nelle riserve locali individuate ma non ancora istituite vigono le norme di salvaguardia di cui all'art. 46, comma 5, l.p. n. 11/2007.

Si tratta di una previsione del PRG in vigore con sovrapposto il vincolo stabilito dal PUP. Eventuali modifiche di zona, che non rientravano negli obiettivi della variante, potranno essere valutati solo in occasione di una successiva variante di carattere generale dove i proprietari delle aree devono essere resi partecipi della richiesta di modifica.

◆ E109 “Zone agricole locali”

-parziale sovrapposizione con la riserva locale istituita (ex biotopo) di Coredo: quanto normato relativamente alle zone agricole locali (E109) potrebbe contrastare con quanto vietato nella suddetta riserva locale istituita, di cui all'art. 31 delle Norme di attuazione del PRG (vedi nota 3). Vista l'esiguità della superficie della Riserva locale si chiede di valutare una revisione dello strato in oggetto in modo da escluderla;

Si tratta di una previsione del PRG in vigore con sovrapposto il vincolo stabilito dal PUP. Eventuali modifiche di zona, che non rientravano negli obiettivi della variante, potranno essere valutati solo in occasione di una successiva variante di carattere generale dove i proprietari delle aree devono essere resi partecipi della richiesta di modifica.

-parziale sovrapposizione con il biotopo di interesse provinciale (Riserva provinciale non istituita) “Forra di S. Giustina”: quanto normato relativamente alle zone agricole locali (E109) potrebbe contrastare con quanto vietato dalle norme di salvaguardia di cui all'art. 46 L.P. 11/2007. Si chiede di valutare una revisione dello strato in oggetto in modo da escludere sovrapposizioni;

Si tratta di una previsione del PRG in vigore con sovrapposto il vincolo stabilito dal PUP. Eventuali modifiche di zona, che non rientravano negli obiettivi della variante, potranno essere valutati solo in occasione di una successiva variante di carattere generale dove i proprietari delle aree devono essere resi partecipi della richiesta di modifica.

-parziale sovrapposizione con la Zona Speciale di Conservazione IT3120060 “Forra di S. Giustina”: quanto normato relativamente alle zone agricole locali (E109) potrebbe contrastare con quanto previsto dalle misure di conservazione del sito approvate con D.G.P. 22 ottobre 2010, n. 2378 e s.m.. Si chiede di valutare una revisione dello strato in modo da escludere sovrapposizioni o di integrare tali misure nelle norme di attuazione, in particolare con riferimento alle coltivazioni specializzate (vd. Nota 4).

Si tratta di una previsione del PRG in vigore con sovrapposto il vincolo stabilito dal PUP. Eventuali modifiche di zona, che non rientravano negli obiettivi della variante, potranno essere valutati solo in occasione di una successiva variante di carattere generale dove i proprietari delle aree devono essere resi partecipi della richiesta di modifica.

Si evidenzia che nel verbale di conferenza di pianificazione conseguente alla adozione preliminare non sono evidenziate queste criticità relativamente alla sovrapposizione delle aree agricole con le zone di riserva locale e/o provinciale

◆ L102 “Discariche rifiuti solidi urbani”

-si propone di eliminare la sovrapposizione con lo strato Z316 “Biotopi di interesse provinciale” andando ad adeguare in riduzione lo strato L102.

Non è stato possibile riscontrare la sovrapposizione segnalata.

*1) “Le riserve locali (...) costituite da territori di limitata estensione d'interesse comunale, gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti morfologici, biologici ed ecologici, o da altre zone di rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale che si prestano a una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione.”2) “L'individuazione, la delimitazione, l'istituzione e l'eventuale revisione delle riserve locali sono disposte dai comuni interessati nell'ambito della procedura di definizione e di approvazione dei loro strumenti urbanistici, che definiscono anche i relativi vincoli di tutela.”3) Nella riserva locale istituita (ex biotopo) di Coredo: a) è vietato qualsiasi intervento di edificazione entro e fuori terra, modifica delle livellette naturali del terreno, realizzazione di infrastrutture o opere di urbanizzazione, reti, canali, scoli di qualsiasi genere; b) sono vietate piantagioni intensive per la frutticoltura, impianti con palificate, serre o tunnel di qualsiasi genere, recinzioni; c) è vietato lo spandimento di liquami con mezzi

meccanici o la realizzazione di qualsiasi deposito che possa generare inquinamento dell'aria; dell'acqua o del sottosuolo.

*d) è ammessa la coltivazione del fondo come arativo o seminativo. 4) Misura di conservazione IT3120060 "Forra di Santa Giustina": importante realizzare siepi con essenze eduli in grado di favorire molte specie ornitiche e di fungere da "barriere protettive" tra aree agricole circostanti e i settori di maggiore criticità del biotopo. Sarebbe inoltre utile pubblicizzare l'impiego presso i proprietari dei coltivi circostanti l'area protetta di modalità di coltivazione più rispettose dell'ambiente quali i metodi di agricoltura alternativi e/o biologici, la diversificazione delle specie coltivate e l'avvicendamento temporale delle colture sul terreno".

Nella tabella seguente sono riportate alcune proposte di riformulazione e relative note esplicative:

NdA Variante	Proposta di riformulazione	Note
Art. 26. Invarianti del PUP	Art. 26 Invarianti puntuali del PUP <i>corretto il titolo</i>	Si suggerisce di integrare con la specifica "puntuali". Fra le "invarianti del PUP" sono infatti comprese, fra le altre, anche le Zone Natura 2000 e i Biotopi di interesse provinciale che non risultano elencate nel presente articolo. <i>Si provvede a correggere</i>
3. Nella cartografia del Sistema Ambientale sono state individuate ed indicate con apposita simbologia due invarianti puntuali: -n.1: Forra di Santa Giustina, individuata da un punto georeferenziato, la cui perimetrazione è compresa nelle delimitazioni dell'omonimo Biotopo di interesse provinciale e del SIC cod.IT3120060;	3. Nella cartografia del Sistema Ambientale sono state individuate ed indicate con apposita simbologia due invarianti puntuali: - n.1: Forra di Santa Giustina, individuata da un punto georeferenziato, la cui perimetrazione è compresa nelle delimitazioni dell'omonimo Biotopo di interesse provinciale (Riserva naturale provinciale non istituita) e della omonima Zona Speciale di Conservazione (ZSC) codice IT3120060; <i>corretto l'articolo</i>	-Specifica in merito al biotopo di interesse provinciale oggetto dell'articolo che risulta "non istituito" (a differenza di quelli istituiti ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.P. 11/2007). - Sostituzione della denominazione SIC con quella di ZSC. <i>Si provvede a correggere</i>
Art. 27. Siti e zone della Rete Natura 2000	Art. 27. Zone della Rete "Natura 2000" (Z328) <i>corretto il titolo</i>	Si propone di eliminare la parola "siti" visto la presenza nel Comune di sole Zone Speciali di Conservazione. <i>Si provvede a correggere</i>
1.Nelle aree facenti parte del sistema Rete Natura 2000 indicate nelle tavole del Sistema Ambientale si applicano le disposizioni della L.P. 11/2007 e del regolamento concernente le aree protette provinciali dPP n. 50-157/2008.	1. Nelle aree facenti parte della Rete "Natura 2000" si applicano le disposizioni di cui al Capo II della L.P. 11/2007 e del regolamento attuativo DPP 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg., nonché le misure di conservazione Zone della Rete Natura 2000 del Trentino approvate con D.G.P. 22 ottobre 2010, n. 2378 e s.m. <i>corretto l'articolo</i>	-Si propone di eliminare il riferimento alle tavole del Sistema Ambientale vista la richiesta di inserimento anche nelle tavole relative al sistema insediativo produttivo e infrastrutturale. -Si propone integrazione con specifiche normative. <i>Si provvede a correggere</i>

<p>2. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.</p> <p>Nelle zone della rete "Natura 2000" si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché al DPR 357/97. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree "Natura 2000", ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/2007 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg. d.d. 03/11/2008, non si applicano le disposizioni del presente comma.</p>		<p>Si propone di eliminare, si ritiene sufficiente il rimando alla normativa provinciale di cui all'art. 27, comma 1, NdA</p> <p><i>Si provvede ad eliminare il comma</i></p>
<p>L'entrata in vigore dell'ultimo capoverso è regolata dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 3 agosto 2012, n.1660 "Articolo 15 del Decreto del Presidente della Provincia 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg.- Modifiche e integrazioni all'elenco dei tipi di progetto e di intervento che non presentano incidenza significativa su siti e zone della "Rete Natura 2000</p>		

<p>3. Fanno parte della Rete "Natura 2000" le seguenti zone: ZSC: Forra di Santa Giustina -Codice: IT 3120060 L'importanza del sito è dovuta alla grandiosità della forra e alla sua flora e vegetazione rupicola. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. Presenza di invertebrati dell'allegato II che indicano buona naturalità delle acque correnti. 4. ZSC: Valle del Verdes -Codice: IT 3120144 Sito di grande importanza per la presenza di boschi di abete bianco, in regressione su tutta la catena alpina. Nei differenti siti censiti, sono sviluppate associazioni diverse di abete bianco. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi</p>	<p>3. Fanno parte della Rete "Natura 2000" le seguenti zone: -ZSC Forra di Santa Giustina, Codice IT 3120060: l'importanza del sito è dovuta alla grandiosità della forra e alla sua flora e vegetazione rupicola. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. Presenza di invertebrati dell'allegato II che indicano buona naturalità delle acque correnti. -ZSC Valle del Verdes, Codice IT 3120144: sito di grande importanza per la presenza di boschi di abete bianco, in regressione su tutta la catena alpina. Nei differenti siti censiti, sono sviluppate associazioni diverse di abete bianco. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi</p>	<p>Si propone di eliminare il comma 4, inserendo la ZSC "Valle del Verdes" come punto elenco nel comma 3 <i>Si provvede a correggere</i></p>
<p><i>Art. 31. Riserve provinciali e locali</i></p>	<p><i>Art. 31 Biotopi di interesse provinciale (Z316)</i> <i>corretto il titolo</i></p>	<p>Si chiede di separare le tipologie di aree protette in due articoli separati <i>Si provvede a correggere</i></p>
<p>1. Le riserve locali si distinguono in Provinciali (RP Z316) e locali (RL Z317) e riguardano una serie di territori soggetti a particolare tutela ambientale e naturalistica ai sensi della L.P. 11/2007. Le Riserve locali e provinciali comprendo i territori comunemente già denominati come "biotopi" e/o "zone umide".</p>	<p><i>stralciato il comma</i></p>	<p>Formulazione errata, comma da eliminare. <i>Si provvede ad eliminare il comma</i></p>
<p>2. All'interno del territorio del comune di Predaia sono presenti le seguenti riserve locali per le quali si applicano le specifiche normative provinciali di tutela: - Forra di Santa Giustina. Biotopo non costituito compreso nella perimetrazione della ZSC; - Ampliamento della Rocchetta</p>	<p>1. All'interno del territorio del comune di Predaia sono presenti i seguenti Biotopi di interesse provinciale: -Forra di Santa Giustina; -Ampliamento della Rocchetta; non istituiti ai sensi dell'art. 35 della L.P. 11/2007 (Riserve naturali provinciali non istituite), per i quali si applicano le misure per la salvaguardia delle riserve di cui all'art. 46 della L.P. 11/2007. <i>corretto il comma</i></p>	<p>Cambio del numero di comma e riformulazione con inserimento riferimenti normativi. <i>Si provvede a correggere</i></p>

<p>3. Per tali aree protette si deve fare riferimento alle norme di salvaguardia previste dalla l.p. n. 14/86 che, in particolare, prevedono: a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo; b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno; c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse.</p>		<p>Si propone di eliminare, si ritiene sufficiente il rimando alla normativa provinciale di cui sopra. <i>Si provvede ad eliminare il comma</i></p>
	<p><i>Art. 31 bis Riserve locali (Z317)</i></p>	<p>Inserimento nuovo articolo per distinguere le aree protette di rilievo provinciale da quelle di rilievo comunale. <i>Si provvede ad inserire il nuovo articolo</i></p>
	<p>1. Il comune di Predaia individua le seguenti Riserve locali: -XXX; -...</p>	<p>Di queste solo la Riserva Locale (ex Biotopo) di Coredò risulta istituita, delle altre non si conosce la denominazione. Si suggerisce inoltre di provvedere all'istituzione delle tre solo individuate. <i>Si provvede ad inserire il comma</i></p>
<p>2. Riserva Locale -(ex Biotopo) di Coredò [Z317]. L'area ridisegnata nel 2019 al fine di adeguare i perimetri alla reale situazione dei luoghi, interessa le p.f. 117, 119, e 1005, 1004, 1005, 1023 1677/1 in C.C. Tavon. 5. Al suo interno sono vietati qualsiasi intervento di edificazione entro e fuori terra, modifica delle livellette naturali del terreno, realizzazione di infrastrutture o opere di urbanizzazione, reti, canali, scoli di qualsiasi genere. Sono vietate inoltre piantagioni intensive per la frutticoltura, impianti con palificate, serre o tunnel di qualsiasi genere, recinzioni. 6. E' ammessa la coltivazione del fondo come arativo o seminativo. E' vietato lo spandimento di liquami con mezzi meccanici o la realizzazione di qualsiasi deposito che possa generare inquinamento dell'aria, dell'acqua o del sottosuolo.</p>	<p>2. La Riserva Locale (ex Biotopo) di Coredò, interessa le pp. ff. 117, 119, e 1005, 1004, 1005, 1023, 1677/1 in C.C. Tavon. interessa le pp. ff. 117, 119, e 1005, 1004, 1005, 1023, 1677/1 in C.C. Tavon. Al suo interno: a) è vietato qualsiasi intervento di edificazione entro e fuori terra, modifica delle livellette naturali del terreno, realizzazione di infrastrutture o opere di urbanizzazione, reti, canali, scoli di qualsiasi genere; b) sono vietate piantagioni intensive per la frutticoltura, impianti con palificate, serre o tunnel di qualsiasi genere, recinzioni; c) è vietato lo spandimento di liquami con mezzi meccanici o la realizzazione di qualsiasi deposito che possa generare inquinamento dell'aria; dell'acqua o del sottosuolo. d) è ammessa la coltivazione del fondo come arativo o seminativo.</p>	<p>Riformulazione formale, non sostanziale, del comma. <i>Si provvede a correggere</i></p>

	<p>3. Nelle riserve locali individuate e non istituite si applicano le misure per la salvaguardia delle riserve di cui all'art. 46, comma 5, della L.P. 11/2007.</p> <p><i>Integrata la normativa</i></p>	<p>Comma valido per le altre tre riserve locali, a meno che non si proceda alla loro istituzione prevedendo per ciascuna (vista la loro diversa natura) un comma ad hoc che definisca i vincoli, analogamente a quanto fatto per la Riserva locale (ex biotopo) di Coredò.</p> <p><i>Si provvede ad inserire il comma</i></p>
--	---	---

Tutto ciò premesso, il parere sulla Variante al Piano regolatore generale del Comune di Predaia è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto in modo da risultare coerente con le norme vigenti e con le indicazioni sopra riportate.

• Aree agricole e aree agricole di pregio

Rispetto a quanto rilevato nel merito delle modifiche inerenti il sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio presenti sul territorio comunale, si richiama che la variante in esame prevede esclusivamente la ricognizione delle tutele paesaggistiche del territorio agricolo e boschivo presenti nelle norme e nelle cartografie dei PRG vigenti per ciascuno degli ex Comuni amministrativi confluiti nel Comune di Predaia

• Aree per piste da sci e impianti

Relativamente al sistema delle aree sciabili e degli impianti di risalita presenti sul territorio comunale di Predaia, il Servizio Impianti a fune e piste da sci ha riportato le proprie osservazioni nel parere trasmesso con nota prot. 131143 del 23.02.2021.

“Con riferimento alla nota prot. n. S013/2021/73521/18.2.2-2019-298 di data 3 febbraio 2021, lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, prende atto della modifica della destinazione d'uso delle particelle interessate dalle varianti n. c.34 e n. c.35 da “Area a pascolo-bosco e Area sciabile del PUP” a “Viabilità locale esistente”. Tali varianti, considerate “rettifiche cartografiche” su una situazione esistente, non mutano lo stato dei luoghi e pertanto, come peraltro già espresso in fase di prima adozione, non si rilevano elementi di contrasto. Si esprime pertanto parere favorevole all'adozione della variante definitiva al Piano regolatore generale. Preme comunque evidenziare che la sovrapposizione dei perimetri delle aree sciabili del PUP (shape file D208) non coincidono con quelli indicati nella variante al PRG in oggetto.

Al fine di meglio adeguare le previsioni si propone di mantenere i perimetri coma da pRG in vigore del Comune di Coredò in quanto recentemente già oggetto di una specifica variante puntuale in adeguamento al nuovo PAG5.

Per quanto riguarda il territorio del comune di Tres la modifica ed adeguamento della perimetrazione appare fattibile già in questa sede di variante.

• Sistema insediativo

Sistema della viabilità e dei parcheggi pubblici

Rispetto alle osservazioni formulate nel verbale n. 21/2021 in merito alla previsioni inerenti il sistema della viabilità e degli spazi a parcheggio, si prende atto dei chiarimenti in merito alla previsione c1, corrispondente a uno spazio a verde urbano esistente, in fregio alla viabilità provinciale, e in merito alla previsione c26, area a parcheggio per la quale l'accesso è possibile da un tratto di viabilità interna.

Nel merito delle previsioni c8, c58, c10, c11 e c12, l'Amministrazione comunale chiarisce che esse si configurino come “piccole modifiche, espressione di esigenze locali” introdotte su iniziativa pubblica.

In particolare, la variante c8 a Vervò viene motivata in quanto necessaria a limitare il passaggio veicolare all'interno del centro storico di Vervò. A sostegno di tale previsione devono in ogni caso essere forniti adeguati approfondimenti sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'opera, considerato il contesto di particolare valore percettivo, come già richiesto in fase di esame della prima adozione del piano.

La variante viene sostenuta e confermata dalla amministrazione comunale. Non si prevede di realizzare un'opera che possa stravolgere l'assetto agricolo della zona in quanto il tracciato segue tratturi esistenti e confini di proprietà al fine di arrecare il monore danno possibile alle coltivazioni.

Il traffico che transiterà lungo l'arteria sarà prevalentemente caratterizzato da mezzi dedicati alle stesse coltivazioni agricole, garantendo la messa in sicurezza dell'area urbana storica di Vervò che stante. Infatti il transito di questi mezzi all'interno dell'abitato creano situazioni oggettive di pericolo per le quali si rende necessario intervenire verificato che non risulta possibile, oltretutto maggiormente oneroso, mettere in sicurezza i tracciati stradali interni all'insediamento storico stesso.

Il tracciato stradale segue il profilo leggermente acclive dei terreni esistenti, la pendenza media si aggira sul 7-8% con pendenza massimo nel primo tratto del 10%. Non si prevedono particolari opere d'arte.

Il tracciato inoltre, essendo il traffico di carattere esclusivamente locale, permette l'accesso lungo tutto il percorso ai terreni agricoli frontistanti, non rendendo necessaria una duplicazione della viabilità e nemmeno una concentrazione degli accessi.

Il tratto viario introdotto dalla previsione c58 a Segno è stato leggermente traslato verso nord, rispetto a quanto proposto in prima adozione, in accoglimento dell'osservazione n. 9.

In merito alla variante puntuale c11 si evidenzia che devono essere recepite correttamente le previsioni introdotte con la variante al PRG, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 920/2014, riportando inoltre la rappresentazione di tutto il tratto più a monte.

Si provvede a rappresentare tutto il tratto di strada

• Nuove previsioni urbanistiche di interesse pubblico

Con l'adozione definitiva del piano è stata ridotta la superficie dell'area per "impianti sportivi all'aperto", di cui alla previsione c3 a Vervò, su cui si prevede la realizzazione "di un campo di atterraggio scuola di volo per droni e modellismo", ripristinando la destinazione a bosco. Si chiedono chiarimenti nel merito delle controdeduzioni, specificando in maniera puntuale cosa si intenda con "un minimo di servizi necessari" per i fruitori dell'area, di cui è ammessa la realizzazione.

• Strumenti attuativi della pianificazione

Con l'adozione definitiva viene confermato il termine temporale quinquennale disposto in relazione per la previsione c55 relativa a un'area per insediamenti produttivi assoggettata a piano attuativo, rettificando l'articolo 64, comma 2.

• Stralcio di aree destinate all'insediamento

Si prende atto di quanto riportato nel documento di controdeduzione adottato in via definitiva, in cui viene riportato che "le aree oggetto di stralcio della capacità insediativa non sono state utilizzate a fini edificatori", assicurando che le destinazioni proposte, a verde privato o ad area agricola, siano conformi allo stato dei luoghi e coerenti con le modalità insediative del territorio comunale. A integrazione di questo, si rende necessario che sia verificato che non siano presenti manufatti sulle aree interessate da stralcio, come già richiesto nel verbale n. 41/2020.

In adozione definitiva sono state accolte alcune osservazioni presentate da privati, che hanno portato ad ulteriori varianti puntuali, conseguenti allo stralcio delle capacità insediative ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015. Tali modifiche, individuate cartograficamente e numerate come ulteriori varianti puntuali, rispondono agli stessi criteri sottesi alle scelte urbanistiche perseguite con l'adozione preliminare del piano in esame. Si richiede anche in questo caso che sia verificato che non siano presenti manufatti sulle aree interessate dalle modifiche urbanistiche.

In alcuni casi, deve essere introdotto anche cartograficamente il tematismo specifico, che evidenzia il vincolo decennale di inedificabilità, necessario se tali stralci sono condotti ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015 (varianti V70, V71, V75).

Integrato lo shape Z610

Sistema delle attrezzature turistico ricettive. Disciplina per gli alloggi per tempo libero e vacanza.

Con l'adozione definitiva viene stralciata la previsione c39 per una nuova zona a campeggio a Coredò, recependo l'osservazione presentata dall'ASUC di Coredò. Relativamente alle norme di attuazione, vengono apportate le modifiche e le integrazioni richieste nel verbale n. 41/2020, che interessano gli articoli 39, 40 e 41.

E' stata poi aggiornata la tabella riassuntiva di cui all'articolo 90 delle norme di attuazione, introducendo i valori corretti relativi al contingente di alloggi per tempo libero e vacanze assegnato ai cinque ex Comuni.

◆ Adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali

Con l'adozione definitiva gli ampliamenti ammessi per l'edificato esistente sono stati convertiti in termini di superficie, adeguando di conseguenza la relazione illustrativa. E' stata poi introdotta la possibilità "di recuperare comunque il piano sottotetto a fini abitativi, indipendentemente dal limite della percentuale di SUN". Sia chiarito se tale scelta urbanistica, introdotta in adozione definitiva, derivi dall'accoglimento di osservazioni.

Aree produttive e aree estrattive

Relativamente al sistema delle aree estrattive, il Servizio Industria, Ricerca e minerario ha fornito in data 22.02.2021, prot. 127312, il seguente parere di competenza.

"(...) Considerato il precedente parere espresso con nota prot. n. 209872 di data 15 aprile 2020, vista la documentazione presentata si esprimono le seguenti osservazioni.

◆ SETTORE INDUSTRIA

Rispetto alla prima adozione nella perimetrazione delle aree produttive sono state effettuate alcune variazioni marginali che non incidono sull'impianto generale e due interventi significativi che riguardano lo stralcio dell'area di Tres (v49) e l'inserimento verso sud dell'ampliamento dell'area di Mollaro (V82). Nel primo caso si tratta della cancellazione totale dell'area, già interessata da un notevole ridimensionamento effettuato in prima adozione. La zona, su richiesta dell'allora comune di Tres, era stata oggetto negli anni passati di uno studio da parte del Servizio Industria per un possibile intervento diretto della Provincia. Le risultanze, sia in termini di costi di urbanizzazione che di interesse da parte di aziende locali per un possibile insediamento, ne avevano però sconsigliato l'intervento, si concorda pertanto con lo stralcio effettuato.

Confermata la variante v49

Per quanto riguarda l'area di Mollaro si tratta di un adeguamento al PTC stralcio aree produttive del settore secondario, approvato in maniera definitiva dalla Giunta provinciale con deliberazione nr. 188 di data 12 febbraio 2021. Relativamente alla cartografia si riscontra coincidenza fra i due strumenti.

Confermata la variante v82

Per quanto riguarda le Norme di Attuazione, oggetto di rilievo nel precedente parere, si rileva quanto segue:

-art. 44: mancano i rinvii alla normativa provinciale relativamente alle attività permesse e alla possibilità di realizzazione di unità insediative collegate con la produzione (art. 33 delle norme di attuazione del PUP, art. 118 della l.p. n. 15/2015 e Titolo IV Capo II del regolamento urbanistico edilizio provinciale).

Va inoltre inserito un apposito comma riguardante la nuova area di progetto individuata a sud dell'esistente zona di Mollaro che recepisca quanto previsto nell'art. 4 delle norme di attuazione del PTC recentemente approvato;

-art. 68 srn 2: il riferimento al regolamento urbanistico edilizio provinciale dovrà essere corretto nella numerazione e integrato con l'indicazione del titolo, oltre che del capitolo.

Corretti gli art. 44 e 68

◆ SETTORE MINIERE

Per quanto di competenza, nel dare atto che in sede di conferenza di servizi di data 15 aprile 2020 sono state recepite le osservazioni indicate nella sopracitata nota prot. n. 209872 del 15 aprile 2020, si esprime parere favorevole all'adozione definitiva della variante del PRG con le seguenti precisazioni:

-le sistemazioni finali previste dal progetto di cava devono risultare compatibili con le zonizzazioni attribuite alle aree estrattive "Bouzen" e "Pozze Longhe";

-lo stralcio dell'area estrattiva "Prediere" deve essere effettuato sulla base della perimetrazione individuata dal vigente Piano cave.

Si provvede a correggere

Si ricorda che la situazione aggiornata della perimetrazione delle aree estrattive individuate dal Piano cave è consultabile sul sito: www.minerario.provincia.tn.it.

Sistema della viabilità

Il Servizio Gestione strade e il Servizio Opere stradali e ferroviarie hanno fornito il seguente parere di competenza, trasmesso con nota prot. 97751 dd 11 febbraio 2021.

"(...) Richiamato quanto già evidenziato nel precedente parere prot. 129127 di data 25.02.2020 e per quanto di competenza, si esprime il seguente parere alla pratica in oggetto, subordinato alle sottostanti prescrizioni e raccomandazioni:

-In merito a tutte le varianti che insistono lungo le viabilità di competenza provinciale (S.P. 13 "della Predaia", S.P. 13 dir Dardine "della Predaia diramazione Dardine", S.P. 13 dir Vervò "della Predaia diramazione

Vervò", S.P. 7 "di Coredo", S.S. 43 "della Valle di Non") e che comportano nuove edificazioni o variazioni sostanziali, si prescrive di rispettare i vincoli dettati dalla normativa vigente in materia di fasce di rispetto stradale, come specificato nei paragrafi successivi. Per quanto riguarda l'accessibilità, si prescrive di mantenere invariata la situazione esistente senza creare nuovi innesti sulla viabilità di competenza provinciale.

-In merito alla variante C31 (strada locale di potenziamento) si rileva che la stessa interferisce marginalmente con la S.S. 43 "della Valle di Non". A tal proposito, si prescrive che il potenziamento della viabilità locale non dovrà comportare manomissioni o alterazioni del sottopasso alla S.S. 43 che possano rendere più difficoltosa la manutenzione o pregiudicarne la funzionalità e la conservazione in efficienza nel tempo.

-In merito alla variante C17 (nuova rotatoria), si segnala che lo svincolo a rotatoria proposto al km. 7,250 circa della S.P. 7 "di Coredo", non è previsto nel PUP, né negli strumenti pianificatori degli scriventi Servizi. Considerato che la nuova viabilità ricade all'interno della fascia di rispetto stradale si invita ad approfondire la soluzione progettuale, prendendo contatti in primis con il Servizio Gestione Strade, già a partire dalla fase di progettazione preliminare. Vista l'attuale pendenza della strada provinciale, si raccomanda di studiare un sistema idoneo alla captazione e smaltimento delle acque meteoriche.

Verificata la fattibilità di un intervento di potenziamento senza necessità di inserire una nuova rotatoria si provvede a modificare la previsione mantenendo un semplice simbolo di potenziamento della viabilità esistente.

-In merito alla variante C5 (strada di progetto), si segnala che la nuova viabilità, non è prevista nel PUP, né negli strumenti pianificatori degli scriventi Servizi. Si rileva che la nuova viabilità proposta, prevede un nuovo innesto con la S.P. 13 "della Predaia" di competenza provinciale. A tal proposito, si invita l'Amministrazione comunale ad approfondire se del caso, già a partire dalla fase preliminare della progettazione dell'intervento, anche gli aspetti relativi al nuovo innesto con la viabilità provinciale, in modo da individuare soluzioni compatibili con le disposizioni poste dalle norme tecniche di settore ed in particolare dal Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992 n. 285) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495). Si ricorda infine che la soluzione tecnica, oltre a rispettare le norme del codice della strada, dovrà acquisire i necessari nulla-osta o autorizzazione di competenza del Servizio Gestione Strade e secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

-In merito alle variante C51 (viabilità locale di potenziamento) si rileva che la stessa interferisce con la S.P. 13 "della Predaia" di competenza provinciale. Per quanto riguarda l'innesto con la viabilità provinciale, si prescrive di mantenere inalterata l'attuale conformazione. Eventuali modifiche ed allargamenti, dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Gestione Strade.

-In merito alle variante C8 (strada locale di progetto) si rileva che la stessa interferisce con la S.P. 13 "della Predaia" in loc. Tres di competenza provinciale. Per quanto riguarda l'innesto con la viabilità provinciale, si prescrive di mantenere inalterata l'attuale conformazione. Si ricorda che la soluzione tecnica, oltre a rispettare le norme del codice della strada, dovrà acquisire i necessari nulla-osta o autorizzazione di competenza del Servizio Gestione Strade e secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

-In merito alle varianti V41 (riduzione zona residenziale), C57 (inserimento CRM) e n. C74A (sportivo all'aperto) si rilevano che le stesse interferiscono la S.P. 13 "della Predaia" in loc. Vervò. Per quanto riguarda l'edificazione si raccomanda di rispettare la normativa vigente, di cui al successivo comma. Infine per quanto riguarda l'accessibilità, si prescrive di mantenere inalterata la situazione attuale senza creare nuovi innesti.

-In merito alla variante V79 (zona mista artigianale/commerciale con GSV) si rileva che la stessa ricade a ridosso della rampa di accesso alla rotatoria "Mollaro" sulla S.S. 43 di competenza provinciale. Considerato la destinazione urbanistica della nuova area e il possibile impatto con l'arteria stradale, si prescrive di rispettare la normativa in materia di fasce di rispetto stradale, come specificato nei paragrafi successivi, mantenendo inalterata l'accessibilità esistente.

-In merito alle varianti C28 (zona produttiva), C82 (zona produttiva del settore secondario), C58 (nuova viabilità di progetto) e V9 (agricolo locale) si fa presente che tali aree si trovano a ridosso della "Ciclovía della Val di Non" in loc. Mollaro. A tal proposito, si invita l'Amministrazione comunale ad approfondire la soluzione progettuale degli interventi, ponendo attenzione al rispetto e salvaguardia dell'utenza ciclistica. Per eventuali informazioni, si chiede di contattare il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie -Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali della P.A.T.

-Si chiede di aggiornare gli elaborati grafici, inserendo la pista ciclopedonale di interesse provinciale esistente dalla loc. Dermulo fino alla loc. Sabino. Tale pista ciclopedonale è presente per alcuni tratti nelle tavole di piano come pista ciclabile di progetto. In realtà, la stessa è stata ultimata nel 2018 ed è codificata come Ciclovía della val di Non (CV TN11 val di Non). Secondo la Legge 2/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" tale infrastruttura si configura gerarchicamente come rete ciclabile regionale (art. 5 comma 2).

Sulla base delle indicazioni si è provveduto a stralciare lo shape F421 sostituendolo con lo shape F420 ciclabile esistente, oltre che cancellare il vecchio tracciato poligonale F448 che risultava presente nelle tavole del PRG di Taio.

Per il tratto richiesto da Dermulo a loc. Sabino non si è potuto procedere con l'inserimento in quanto il dato shape in quanto anche il servizio provinciale, appositamente contattato non è stato in grado di fornire l'aggiornamento richiesto.

-In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovata con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427

d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Si rappresenta inoltre che per le strade statali e provinciali le fasce di rispetto dovranno risultare conformi a quanto previsto dalla delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 e ss.mm. già citate in precedenza. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopracitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

-Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

-Per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio".

◆ Tutela dell'aria, del suolo, dell'acqua

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, per quanto di competenza, ha fornito il seguente parere con nota prot. 111500 del 16 febbraio 2021.

"La variante il oggetto è stata analizzata controllando il recepimento delle indicazioni fornite in prima adozione che risultano essere state accolte correttamente compreso il rimando alla normativa ambientale nelle norme di attuazione del PRG. Per quanto riguarda le varianti aggiuntive sono state analizzate le matrici ambientali di competenza della scrivente Agenzia e non si sono riscontrati motivi ostativi alla formulazione di un parere positivo alla adozione definitiva al PRG del Comune di Predaia".

◆ Beni architettonici, beni storico-artistici, beni archeologici

Con parere prot. 132575 del 24.02.2021 la Soprintendenza per i Beni culturali ha trasmesso le osservazioni di competenza in merito al piano in esame adottato in via definitiva.

"Con riferimento alla nota di codesto rispettabile Servizio -Vostro prot. n. S013/18.2.2-2019-298/FB -di data 03 febbraio 2021 prot. 73521, visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* si evidenzia quanto segue.

◆ Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Non sono state sostanzialmente recepite le indicazioni espresse nel parere inoltrato in occasione della prima adozione, prot. n. 227601 di data 24.04.2020, a eccezione di quanto rilevato per gli articoli 66 e 68, che in sede di adozione definitiva sono stati completamente stralciati, per l'art. 105 che è stato sostituito da un semplice rimando alle norme del PRGIS, e al Srn.13, che ha cambiato completamente oggetto, non interessando più il Centro Storico di Tavon ma individuando un'area per bacino irriguo a Segno.

In cartografia non sono state corrette le aree sottoposte a vincolo di tutela indiretta relativamente al Santuario di San Romedio, alla chiesa del Ritrovamento della Croce antica a Coredò e alla Chiesa della Madonna del Rosario di Taio. Si è inoltre riscontrata una differenza tra le informazioni contenute negli shape files e la cartografia stampata: ad esempio a Priò, la chiesa di San Michele Arcangelo è presente nella tavola A05 Ambientale Sc.5000, ma non nello shape file Z301_P, pur essendo soggetta a vincolo diretto. Inoltre, non sono stati inseriti – contrariamente a quanto dichiarato a pag. 38 dell'allegato "Recepimento prescrizioni e controdeduzioni" -gli shape files Z318_N "Singolo elemento storico culturale non vincolato" e Z327_P

“Elemento storico culturale non vincolato -poligonale”, relativamente ai beni che devono essere sottoposti a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice -in quanto hanno vista riconosciuta la “presenza di interesse” ai sensi della L. 1089/39 o perchè soggetti all'art. 11 del Codice (ad esempio la chiesa di S. Marco evangelista a Mollaro o la canonica di Torra, individuata dalla p.ed. 108 C.C. Torra).

Si richiede pertanto nuovamente un controllo puntuale dei beni vincolati dal Codice e la loro corretta trasposizione nelle tavole di piano, seguendo gli shape file dettati dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 1227 dd. 22.07.2016 e ss.mm.. Se non si è già provveduto, per l'acquisizione dell'elenco aggiornato dei beni vincolati e tipologie di vincolo, si invita a prendere contatto con il signor Pietro Dalprà del settore Catalogo della Soprintendenza, tramite richiesta via e-mail all'indirizzo istituzionale pietro.dalpra@provincia.tn.it (tel. 0461-496631).

Si prevede ad aggiornare i dati relativi ai Beni culturali

Si ribadisce la necessità e l'opportunità di adeguare le norme di attuazione e la cartografia secondo le indicazioni già espresse in sede di prima adozione.

◆ Per gli aspetti relativi ai beni storico-artistici

Dalla verifica tra quanto indicato nel parere di data 24/04/2020 prot. n. 227601 e quanto modificato con l'adozione definitiva si rileva quanto segue:

1. Non è stata recepita l'osservazione relativa alla normativa provinciale (Legge Provinciale 17 febbraio 2003, n. 1-Legge provinciale sui beni culturali). Il comma 6 dell'articolo 28 andrebbe riformulato in maniera corretta: *“Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004, le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico he siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale”.*

Corretto

2. Le norme di attuazione non riportano né i “beni architettonici e artistici rappresentativi” esistenti sul territorio comunale, né i “beni ambientali” citati e descritti nell'allegato D (Elenchi d'invarianti) del PUP (aggiornato ad ottobre 2009), ovvero:

. tra i Beni architettonici e artistici rappresentativi:

T103 – San Romedio (pagina 73)

T104 – Palazzo Nero a Coredo (pagina 73)

T105 – Castel Brughier “Bragher” (pagina 73)

T312 – Chiesa di Sant'Eusebio eremita a Torra (pagina 84)

T313 – Chiesa di San Marcello papa a Dardine (pagina 84)

T314 – Ruderi Romitaggio Santa Giustina, p.f. 951/1 C.C. Dermulo (pagina 84)

•T388 – Chiesa di San Martino a Vervò (pagina 88) tra i Beni ambientali: 035 – Chiesa di San Martino a Vervò, “uno dei luoghi più pittoreschi e paesaggisticamente interessanti del Trentino” (pagina 92) 133 – Case di Gio Ponti presso la Centrale di Santa Giustina a Taio (pagina 97)

141 – Centrale idroelettrica di Santa Giustina a Taio (pagina 97) 141 – Casa del Custode della diga di Santa Giustina a Taio (pagina 98)

E' stato introdotto il comma 2 dell'articolo 26 delle norme di attuazione con un richiamo a tali elenchi riportati nel PUP:

La relazione del PUP riporta gli elenchi dei beni architettonici e storici rappresentativi ed ambientali. La cartografia di PRG riporta in forma ricognitiva tali beni considerando che lo stesso elenco non è esaustivo rispetto ai beni concretamente oggetto di vincolo come stabilito dal D.Lgs. 42/2004. Per i beni vincolati si rinvia al successivo articolo 28.

Si conferma il testo già adottato definitivamente in quanto essendo l'elenco, per stessa ammissione delle norme e della relazione del PUP, “non esaustivo” si ritiene che la replicazione di tale elenco costituisca una duplicazione normativa che non risulta coerente con le eccezioni previste al comma 6, art. 17 della L.P. 15/2015.

◆ Beni archeologici

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto”.

* **Norme di attuazione**

Il testo delle norme di attuazione adottato in via definitiva è stato modificato e integrato recependo parzialmente le indicazioni formulate in occasione della valutazione della prima adozione. A integrazione di quanto rilevato ai paragrafi precedenti, si evidenzia quanto segue.

In via generale, si richiama l'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015, dove è disposto che "nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione disciplinano unicamente gli aspetti demandati dalla normativa provinciale in materia di urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento o di strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi".

Si richiama altresì che in data 12 febbraio 2021, con deliberazione della Giunta provinciale n. 188, è stato approvato il Piano stralcio per le aree produttive della Comunità della Valle di Non, rispetto al quale deve essere assicurata la coerenza della disciplina attuativa del PRG.

Rispetto ai singoli articoli delle norme di attuazione, adottate in via definitiva, si rileva che permangono in via diffusa molte incongruenze e imprecisioni. Al fine di apportare le necessarie correzioni, predisponendo un testo normativo coerente con le disposizioni provinciali in materia di urbanistica, si sollecita un confronto puntuale tra l'Amministrazione comunale, il progettista del PRG, e l'Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio.

Si è provveduto ad effettuare un ricognizione ulteriore cercando di eliminare quanto richiamato. Purtroppo essendo la normativa molto vasta e soprattutto la difficoltà di uniformare cinque piani estremamente diversi sia per contenuti, che per obiettivi, che per epoca di approvazione rimane elevatissima.

Solo con la approvazione del presente testo, che permetterà di cancellare le vecchie norme, sarà possibile avviare un periodo di applicazione univoca della norma, eliminando la verifica di doppia conformità urbanistica del piano in vigore e del piano adottato, durante il quale si potranno verificare i benefici in termini di semplificazione e celerità.

* **Parere di data 31/08/2021**

• **integrazioni introdotte in adeguamento del parere tecnico di data 31/08/2021**

La documentazione di piano modificata e integrata, trasmessa dal Comune di Predaia, è oggetto del presente parere, con il quale si evidenziano le ulteriori modifiche e le integrazioni che devono necessariamente essere eseguite al fine dell'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale.

Note generali: cartografia, dati in formato shapefiles

Si prende atto che la maggior parte delle osservazioni volte ad assicurare una corretta rappresentazione cartografica del piano in esame sono state condivise dall'Amministrazione comunale, che ha provveduto a modificare le tavole cartografiche e gli atti compresi nella documentazione di piano.

Rimangono tuttavia da risolvere alcune incongruità e alcuni errori materiali, rilevati anche come elementi di incoerenza rispetto a quanto riportato nella relazione di controdeduzione che accompagna il piano in oggetto.

Rispetto alla rappresentazione della rete viaria, la variante C83 relativa alla viabilità di accesso da sud all'abitato di Vion appare corretta nella tavola in PDF, ma rimane errato il dato shape fornito.

E' stato corretto la shape in quanto erroneamente erano inserite due varianti con la stessa numerazione.

E' stato corretto quindi l'elaborato con la numerazione varianti (ora compare la c84 al posto della c82 relativamente alla viabilità provinciale esistente in sostituzione della viabilità locale di potenziamento che conduce a Vion.

In legenda, si riscontrano ancora alcune incoerenze relativamente agli articoli posti a riferimento delle "Aree intensive per aziende del settore primario".

Si è proceduto con la rettifica del punto indicato e nel contempo si è provveduto ad effettuare un ulteriore controllo di tutte le definizioni e riferimento ai singoli articoli delle NdA al fine di renderle uguali.

E' stata corretta la denominazione delle aree di protezione paesaggistica, con i relativi cartigli, nella legenda del sistema insediativo, ma rimane da apportare la medesima correzione nella legenda del sistema ambientale.

Si è provveduto ad effettuare la correzione nella legenda del sistema ambientale

E' stata corretta la rappresentazione a destinazione agricola di alcune particelle sull'ex territorio di Tres (pf. 1608 e limitrofe, p.f. 1666/2 CC Tres), ma il corrispondente dato shape è rimasto errato.

Si è provveduto ad effettuare la correzione dei dati shape

Rispetto a quanto richiesto dal Servizio Conservazione della Natura nel parere di competenza relativo all'adozione definitiva del piano, rimane da individuare il perimetro del biotopo di interesse provinciale (file shape Z316) relativo alla "Forra di Santa Giustina". A differenza di quanto riportato nel documento di controdeduzioni, le riserve locali sono state individuate solo sulla cartografia del sistema ambientale, e non nel sistema insediativo.

Si è provveduto a rendere visibile anche nelle stampe del sistema insediativo lo shape z317 Riserve naturali provinciali e Z316 Riserve naturali locali.

In via generale, è stata confermata la rappresentazione del sistema delle aree agricole, delle aree agricole di pregio e delle aree agricole locali, anche laddove erano stati evidenziati casi di sovrapposizione rispetto al perimetro di aree protette. In merito a tale aspetto l'amministrazione comunale ha chiarito che tali sovrapposizioni sono generate dall'interferenza tra vincoli del Piano urbanistico provinciale e previsioni urbanistiche presenti nei PRG vigenti, rinviando a una futura variante specifica la ridefinizione della zonizzazione. A tal proposito, si richiama in ogni caso la prevalenza della disciplina provinciale finalizzata alle misure di conservazione dei siti protetti.

Condividendo l'osservazione, ma non essendo possibile modificare la destinazione d'uso delle zone come previste dal PRG in vigore, si procede con evidenziare la prevalenza all'interno delle norme di zona interessate dalle aree protette.

comma aggiunto all'art. 54:

4. Per le aree agricole sulle quali ricadono zone protette quali le riserve naturali provinciali e locali prevale la disciplina richiamata agli articoli 31 e 31bis delle presenti norme di attuazione.

comma aggiunto all'art. 55:

4. Per le aree agricole sulle quali ricadono zone protette quali le riserve naturali provinciali e locali prevale la disciplina richiamata agli articoli 31 e 31bis delle presenti norme di attuazione.

comma aggiunto all'art. 56:

9. Per le aree agricole sulle quali ricadono zone protette quali le riserve naturali provinciali e locali prevale la disciplina richiamata agli articoli 31 e 31bis delle presenti norme di attuazione.

comma aggiunto all'art. 58:

2. Per le zone ad elevata integrità sulle quali ricadono zone protette quali le riserve naturali provinciali e locali prevale la disciplina richiamata agli articoli 31 e 31bis delle presenti norme di attuazione.

comma aggiunto all'art. 59:

9. Per le aree a bosco sulle quali ricadono zone protette quali le riserve naturali provinciali e locali prevale la disciplina richiamata agli articoli 31 e 31bis delle presenti norme di attuazione.

Permane la sovrapposizione tra il dato shape Z316 relativo al biotopo di interesse provinciale “La Rocchetta”, rispetto al dato shape “L102” che individua la discarica rifiuti solidi urbani.

La sovrapposizione è dovuta alla importazione dei dati forniti dai rispettivi servizi provinciali.

Non risulta possibile modificare il perimetro dell'area che ancora risulta essere presente nel piano provinciale di gestione dei rifiuti del 2014.



Si provvede ad integrare comunque l'articolo 31.

comma aggiunto all'art. 49:

9. Si evidenzia che l'area ricade in parte residuale all'interno della riserva provinciale La Rocchetta dove prevale la disciplina richiamata all'articolo 31 delle presenti norme di attuazione.

A9.2 Impianto di recupero della discarica “Isle” di Taio con produzione di C.S.S. - combustibile e Centro Integrato – Presso la discarica di Taio.

Inquadramento generale



Il perimetro del biotopo di interesse provinciale “La Rocchetta” non è riportato in cartografia.

Si provvede a riportare in cartografia e shape il perimetro della riserva provinciale La Rocchetta


Relativamente all'area estrattiva “Prediere”, interessata dalla variante c48, si evidenzia che è stato corretto solo il perimetro riportato sulla tavola V2 di raffronto, mentre nella tavola B12

la zonizzazione non è indicata.

L'area estrattiva Prediere non rientra nella tavola B2 del Sistema insediativo, ma è rappresentata in maniera corretta nella tavola B12 scala 1:5.000. Il perimetro è stato reinserito con il codice L108 che si sovrappone alle destinazioni boschive ed agricole.

L'Amministrazione Comunale, prima di stralciarla dal PRG, provvederà a richiedere la modifica del piano cave provinciale.

Deve essere assicurata la coerenza con il piano per i centri storici del Comune di Predaia, in corso di approvazione, relativamente alla modifica delle previsioni oggetto della variante C17, che introduceva una nuova rotatoria sulla S.P. 7 “di Coredò”, stralciata in seguito al recepimento delle osservazioni formulate dal Servizio Opere stradali in merito all'adozione definitiva del piano in esame. In entrambi gli strumenti di pianificazione tale tratto stradale deve essere indicato come “di potenziamento”.



Rappresentazione tavole PRG scala 1:2.000 da riportare anche nelle tavole della Variante Centri Storici in corso di approvazione.

Non appare recepita la richiesta di aggiornare gli elaborati grafici riportando la pista ciclopeditonale di interesse provinciale da Dermulo alla località Sabino, da indicare come esistente (corrisponde alla ormai ultimata “Ciclovía della val di Non”).

Sulla base delle indicazioni si è provveduto a stralciare lo shape F421 sostituendolo con lo shape F420 ciclabile esistente, oltre che cancellare il vecchio tracciato poligonale F448 che risultava presente nelle tavole del PRG di Taio.

Per il tratto richiesto da Dermulo a loc. Sabino non si è potuto procedere con l'inserimento in quanto il dato shape in quanto anche il servizio provinciale, appositamente contattato non è stato in grado di fornire l'aggiornamento richiesto.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla Soprintendenza per i beni culturali in merito all'adozione definitiva del piano, si rileva che la legenda cartografica deve riportare il tematismo Z327_P “Elemento storico culturale non vincolato – poligonale”, che è comunque stato correttamente inserito in cartografia.

Si è provveduto ad inserire in legenda il tematismo Z327

Devono poi essere individuati cartograficamente e ripresi nel testo delle norme di attuazione i seguenti “Beni architettonici e artistici rappresentativi”:

T103 – San Romedio, T105 – Castel Brughier “Bragher”, T312 – Chiesa di Sant'Eusebio eremita a Torra, T313 – Chiesa di San Marcello papa a Dardine
Presente nelle tavole integrate con i temi Z301 Z302 Z303 Z318 Z327 e

relativi shape

T104 – Palazzo Nero a Coredo

Non risulta vincolato come bene storico culturale sulla base dei dati forniti dalla soprintendenza dei beni culturali della PAT.

T314 – Ruderer Romitaggio Santa Giustina, p.f. 951/1 C.C. Dermulo

Il bene non rientra più negli elenchi forniti dalla soprintendenza beni culturali. Inoltre la p.f. 951/1 non risulta presente in CC. Dermulo

Devono essere invece solo citati nelle norme di attuazione (perché presenti in cartografia) il “Bene architettonico e artistico rappresentativo” corrispondente alla T388 – Chiesa di San Martino a Vervò, e i seguenti Beni ambientali:

035 – Chiesa di San Martino a Vervò 133 -Case di Gio Ponti presso la Centrale di Santa Giustina a Taio 141 – Centrale idroelettrica di Santa Giustina a Taio 141 – Casa del Custode della diga di Santa Giustina a Taio.

Si provvede ad inserire i riferimenti nelle norme di attuazione art. 26 delle NdA.

comma aggiunto all'art. 54:

◆ *Elenco non esaustivo dei beni ambientali e beni architettonici rappresentativi*

I seguenti beni architettonici rappresentativi individuati dalle tavole e relazione del PUP risultano inseriti in cartografia con il cartiglio Z301 in quanto ancora oggi oggetto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

T103 – San Romedio

T105 – Castel Brughier “Bragher”

T312 – Chiesa di Sant'Eusebio eremita a Torra

T313 – Chiesa di San Marcello papa a Dardine

T388 – Chiesa di San Martino a Vervò

I seguenti beni architettonici rappresentativi individuati dalle tavole e relazione del PUP non risultano inseriti in cartografia in quanto non compresi negli elenchi aggiornati dei beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

T104 – Palazzo Nero a Coredo

T314 – Ruderer Romitaggio Santa Giustina,

I seguenti beni ambientali individuati dalle tavole e relazione del PUP risultano riportati in cartografia di PRG con lo shape Z322 e Z321

035 – Chiesa di San Martino a Vervò

133 – Case di Gio Ponti presso la Centrale di Santa Giustina a Taio

141 – Centrale idroelettrica di Santa Giustina a Taio

141 – Casa del Custode della diga di Santa Giustina a Taio.

Verifica preventivo del rischio idrogeologico

In merito a quanto emerso in sede di Conferenza di servizi per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità, tenutasi in data 23 febbraio 2021, si osserva quanto segue:


Si richiama quanto osservato dal Servizio Foreste in merito alla modifica C15, che richiedeva l'individuazione della zona interessata dalla variante come “area a bosco” anziché come “area agricola di pregio”, dal momento che la destinazione ad “area a agricola di pregio” entrerà automaticamente in vigore a seguito della conclusione della procedura di cambio di coltura. Si richiedono aggiornamenti nel merito.

Si provvede ad inserire l'area in zona bosco all'interno del perimetro di variante c15.

Sistema insediativo

Nonostante nel documento di controdeduzioni venga affermato che l'area multifunzionale di Coredò sia stata inserita in zona D110, in quanto le norme di zona la definiscano come "area produttiva multifunzionale", si rileva che in cartografia l'area è rimasta rappresentata come D121, e caratterizzata da un cartiglio non previsto dalla legenda standard.

In C.C. Coredò effettivamente erano tre le zone multifunzionali (ex art. 42) ora corrette. E' stato ora inserito anche il cartiglio M.



E' stato fornito il dato shape Z318 relativo ai manufatti di rilevanza culturale, ma tale codice non è riportato nella legenda del sistema ambientale. Inoltre dallo shape Z301, relativo ai "manufatti della Via Crucis", sembra siano stati stralciati quattro poligoni, mentre altri poligoni hanno configurazione differente. Si richiede che sia compiuta specifica verifica.

Si è provveduto a riportare il codice Z318 nella legenda del sistema ambientale.

Nella stampa finale i cartigli relativi al cimitero, alla Via crucis e alla cappella, sono stati uniti per garantire una migliore leggibilità delle stampe pdf. Di conseguenza sono stati uniti anche gli shape.

Rispetto alla variante V41a, sembra che il vincolo di inedificabilità sia stato posto su un lotto compreso in verde pubblico (e non in "verde privato"). Si chiede se la nuova destinazione a verde pubblico (sulla quale appare ridondante il vincolo di "inedificabilità") sia esito della presa d'atto del frazionamento catastale delle particelle di proprietà dell'Asuc di Vervò, a cui si fa riferimento nel documento di controdeduzione.

La modifica fa fede alla presa d'atto del frazionamento validato. Il vincolo di inedificabilità viene posto in conseguenza della richiesta dell'ente proprietario verificato che l'ASUC è ente di diritto privato.

Le norme di attuazione relative alle previsioni urbanistiche che interessano l'area delle Plaze di Dermulo devono essere aggiornate (si rileva per esempio che è citato il Pguap ma non la carta di sintesi della pericolosità).

La prescrizione riportata nelle norme deriva dal parere del Servizio Bacini Montani di data 14/01/2016 prot. 15511, che all'epoca della valutazione della Variante puntuale "Plaze" aveva quale riferimento il PGUAP e non appare corretto modificare i termini derivati da esso in quanto redatto sulla base dei limiti previsti dal PGUAP stessa in quell'epoca.

Pertanto gli interventi proposti, con particolare riferimento alla variante V.8 (che ricade in parte in area a rischio R3), così come richiamato dal parere del Servizio Geologico espresso con nota prot. 4471 d.d. 07/01/2016, dovranno essere compatibili con quanto previsto dall'articolo 17 delle NdA del PGUAP e dalle NdA della CSG.

Si provvede in aggiunta alle norme di carattere generale già richiamate all'art. a riscrivere la aggiunta con la presente variante che richiama l'attuale norma della Carta di Sintesi della Pericolosità entrata in vigore il 2 ottobre 2020.

comma integrato all'art. 65:

2. Tutti gli interventi dovranno essere resi compatibili ed esplicitati attraverso uno “studio di compatibilità” in coerenza con l'articolo 17 delle NdA del PGUAP e della NdA della CSG come previsto nel parere del Servizio Bacini Montani di data 14 gennaio 2016, studio che dovrà ora essere redatto in conformità delle disposizioni normative provinciali riferite alla nuova carta di sintesi della pericolosità approvata (CSP) approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1307 di data 4 settembre 2020 ed entrata in vigore il 2 ottobre 2020.-

All'area CRM sulla p.f. 737/1 di Taio deve corrispondere il file shape L104_P, e non quello fornito (L103_P).

L'area di Taio viene corretta come CRM (shp L104) e non più CRZ. A seguito di questa correzione viene tolta dalla legenda il tematismo del CRZ in quanto non presenti sul territorio di Predaia.

Contrariamente a quanto riportato nel documento di controdeduzione, deve essere inserito l'insediamento storico isolato sulla p.ed. 35/1 CC Dardine, che peraltro non è riportato neppure nella cartografia della Variante al PRG di pianificazione dei centri storici in corso di approvazione (prat. n. 2769).

Sulla base della Variante PRGIS l'edificio non risulta di interesse storico e non è stato catalogato.

A differenza di quanto riportato nel documento di controdeduzione, non è stata stralciata la particella interna al centro storico di Dermulo, oggetto dell'osservazione n. 40, né il relativo articolo 68 – Srn 9 delle norme di attuazione.

Come riportato a pagina 9 delle controdeduzioni lo specifico riferimento normativo Srn.9 viene mantenuto nelle norme di PRG in quanto tratta di previsioni urbanistiche connesse con le attività esterne al perimetro dell'insediamento storico.

Si provvede ad integrare l'articolo con le p.f. 182/4 rendendo quindi corente la cartografia alla norma inserendo anche la p.f. 182/1

Deve essere indicata chiaramente come variante (V66) la modifica relativa al ripristino di un'area residenziale, in accoglimento dell'osservazione n. 10, in luogo di una porzione di area alberghiera. In cartografia, infatti, non sono state segnalate le variazioni

Si è provveduto a inserire correttamente le modifiche relative alla variante v66. Cartografia e shape sono stati modificati come da osservazione.

A sostegno della variante C8, che introduce un nuovo tratto viario esterno al centro storico di Vervò, si prende atto di quanto evidenziato nel documento di controdeduzione, dove si chiarisce che il traffico che transiterà lungo tale viabilità sarà prevalentemente di tipo agricolo, garantendo l'accesso a diversi lotti agricoli. Inoltre si riporta che “il tracciato stradale seguirà un profilo leggermente acclive, caratterizzato da pendenza media pari a 7-8%, con pendenza massima nel primo tratto pari a 10%” e che “non si prevedono particolari opere d'arte”.

Si conferma la variante C8

Norme di attuazione

Si rileva che rimangono da correggere o integrare i seguenti elementi, al fine dell'approvazione della Variante al PRG in esame da parte della Giunta provinciale.

-art. 44 “**Zone produttive del settore secondario di livello provinciale**”. Devono essere inseriti i riferimenti alla normativa provinciale relativa alle attività permesse e alla possibilità di realizzazione di unità insediative collegate con la produzione (di cui all'art. 33 delle norme di attuazione del PUP, art. 118 della l.p. n. 15/2015 e Titolo IV, Capo II, del regolamento urbanistico edilizio provinciale),

comma 4 aggiunto all'art. 44

4. All'interno delle zone produttive di livello provinciale sono ammesse le unità insediative connesse con l'attività produttiva come previsto all'art. 33 delle norme del PUP (L.P. 5/2008), dell'art. 118 della legge provinciale (L.P. 15/2015) e Titolo IV, Capo II, del RUEP (DPP 8-61/leg/2017).

comma 3 corretto all'art. 45

3. All'interno delle zone produttive di livello provinciale sono ammesse le unità insediative connesse con l'attività produttiva come previsto all'art. 33 delle norme del PUP (L.P. 5/2008), dell'art. 118 della legge provinciale (L.P. 15/2015) e Titolo IV, Capo II, del RUEP (DPP 8-61/leg/2017).

nonché un apposito comma relativo alla nuova area di progetto individuata a sud dell'esistente zona di Mollaro (che recepisca l'articolo 4 delle norme di attuazione del Piano stralcio del PTC della Val di Non), come già evidenziato in merito all'adozione definitiva del piano in esame.

comma 5 aggiunto all'art. 44

4. L'area produttiva di livello provinciale di progetto di Mollaro, introdotta a seguito della approvazione del Piano Territoriale della Comunità Stralcio della Val di Non, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 188 di data 18/02/2021, è assoggettata al rispetto di quanto previsto dall'art. 4 delle stesse norme di attuazione del PTC Stralcio. In particolare si prevede che il piano attuativo potrà essere approvato unitamente alla introduzione della puntuale definizione del perimetro dello stesso piano attuativo e della relativa viabilità di accesso.

Estratto del PTC Stralcio:**Articolo 4****Area produttiva di livello provinciale di Mollaro (Predaia) - Piano attuativo**

Il Piano Attuativo che definisce la realizzazione, anche per comparti, dell'ampliamento dell'area produttiva di livello provinciale di Mollaro (~~P~~ **PR****), potrà essere approvato solo successivamente ad una variante al PRG per opere pubbliche o ad una variante al presente PTC con cui, oltre ad introdurre una puntuale definizione del perimetro del piano attuativo, venga pianificata una adeguata previsione urbanistica relativa alla viabilità di accesso dell'area produttiva.

Si prende poi atto di come l'Amministrazione comunale abbia provveduto a una ricognizione generale alle norme di attuazione, al fine di eliminare le incongruenze rilevate nel testo.

SEZIONE II^A
ESTRATTO DAL VERBALE DI CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE N. 21/2020
DEL 15 APRILE 2020

OGGETTO: COMUNE DI PREDAIA : Variante di adeguamento cartografico e normativo al piano regolatore generale. Rif. delib. cons. n. 59 dd. 1 ottobre 2019 – prima adozione (pratica 2727).

..... omissis

*** PREMESSA**

Con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 1° ottobre 2019, pervenuta in data 28 ottobre 2019, il Comune di Predaia ha adottato in via preliminare la variante generale al proprio PRG, finalizzata alla pianificazione dei nuclei di antico insediamento.

E' stata quindi predisposta una cartografia unificata e le relative norme di attuazione per i centri storici presenti l'intero territorio del Comune di Predaia, che è stato istituito dalla legge regionale n. 1 del 24 giugno 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 mediante la fusione dei Comuni di Coredò, Smarano, Taio, Tres e Vervò, adeguandone i contenuti allo strumento urbanistico alle modifiche introdotte dalla l.p. n. 15/2015 e dal Regolamento urbanistico – edilizio provinciale di cui al D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg).

..... omissis

Si evidenzia che è in corso di approvazione la Variante al PRG del Comune di Predaia finalizzata all'unificazione cartografica e normativa delle previsioni urbanistiche sull'intero territorio comunale, adottata in prima istanza con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 1° ottobre 2019.

Ai fini della coerenza degli strumenti urbanistici comunali, si renderà necessario che siano verificate le previsioni introdotte con i piani in esame comprese nel perimetro dei centri storici, e che i tematismi cartografici e i contenuti normativi comuni ai due strumenti urbanistici siano coerenti.

Con la variante PRG si provvede a rettificare in adozione definitiva i perimetri degli insediamenti storici in adeguamento alla variante PRGIS.

Tutte le varianti o previsioni interne agli insediamenti storici A101 vengono sterminate dal PRG rinviando direttamente al PRGIS, compreso anche le osservazioni presentate nel periodo di deposito al fine di evitare duplicazione di valutazione e verifica nei due distinti procedimenti.

Si evidenzia che il PRG mantiene al di sopra del perimetro dell'insediamento storico unicamente i tratti di viabilità lineare (per consentire la continuità e le destinazioni di zona perimetrali per gli edifici isolati classificati con lo shape A102. Spetterà comunque al PRGIS definire la categoria di intervento.

Per quanto riguarda le zone soggette a vincolo architettonico (diretto ed indiretto) ed il vincolo archeologico trattandosi di aree che interessano sia zone interne che esterne all'insediamento storico si provvede a rappresentarle in modo identico in entrambi i piani PRG e PRGIS.

Nel PRG detti tematismi compaiono come dato shape (Z301 Z302 Z303) e rappresentato graficamente nelle stampe del Sistema ambientale.

- **Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015**

La relazione illustrativa del piano comprende una parte denominata “Rendicontazione urbanistica”, nella quale viene condotta la verifica di coerenza dei contenuti del piano in esame rispetto ai livelli di pianificazione territoriale (PUP, Piano territoriale della Comunità, piani regolatori comunali), al fine di “assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale” e di “perseguire la cooperazione tra i territori”.

Nell'ambito dell'autovalutazione del piano proposta ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, viene condotta l'analisi degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968, sia in funzione dei residenti stabili del Comune di Predaia, sia in funzione delle presenze turistiche. Il rapporto verifica il pieno soddisfacimento degli standard urbanistici in relazione alla popolazione residente, evidenziando in ogni caso la stagionalità dei valori di picco delle presenze turistiche e il limitato utilizzo delle strutture pubbliche scolastiche ed amministrative da parte delle stesse.

Nel documento vengono poi riportati in maniera puntuale dati relativi al carico insediativo, evidenziando in particolare la situazione relativa ai singoli ex territori comunali. Tali dati sono posti in correlazione con la capacità insediativa residua dei PRG vigenti per i singoli ex Comuni, che viene ridotta dalla variante al PRG in esame mediante previsioni di stralcio di aree destinate all'insediamento.

Il documento riporta una breve sintesi della valutazione del rischio introdotto dalle modifiche puntuali limitatamente alle tematiche di tutela idrogeologica del territorio, e conclude riassumendo l'esito dell'autovalutazione nelle seguenti affermazioni:

- il piano in esame assicura la coerenza interna rispetto al PRG vigente e la coerenza esterna rispetto agli indirizzi strategici del PUP per il territorio della Val di Non;
- sono escluse interferenze rispetto alle aree di Rete natura 2000;
- non sono introdotte previsioni per opere da assoggettare a procedura di VIA o di Screening.

Si ritiene necessario che il documento di rendicontazione sia integrato in merito agli aspetti ambientali, che non risultano approfonditi, seppure esso concluda affermando che “ai sensi del dPP 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg” la “Variante 2019 è da considerarsi compatibile con la tutela dell'ambiente ove tutte le scelte operate risultano, fra le diverse ipotesi o soluzioni alternative, le migliori applicabili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, che miri alla fruizione delle risorse territoriali, alla loro riqualificazione e ottimizzazione, confermando un elevato grado di tutela su tutte le aree non già destinate all'insediamento”.

La relazione e rendicontazione sono state integrate con gli aspetti ambientali evidenziali relativamente alle interferenze delle varianti con il sistema ambientale ed in particolare con le zone di protezione fluviale e le aree della Rete natura 2000.

- **Analisi degli elaborati cartografici di piano**

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano in esame, si evidenzia quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, alla luce del sopralluogo effettuato, al fine della necessaria verifica e integrazione dei relativi contenuti in sede di adozione definitiva.

In primo luogo si richiede che siano verificati i contenuti del documento denominato “Relazione illustrativa – rendicontazione urbanistica”, dal momento che in alcuni punti si riscontrano lacune nel testo e refusi.

Corretta la relazione per le parti rilevate in contrasto.

Sono state rilevate alcune incongruenze nel testo “Estratti cartografici delle singole varianti”, ad esempio in merito a: v41, v45, v52, v62, v63, c32, c56.

Gli estratti cartografici predisposti successivamente alla adozione preliminare sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica per coadiuvare e velocizzare l'analisi tecnica.

La sua preparazione, effettuata successivamente alla adozione preliminare, è costituita essenzialmente da un "copia-incolla" di parti già contenute negli elaborati ufficiali allegati alla delibera di adozione preliminare.

Al fine di non produrre documenti che riportino duplicazione di dati si precisa che tale elaborato non costituisce documentazione di variante.

Ciò non toglie, nel caso fosse ancora necessario, che lo stesso documento possa essere aggiornato al solo fine consultivi per facilitare la lettura e ricerca delle diverse varianti.

Devono poi essere chiaramente indicate come varianti puntuali, e pertanto essere comprese nel dato shape V100, tutte le modifiche alle previsioni urbanistiche vigenti.

Le variazioni anche di carattere sostanziale rilevate e non dichiarate come varianti urbanistiche intenzionali dovranno essere pertanto stralciate.

In sede di adozione definitiva si è provveduto a completare il quadro delle varianti, inserendo e numerando le modifiche sostanziali già rilevate dall'ufficio tecnico o evidenziate dalle osservazioni presentate nel periodo di pubblicazione del piano di adozione preliminare.

Le nuove varianti vengono numerate da c59 a c80 e da v64 a v79.

Questo si applica in relazione a quanto riportato a pag. 11 della relazione illustrativa, che rinvia a una istruttoria successiva la valutazione di “eventuali modifiche che possano rivestire carattere sostanziale ma non numerate nell'elenco varianti”.

La frase viene cancellata dalla relazione in quanto potrebbe generare confusione. Le varianti aggiunte in adozione definitiva sono tutte derivate o dall'accoglimento delle osservazioni private o dettate dagli uffici provinciali competenti.

Vedi per esempio le varianti relative alla zonizzazione in prossimità delle cave prima individuate con codice shape L110, ed ora invece classificate con il codice L108 (compatibile), come da richiesta del servizio minerario - Varianti c73 e c74.

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano, rispetto alla legenda standard provinciale, si evidenzia quanto segue:

* NOTE GENERALI

Legenda:

- per le aree residenziali sature sono indicati i cartigli B3a e B3g che non trovano corrispondenza in cartografia;

Sono stati eliminati dalla legenda i cartigli B3a e B3g relativi alle zone residenziali sature. Trattasi di un refuso.

- alcune voci di legenda non sono coerenti con le denominazioni dei corrispondenti articoli normativi (es. le zone alberghiere di cui all'art. 39 sono indicate come "attrezzature ricettive alberghiere", ecc.);

Corretta la denominazione in legenda da "attrezzature ricettive alberghiere" a "zone alberghiere"

- l'articolo di riferimento per le "zone a bosco" è il 59 anziché il 58;

Corretto

- l'articolo di riferimento per gli spazi a servizio della mobilità è il 76 anziché il 74;

Corretto

- nelle aree di rispetto e tutela sono errati i riferimenti ai codici .shp;

Corretti riferimenti shp: Z301, Z302, Z303, Z602, Z604, Z607

- per i Piani Insediamenti Produttivi il codice shape di riferimento è Z514_P, anziché Z509;

Corretto

- il tematismo delle "aree intensive per aziende del settore primario" non trova corrispondenza all'interno delle norme di attuazione;

All'interno delle NdA non esiste un articolo specifico per le aree intensive per aziende del settore primario, la dicitura è solo presente in legenda per differenziare le aree.

Le aree si distinguono in "Impianto agricolo" (E201), la cui regolamentazione è presente all'art.53, "Azienda zootecnica" (E203), "Magazzino prodotti agricoli" (E208) e "attività agricola compatibile" (E209), che possono essere individuate all'interno dell'art.60 delle NdA.

Si è provveduto a cambiare il carattere del titolo in legenda in modo da renderlo più visibile e capibile.

- è stato inserito il tematismo F608_P (ponte/viadotto/galleria) relativo alla viabilità locale ma non è presente il corrispondente dato SHP;

Il tematismo F608 non è presente nel PRG. Il suo inserimento in legenda si tratta di un errore, quindi è stato cancellato.

- non è presente il tematismo F805_P relativo all'"area per impianto di depurazione";

Si è provveduto ad inserire in cartografia l'area destinata a impianto di depurazione, prima rappresentata come impianto tecnologico generico.

- per l'"area di protezione fluviale" Z312_P dovrà essere eliminata la dicitura: *non presente sul territorio comunale*;

Corretto

- manca l'indicazione della "riserva locale" Z317_P, disciplinata dall'art. 31;

Inserita l'indicazione in legenda B2000 e A10000

- l'"area di tutela ambientale" è erroneamente indicata come "tutela del paesaggio".

Corretto

Tavole cartografiche

- La rappresentazione delle fasce di rispetto stradale non è corretta; si ricorda che esse devono essere uniformi su tutto il territorio comunale (vedi ad es. la viabilità di 3^ categoria tra C.C. Dermulo e C.C. Coredò I nella tavola V1).

Nel tratto di viabilità tra Dermulo e Coredò I è stata uniformata la fascia di rispetto stradale portandola a 20m al di fuori delle aree di insediamento come da NdA.

Inoltre non è presente il relativo dato shape G103_P, seppur indicato in legenda;

Integrto lo shape con il dato

- la rappresentazione dell'idrografia lineare sull'intero territorio comunale non è completa ed è peraltro del tutto assente negli ex territori comunali di Coredò e Smarano. Il tematismo lineare relativo all'idrografia dovrà essere reso uniforme su tutto il territorio comunale, mentre ora si notano differenze grafiche tra un territorio e l'altro degli ex Comuni (ad es. in corrispondenza della p.f. 1858 C.C. Vervò, a confine con Tres - Tav. B12 ecc.).

Inserita l'idrografia come da Shape idrfiu_tt tratto da Open data

Questo va verificato in generale per ogni tematismo lineare, compresa in particolare la rete della viabilità, che andrà rappresentata secondo la vestizione standard e uniformata sia in corrispondenza degli ex confini comunali (ad es. presso la p.f. 1300/2 C.C. Vervò a confine con Tres - Tav. V3 -, al confine tra Vervò e Taio - Tav. V4 -, al confine tra Tres e Taio - Tav. V3 -, ecc.) che dei confini catastali (es. tra Priò e Vervò tav V.4).

Corretti i tratti lineari stradali indicati. Con un ulteriore controllo non ho trovato altri tematismi lineari relativi alle strade che debbano essere corretti.

Inoltre dovranno essere riportati in cartografia i cartigli relativi a categoria e tipologia dei tratti stradali (locale, provinciale; di nuova realizzazione, esistente, di potenziamento);

Inseriti i cartigli relativi alla categoria e tipologia stradale

- nelle cartografie in scala 1:5.000 alcuni cartigli risultano non leggibili (ad es. quello relativo allo specifico riferimento normativo "Sr4" - Maso del Monte a Vervò, sulla Tav. B13). Questo aspetto è da verificare soprattutto per quanto riguarda la parte di territorio non compresa nelle cartografie di maggior dettaglio.

Resi leggibili tutti i cartigli Sr4 5000*** INSEDIAMENTI STORICI**

In via generale, si richiama la necessità che le previsioni di interesse pubblico ricadenti all'interno dei centri storici siano verificate e rese coerenti rispetto ai contenuti della Variante al PRG per i nuclei di antico insediamento del Comune di Predaia, adottata in prima istanza con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 21 ottobre 2019, in corso di approvazione. Si rilevano in particolare i seguenti aspetti che vanno verificati in tal senso, assicurando la corrispondenza tra i contenuti dei due strumenti pianificatori.

- E' stata modificata la perimetrazione del centro storico di Coredò in corrispondenza della nuova p.ed. 830 C.C. Coredò I;

I confini degli insediamenti storici della Variante Generale sono stati adeguati alla Variante Insediamenti Storici considerando quest'ultima prevalente, per dettaglio di analisi e grafica.

Per la p.ed. 830, che è costituita da una costruzione accessoria realizzata nel rispetto delle norme di zona riferibili sia alle pertinenze private in centro storico che al verde privato esterno al centro storico si è provveduto a modificare il perimetro dell'insediamento storico comprendendo l'intera p.ed. all'interno delle pertinenze private di edifici già classificati nel centro storico. (Variante c61).

- deve essere verificata la destinazione della p.ed. 288 C.C. Coredò I, che nel PRG vigente (variante al PRG approvata con del. G.P. n. 1743 del 12/10/2015) è definita come "centro storico isolato", assoggettata alla categoria di intervento del risanamento conservativo – R2 (tav.V1).

Maso Coredò rientra fra i centri storici isolati con scheda dell'edificio R2 che viene rappresentata nel PRGIS Centri Storici.

La p.ed. 288 Coredò, risulta correttamente individuata nelle tavole come edificio storico isolato (A102). Per la categoria di intervento si rinvia alla Variante Insediamenti Storici.

- la perimetrazione dei centri storici isolati individuati in corrispondenza di Castel Bragher,

Corretto in coordinamento con PRGIS

San Romedio,

San romedio è stata oggetto di recente rilievo catastale con frazionamento che aggiorna i perimetri del plesso storico comprendendo anche le pertinenze all'interno del CS A102

loc. Al Dofs (p.ed. 60 CC Tavon)

e Malga Coredò (p.ed. 21 CC Coredò II) non risulta del tutto corretta rispetto alla vigente pianificazione (tav. V1);

Malga Coredò è stata oggetto di recente rilievo catastale con frazionamento che aggiorna i perimetri dell'edificio R2 in CS A102

Il PRG invidua come zona A102 non solo l'edificio ma anche le sue pertinenze, come riportato anche ora nella variante CS di adozione definitiva

- nel centro storico di Vervò è stato inserito il piano di recupero PR3 che non trova riscontro nelle norme vigenti, e la cui perimetrazione risulta molto ridotta rispetto al PRG in vigore;

I Piani di recupero relativi ai centri storici sono stati stralciati in adozione definitiva lasciano al PRGIS definire al suo interno gli interventi ammessi sugli edifici che ricadevano in questi ambiti. Sono stati quindi tolti i PR1 a Vion (mq. 374), PR2 a Tres (mq. 363), PR3 a Vervò (mq. 258) dove per tutti la previsione di piano attuativo non può essere riproposta verificato che la superficie non raggiunge in nessun caso il limite di 2.500 mq.

- deve essere verificata la perimetrazione del centro storico di Vervò rispetto alla vigente pianificazione, dato che sono riscontrate alcune difformità (in particolare relativamente alle p.ed. 97/2 e p.f. 92/1 CC Vervò);

- la perimetrazione del centro storico di Dardine risulta più ampia in corrispondenza della p.ed. 50/1 CC Dardine (Tav. V4) rispetto al vigente PRG.

Tutti i centri storici sono stati modificati in base al PRGIS di adozione definitiva

• Norme di attuazione

L'articolo 66 delle norme di attuazione è stato cancellato

* DATI IN FORMATO .SHP

Per l'adozione definitiva è stata effettuata una nuova e generale revisione del dato esportato in formato shape tenendo conto, nel limite del possibile, le indicazioni contenute nel verbale di conferenza pianificazione.

Si precisa che alcune differenziazioni grafiche come per esempio il tratteggio e non la linea continua utilizzati per il perimetro dell'insediamento storico costituisce una scelta e non un errore.

Lo spessore ed il tratto continuo, suggerito dalla legenda tipo, non permette infatti di controllare se il perimetro coincide, o meno, con i limiti catastali che dovrebbero in ogni caso apparire leggibili anche nelle stampe grafiche e soprattutto nei formati pdf che costituiscono lo strumento più diffuso di lettura ed estrapolazione delle zonizzazioni.

- La viabilità poligonale principale non è rappresentata secondo lo standard (area bianca con perimetro);

Corretto pur non inserendo il colore bianco ma un colore grigio chiaro necessario ai fini della identificazione delle aree complementari a copertura poligonale.

- la viabilità locale esistente F415_L non è rappresentata secondo lo standard (linea continua);

Vedasi precedente notazione

- nella rappresentazione della viabilità mancano le etichette previste dallo standard (categorie, Le, Lp, Pe, Pn ecc.);

Integrato nei limiti di rappresentazione grafica necessari per la viabilità principale. Esclusa la viabilità locale che provocherebbe un'infittimento di cartigli tali da rendere di difficile lettura i limiti fisici delle singole zone.

- la perimetrazione degli insediamenti storici non è rappresentata secondo lo standard (linea continua);

Vedasi precedente notazione

- la viabilità di potenziamento non sempre è rappresentata sia con tematismo lineare (F416_L) che poligonale (F602_P) cfr. p.f. 2337 C.C. Coredo I (tav.V1);

Corretto nel limite del possibile.

- non tutte le aree a bosco (E106_P) sono rappresentate con la vestizione standard: per differenziare il bosco di tipo B "vincolato" è necessario introdurre il tematismo di specifico riferimento normativo;

Per il bosco tutelato ossia vincolato al divieto di cambio di coltura, che si distingue dal bosco senza tutela, risulta necessario inserire una zonizzazione che permetta una immediata lettura visiva.

Si propone quindi di inserire un'ulteriore zona di protezione paesaggistica con shape Z203 mantenendo il colore di fondo leggermente differenziato per tonalità con colore più scuro per le

zone vincolate.

- la campitura delle aree agricole locali (E109_P) non rispetta lo standard (linee orizzontali);

Corretto

- nell'area residenziale di nuova espansione assoggettata a PL3 a Coredò manca l'attributo "b" che identifica le aree di Coredò (tav. V1);

Corretto

- nelle aree per "infrastrutture tecnologiche" (F803_P) non è specificata la tipologia, che va indicata anche all'interno dell'art. 79. In corrispondenza di tali aree è presente infatti solo il cartiglio generico;

Il PRG prevede ora unicamente una zona come fissato dalla legenda tipo senza distinzione di cartiglio regolato dall'articolo 79.

- nelle "aree per servizi pubblici" (F101_P) non è stata specificata la tipologia assegnata dal PRG vigente (es. caserma dei carabinieri "cc" p.f. 742/34 C.C. Taio tav. V3);

Il PRG prevede ora unicamente le zone suddivise sulla base della legenda tipo senza introdurre ulteriori cartigli applicando le norme dell'articolo 69.

- nelle aree di protezione paesaggistica Z203_P sono stati utilizzati i cartigli che non sono previsti dallo standard. In alternativa dovrà essere utilizzato il dato Z601_N / Z602_P con specifico riferimento ai singoli comma dell'art. 30;

Le norme dell'articolo 30 riportano vincoli di natura paesaggistica per i quali la legenda tipo prevede l'utilizzo del codice shape Z203.

Nella versione di adozione definitiva viene tolta la retinatura interna a detti perimetri che facilitava il riscontro grafico, ma viene ora esclusa vista la prescrizione di adeguamento pedissequo alla legenda tipo.

Non trova invece riscontro nella legenda tipo la necessità di sostituire al codice Z203 il codice Z601 o Z602. Mentre la loro sovrapposizione provocherebbe solo una commistione grafica rendendo illeggibili entrambi i segni oltre che creare duplicazione di dati shape contraddittori rispetto ai principi di semplificazione previsti dalle norme provinciali specifiche della materia urbanistica.

Al fine dell'utilizzo dei sistemi GIS di altri codici, fra i quali i generici Z601 e Z602, comporterebbe problemi di lettura delle cartografie oltre che difficoltà di discernimento nel momento di predisposizione dei certificati di destinazione urbanistica, i quali fondano i propri algoritmi in base ai codici shape.

L'utilizzo del codice Z601 o Z602 deve essere una eccezione e non una regola e la sua applicazione dovrebbe essere limitata a piccole porzioni di territorio, garantendo la possibilità di effettuare un controllo incrociato fra norma e cartografia basata sul numero delle particelle catastali interessate dallo specifico vincolo.

I cartigli differenziati AN - PP - SA1 - SA2 - TP come evidenziati in legenda permettono di discernere fra le diverse tipologie di vincolo, tutte comunque classificate in Z203.

Aree di protezione paesaggistica		Art. 30
Z203		Tres Aree Notevoli
Z203		Coredò Protezione Paesaggistica
Z203		Vervò Salvaguardia Ambientale
Z203		Vervò Salvaguardia Edilizia
Z203		Smarano Tutela Paesaggistica Speciale

- deve essere fornito il dato Z328_P relativo alle "zone speciali di conservazione", presenti in cartografia;

Integrato

- il dato D208_P non corrisponde alla perimetrazione indicata in cartografia (tav. B12);

Corretto

- il dato F508_P (ponte/viadotto/cavalcavia) è stato utilizzato solo in C.C. Priò, da verificare;

Il dato non è stato integrato per impossibilità a selezionare tutti i ponti di tutto il territorio comunale.

- i dati F439_P (spazi a servizio della mobilità) e F430_P (stazione ferroviaria) non hanno la colorazione standard;

il colore differenziato è necessario per renderli evidenti rispetto al colore della viabilità attigua.

- manca il dato G109_P (fascia di rispetto depuratore di tipo A) presente nel territorio ex Taio (tav. V3);

Integrato

- il cartiglio utilizzato per le zone miste artigianali/commerciali (file shape D110_P) non è previsto dallo standard: in alternativa dovrà essere utilizzato il dato Z601_N / Z602_P con "specifico riferimento normativo", rinviando ai commi specifici dell'art. 52;

L'utilizzo è necessario per distinguere le diverse zone miste mantenendo le norme riferite all'interno dello stesso shape. L'uso indistinto dello shape "jolly" Z602 non risulta né efficace dal punto di vista tecnico per la produzione dei CDU, né efficiente dal punto di vista del rapporto fra significato e significante, creando difficoltà ogni volta che occorra estrarre le norme specifiche per la zona urbanistica chiaramente rappresentabile invece in cartografia con semplice richiamo dei commi dell'articolo.

- nel dato F412_L (viabilità esistente di 4^{cat.}) mancano alcuni tratti, correttamente indicati in cartografia (p.f. 1079 CC Segno e limitrofe, tav. B13).

Corretto

*** LA CARTOGRAFIA DEL SISTEMA INSEDIATIVO:**

• Sistema insediativo – ex territorio comunale di Coredò

- le previsioni introdotte con la variante al PRG approvata con deliberazione della G.P. n.1194 del 12.08.2019, relativa al piano attuativo in località Apena, devono essere recepite puntualmente all'articolo 63 che disciplina il PL3, e in relazione all'art.90;

Integrato l'articolo 63 PL3. L'articolo 90 riporta il valore di 8.000 mc alloggi per tempo libero e vacanze.

- devono essere recepite correttamente le previsioni introdotte con la variante al PRG approvata con deliberazione della G.P. n.1754 del 27.10.2017, relative al piano attuativo introdotto a Passo Predaia, verificando in particolare il perimetro dell'area sciabile in conformità con il PUP. Deve essere poi verificato lo specifico punto PAG 5 "Alpe Predaia", all'interno dell'articolo 65 delle norme di attuazione, che disciplina tale strumento attuativo.

Le norme e le carte di PRG paiono adeguate alla variante approvata con il PAG 5.

- devono essere recepite le previsioni della variante al PRG approvata con deliberazione della G.P. n. 920 del 09.06.2014, in particolare relativamente alla viabilità di progetto in loc. Pozze Longhe (in corrispondenza dell'area interessata dalla variante c11);

Corretto

- nelle norme di attuazione deve essere riportata la disciplina relativa al PAG 4 (introdotto con variante al PRG approvata con deliberazione della G. P. n. 1119 del 07.06.2013), previsto in corrispondenza dell'area su cui insiste la casa forestale, disciplinato dall'art.71 delle norme di attuazione del PRG dell'ex Comune di Coredò, che risulta tuttavia correttamente indicato in cartografia,

Le norme relative all'area edificabile sono ora riportate nel PAG 4

- la variante al PRG approvata con deliberazione della G. P. n. 2192 del 21.10.2011 non è correttamente recepita, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione di un tratto di viabilità di potenziamento;

Corretto

- la riclassificazione del tratto di Via Mur a Tavon da "viabilità da potenziare" a "viabilità esistente", introdotto con l'adeguamento cartografico condotto nel mese di dicembre 2010, non è stata riportata in cartografia;

Si è provveduto ad inserire via Mur come viabilità esistente, pur non disponendo delle planimetrie di variante 2010.

- in corrispondenza dell'area di cui alla p.ed. 782 C.C. Coredò I, destinata a "impianti tecnologici", manca l'indicazione della specifica funzione "centrale di teleriscaldamento", da riportare anche in legenda con apposita sigla;

L'indicazione specifica di centrale di teleriscaldamento è stata inserita con apposito cartiglio TI, riportato anche in legenda - è da verificare la rappresentazione cartografica e la denominazione in norma relativa alle "aree notevoli" disciplinate dall'art. 48 delle norme di attuazione del PRG dell'ex Comune di Coredò (che ora sono da indicare come "aree di protezione paesaggistica" (Z203_P), come riportato nello specifico paragrafo "PP" dell'art. 30 delle norme di attuazione;

Rimando al punto sopra relativo alle aree di protezione paesaggistica Z203, dove veniva richiesto di inserire uno specifico riferimento normativo.

- il cartiglio "LAA" utilizzato in corrispondenza di alcune aree produttive locali (file shape D104_P) non trova riscontro in legenda, nelle norme di attuazione e nei dati .shp;

Cartiglio stralciato

- l'area residenziale in corrispondenza alla p.ed. 716 C.C. Coredò I è stata estesa all'intera particella (Tav. V1) senza che questa modifica sia indicata come variante urbanistica.

Inserita variante c64 in adeguamento al catasto

- risulta non completa la rappresentazione della viabilità locale rispetto al vigente PRG;

Le strade interpoderali interne alle zone agricole non rientrano nel sistema della viabilità locale rendendo omogenea la rappresentazione in tutto il territorio

- le indicazioni di potenziamento della viabilità locale non corrispondono alla pianificazione vigente (ad es. in corrispondenza della p.f. 2320 C.C. Coredò I);

Viabilità in corrispondenza della p.f. 2320 corretta

- non sono indicati i percorsi ciclopodali presenti nella pianificazione vigente ex Coredò;

I percorsi ciclopodali a Coredò sono stati cancellati tutti. Sono stati inseriti solo i nuovi percorsi ciclopodali richiesti dal sistema infrastrutture e viabilità presenti nei punti sottostanti del verbale.

- le due aree destinate a "impianti e commercio di prodotti agricoli" sono state classificate con lo shape D121_P e con cartiglio "N1" (area commerciale), senza tuttavia prevedere alcun richiamo all'interno dell'art. 51. Inoltre in legenda è indicato il riferimento all'art. 44, comma 1 delle norme di attuazione del PRG dell'ex Comune di Coredò: dovrà essere introdotto uno specifico comma a cui fare riferimento;

Aggiornato l'articolo 51

- l'area "commerciale multifunzionale" è stata classificata con lo shape D121_P e cartiglio "MF" (area commerciale), ed è disciplinata da un riferimento molto generico all'interno dell'art.51. Inoltre in legenda è indicato il riferimento all'art. 42 delle norme di attuazione del PRG dell'ex Comune di Coredò: dovrà essere introdotto uno specifico comma a cui fare riferimento;

L'articolo 42 delle NdA di Coredò è contenuto nel nuovo testo art. 51 che è stato semplificato e che si applica su tutte le zone omogenee.

- le due "aree per infrastrutture tecnologiche" in corrispondenza delle pp.edd.194 e 195 C.C. Tavon, individuate prendendo atto dello stato di fatto, sono state introdotte senza essere segnalate come varianti e senza che sia specificata la tipologia nell'apposito cartiglio;

Inserite le varianti c59 e c60 nell'elenco varianti e in cartografia.

- è stata ampliata l'area agricola del PUP a discapito dell'"area di protezione paesaggistica di Tavon", che nella cartografia del PRG vigente è rappresentata con un retino "pieno" (p.f. 117 e limitrofe C.C. Tavon). Deve essere chiarito se l'intenzione è quella di confermare la previsione di area a tutela, sovrapposta all'area agricola, e in tal caso prevedere un sovra-retino apposito (Tav.V1); deve essere chiarito se si tratta di area agricola di cui all'art. 37 del PUP o di interesse locale.

Il retino risulta già inserito. Si conferma il mantenimento dell'area agricola di cui all'art. 37 del PUP poiché l'area bianca rappresentata sulle tavole del PUP (aree agricole) si tratta di un errore.

- in corrispondenza della p.f. 2362 C.C. Coredò I sono indicati due tratti di viabilità paralleli: esistente e di potenziamento tav. V1;

Stralciato il tratto di viabilità esistente.

- devono essere verificate ed eventualmente indicate come varianti alcune modifiche rilevate rispetto al PRG dell'ex Comune di Coredò che interessano le seguenti particelle catastali:

parte della p.f. 2440/3 CC Coredò I (da viabilità di potenziamento a residenziale satura), in prossimità della variante v26, tavola V1;

Si tratta di un errore cartografico. La parte della viabilità e quella residenziale sono state reinserite come da PRG in vigore.

p.ed. 359 CC Coredò I (da residenziale satura ad alberghiera), tav V1;

Inserita variante c60 nell'elenco varianti e in cartografia.

è stato inserito il "sito non inquinato" su parte di p.ed. 765 C.C. Coredò I (da utilizzare lo specifico codice Z609_P anziché il generico Z602_P);

Si rinvia la valutazione al successivo parere dell'APPA sui siti inquinati bonificati.

ampliamento dell'area residenziale di cui alla p.f.1889 C.C. Coredò I, tav. V1;

Corretto

"area di recupero ambientale "(p.ed. 679 C.C. Coredò I) classificata come "parcheggio privato esistente" H103_P con specifico riferimento normativo Srn8 (parcheggio privato con deposito legname), non esattamente corrispondente alle indicazioni dell'art. 3 norme PRG ex Coredò;

La variante conferma con altra terminologia la stessa tipologia di intervento prevista dall'art.3 delle norme del PRG ex Coredò. Si provvede ad inserire l'area come variante numerata c79 e tradurre i criteri stabiliti dalle norme del PRG in vigore di Coredò con parametri edilizi coerenti integrando l'articolo 68, Srn.8. (vedi nuova variante v79).

destinazione vigente di parte delle p.ed. 111 e 77 C.C. Tavon ("area a campeggio"?), tav. V1;

Confermata l'area a parcheggio.

• Sistema insediativo – ex territorio comunale di Smarano

- le aree residenziali di completamento hanno mantenuto in cartografia la distinzione tra intensive (B3f) ed estensive (B3g), ma nelle norme di attuazione sono disciplinate genericamente come zone intensive (cfr. art. 35);

Le norme sono state modificate togliendo il riferimento a tutte le zone intensive, semiestensive ed estensive, poichè l'amministrazione comunale ha scelto di tenere gli stessi indici per tutte le zone residenziali di completamento.

- per l'area per "attività cooperativistiche" in corrispondenza della p.f.164 e limitrofe in C.C. Smarano, il codice shape da utilizzare per la zonizzazione è F902_P "area civile amministrativa di progetto", all'interno dell'"area per attrezzature e servizi privati di interesse generale", anziché quello di "area produttiva locale di progetto", mantenendo lo specifico riferimento al PAG 2. Rimane da verificare l'elenco delle particelle catastali di cui al comma 1, in quanto ad es. la p.ed. 153 sembra esterna alla perimetrazione stessa;

Si è risolto il problema stralciando il PAG 2. Vedi variante v76

- è stata eliminata la previsione di alcuni tratti di viabilità locale di potenziamento ed esistente: ad esempio, parte della p.f. 1357/1 in C.C. Smarano (tav. V1, limitrofa alla variante C44), la p.f. 1552/2 (accesso alla zona cimiteriale), p.f. 1588 e p.f. 1533, sempre in C.C. Smarano;

Inserite varianti c65 e c66

- sembra non recepita in cartografia l'indicazione del "percorso vita e paesaggistico di progetto", da indicare ed eventualmente assoggettare a specifico riferimento normativo.

Inserito percorso pedonale di progetto

• Sistema insediativo – ex territorio comunale di Vervò

- In cartografia è indicata una simbologia lineare che non trova riscontro né in legenda né nei dati shp: è da chiarire a cosa corrisponda (ad es. in corrispondenza di p.f. 2118 C.C. Vervò, tav. B13);

Si tratta di sentieri. Non hanno un corrispondente codice shape e fanno parte della legenda catasto.

- non sono state indicate le perimetrazioni di alcuni insediamenti storici isolati (ad es. p.ed. 35, p.ed. 115, p.ed. 33 in C.C. Priò) e di altri svariati edifici in C.C. Vervò;

Il PRG var 2019 viene adeguato alle previsioni contenute nel Piano Centri storici in corso di approvazione, in quanto prevalente sulla tematica. Pertanto, gli edifici indicati sopra non sono stati inseriti perchè non catalogati.

- i manufatti di rilevanza culturale presenti nel PRG vigente di Vervò sono classificati con lo shape Z601_N, ma essi non sono rappresentati né nella cartografia del sistema insediativo né in quella del sistema

ambientali. Inoltre, il corretto codice shape da utilizzare è Z318_N. Il vigente art. 17 relativo alle "aree e manufatti di rilevanza culturale" sembra non essere stato recepito nelle norme di attuazione del piano in esame. In ogni caso si faccia riferimento alle osservazioni di competenza fornite dalla Soprintendenza per i Beni culturali.

I manufatti di rilevanza culturale sono stati corretti e inseriti con il layer

Z 318 Manufatti storici _C 2000 ma sono stati esclusi dalle tavole quelli interni al centro storico di Credo visibili nello shape

Z 318 Manufatti storici _C 1000 che sono stati inseriti nella Variante Centri Storici

- La p.f. 1157/1 in C.C. Vervò è individuata come agricola di pregio, coerentemente con il PUP, mentre nei dati shp è definita "area a bosco", come da vigente PRG: si richiedono verifiche in proposito (Tav V3).

Inserita variante c67 in adeguamento al PUP

- L'area di sosta disciplinata dall'art. 54 delle norme di attuazione del PRG dell'ex Comune di Vervò, ricadente su parte della p.f. 691 del C.C. Vervò, nonché tutte le aree di sosta localizzate in C.C. Priò, devono essere indicate come "zone per la mobilità" (art.76) anziché come "area a parcheggio";

Tutte le zone che nel PRG in vigore sono inserite in "spazi per la mobilità F5" e che nella Prima Adozione sono state inserite erroneamente in "Parcheggi", sono state riportate al loro layer originario.

All'articolo 76 "Spazi per la mobilità" delle NdA è stato aggiunto il comma 3 che riprende il comma 1 dell'art.54 delle Norme di attuazione dell'ex Comune di Vervò.

- le aree per "impianto di depurazione" presenti nella pianificazione vigente (p.ed. 303/2 in C.C. Vervò e p.f. 84 in C.C. Priò) sono state classificate genericamente come "infrastruttura tecnologica", e senza riportare la fascia di rispetto (tav. V3);

Inserito impianto di depurazione e fasce di rispetto A (G109) di 100 mdi raggio.

- alcune aree (p.f. 438 e limitrofe, p.f. 468 e limitrofe in C.C. Vervò) "aree agricole" (file shape E103_P), sono comprese nelle aree agricole di pregio nel PUP (tav.B13);

Stralciate aree agricole di pregio del PUP (E103) e inserite aree agricole di pregio (E104)

- in cartografia (tav V3) sono indicate due aree a bosco con vincolo di fascia di rispetto cimiteriale che non trovano riscontro nel vigente PRG e nei dati shp;

Cancellate le fasce di rispetto cimiteriale

- non è stata correttamente riportata la perimetrazione del centro storico isolato corrispondente al cimitero di loc. S. Martino (p.ed. 128 in C.C. Vervò, tav. V3), in corrispondenza di variante c14; in via generale per quest'ambito devono essere specificate in maniera puntuale le destinazioni urbanistiche presenti;

La perimetrazione del CS isolato corrisponde a quello riportato nelle tavole dell'arch. R.Mucchi.

Le destinazioni presenti nell'area, attrezzature e servizi cimiteriali F801 e parcheggio F305 sono specificate.

- la particella p.f. 45 in C.C. Vervò è stata ricompresa nel perimetro del centro storico, mentre nella vigente pianificazione risulterebbe "area a verde privato" (Tav. V3);

Corretta la perimetrazione del centro storico. Vedi variante c63.

- l'area sottesa alla p.f. 1853/51 in C.C. Vervò, da "viabilità di 4^a cat. di progetto" è stata classificata "viabilità locale esistente" (tav. V3);

Corretta la viabilità come da PRG in vigore

- le aree agricole di cui alla p.f. 1814/2 e alla p.f. 1800/1 e limitrofe in C.C. Vervò sono state classificate cartograficamente a "bosco", ma i dati shape le comprendono in agricola locale (E109_P);

In cartografia le particelle appaiono in zona agricola E109 come da PRG in vigore.

- l'area alberghiera di cui alla p.ed. 264 in C.C. Vervò è stata classificata "area alberghiera", con cartiglio Al 2, non previsto dallo standard e senza riscontro in legenda. In alternativa dovrà essere introdotto lo specifico riferimento normativo all'art. 39, comma 4;

Si è provveduto ad aggiungere il cartiglio in legenda

- per le aree residenziali di nuova espansione è stata mantenuta in cartografia la distinzione tra "intensive - C1d" ed "estensive - C1c", prevista dal PRG vigente di Vervò, ma le norme di attuazione non confermano tale distinzione, indicando gli stessi parametri per tutte le aree (art. 36);

Le norme sono state modificate togliendo il riferimento a tutte le zone intensive ed estensive, poichè l'amministrazione comunale ha scelto di tenere gli stessi indici per tutte le zone residenziali

di completamento.

- l'area residenziale di completamento in corrispondenza della p.ed.136 in C.C. Vervò è classificata correttamente con il dato shape B103_P, mentre in cartografia sembra compresa in "area agricola di pregio" (tav. V3);

In cartografia l'area risulta classificata come area residenziale di completamento e non come area agricola di pregio, a differenza da ciò che è stato scritto sopra.

- per le due aree per "azienda zootecnica" è stato utilizzato il cartiglio "Z2" non previsto dalla legenda standard, e privo di riferimento in legenda; in alternativa dovrà essere utilizzato il file shape Z601_N, con specifico riferimento normativo all'art. 60, commi 9, 10 o 11 (la numerazione dei commi deve essere peraltro verificata); analogamente, per l'area per edilizia rurale con cartiglio "M1" dovrà essere utilizzato lo shape Z601_N con specifico riferimento normativo all'art. 60, commi 5, 6 o 7 (anche in questo caso la numerazione dei commi deve essere peraltro verificata);

Per le aree Z2, M1 e M2 è stato aggiunto il cartiglio in legenda. All'art.60 delle NdA è possibile trovare una loro regolamentazione specifica ai punti "Z1 Aree per la zootecnica (Vervò)", "M1 Aree per aziende agricole e immagazzinaggio (Vervò)" e "M2 Aree per aziende agricole e immagazzinaggio (Tres)", i quali riprendono le Norme di Attuazione degli ex Comuni di Vervò e Tres.

- per le tre tipologie di "aree agricole edificabili" presenti nella pianificazione vigente è stato correttamente utilizzato il codice E209_P (attività compatibili), ma con cartiglio "E1E" non previsto dallo standard. Si segnala che in legenda è stato indicato invece "AA", e si evidenzia che dovrà essere utilizzato lo specifico riferimento normativo all'art. 60 commi 2, 3 e 4, tenendo conto della differente disciplina per E1E ed E2E prevista dalla pianificazione vigente;

Per le Aree AA E1E è stato aggiunto il cartiglio in legenda. Nelle NdA all'art.60 si può trovare la sua regolamentazione specifica al punto "E1E Aziende agricole (Priò e Vervò)", il quale riprende le NdA dell'ex Comune di Vervò.

- in corrispondenza della p.f. 429 in C.C. Priò è presente in cartografia una doppia retinatura a bosco (tav. V4);

Corretto

- non è rappresentata la fascia di rispetto cimiteriale a Priò (tav.V4);

Inserita la fascia cimiteriale

- l'area "produttiva agricola" di cui alla p.f. 228/3 in C.C. Priò è stata indicata con cartiglio "LA", non previsto dallo standard e senza alcun richiamo all'interno dell'art. 45. E' necessario indicare lo specifico riferimento normativo Z601_N, integrando le norme di attuazione, riprendendo eventualmente i contenuti dell'art. 47bis delle norme di attuazione del PRG di Vervò relativo alla disciplina delle aree produttive del settore agricolo.

Nell'ambito della riorganizzazione normativa e semplificazione, la zona, come disciplinata dall'ex articolo di Vervò art.47bis, rientra ora nella disciplina di cui all'art.45 senza necessità di inserire ulteriori specifiche. Si provvede quindi a cancellare il cartiglio "A".

- la variante c6 è indicata nel file shape V100 come "v6"; la variante c24 non è compresa nel file V100.

Corretti gli shape

- devono essere verificate ed eventualmente indicate come varianti alcune modifiche rilevate rispetto al PRG dell'ex Comune di Vervò che interessano le seguenti particelle catastali:

l'area F1 per "attrezzature e servizi pubblici" che comprende la p.f. 22/1 in C.C. Vervò è stata classificata "area a verde pubblico";

Vedi variante c68

l'area a verde pubblico in loc. Buson è stata ridotta alle sole pp. ff. 1847 e 1848 C.C. Vervò (Tav. V3), introducendo per circa il 50% della superficie la destinazione ad "area a bosco".

Zona a verde pubblico riportata come da PRG in vigore

è stata introdotta un'"area residenziale di completamento" sulla p. ed.115 in C.C. Vervò, non presente nella vigente pianificazione (tav. V3), in corrispondenza di variante v41;

La particella rientra nelle pertinenze della p.ed. inserita in Centro Storico.

la previsione di "viabilità di 4^ categoria di progetto" in corrispondenza della p.f. 1828 in C.C. Vervò è stata stralciata, e l'intera area viene destinata a "verde pubblico" (tav. V3);

La particella rientra nella variante c62, la quale prevede un adeguamento alla situazione attuale a seguito degli interventi di riqualificazione effettuati dall'amministrazione comunale.

sembra non corretta la destinazione della p.f. 48 in C.C. Vervò, posta ad "area a verde pubblico" nella vigente pianificazione (tav. V3);

Vedi variante c62

è stata eliminata la previsione di "area a parcheggio" su p.f. 2/4 CC Vervò (tav.V3);

Vedi variante C75

è stata ridefinita sullo stato reale la perimetrazione dell'area a parcheggio su p.f. 61 CC Priò;

Vedi variante C70

parte della p.f. 787/1 in CC Priò nella vigente pianificazione è destinata ad "attrezzature e servizi pubblici F1", e non a "verde pubblico" (tav. V4).

Vedi variante c69

• Sistema insediativo – ex territorio comunale di Tres

- Nessuna delle aree a bosco rappresentate rispetta la vestizione standard (vedi note al paragrafo dedicato ai dati shape)

Le aree boschive di Tres sono classificate come aree boschive tutelate (Art.59 Zone a bosco - Zone a bosco tipo B Vincolato). Il tematismo è rappresentato in modo diverso in modo da poter essere differenziato dalle zone a bosco tipo A.

- alcune particelle classificate dal PRG vigente come "area agricola" (shape E103_P) non risultano aree agricole ai sensi dell'articolo 37 del PUP e quindi andrebbero classificate come "area agricola di interesse locale", assegnando lo shape E109_P (ad es. pp. ff. 414/1, 726/1, 704, parte della p.f. 275 in C.C. Tres, p.f. 1684/3, p.f. 1608 e limitrofe, p.f. 1666/2 in C.C. Vion ecc.);

Si è provveduto a fare un controllo delle aree agricole e correggere le aree prima classificate come agricole ai sensi dell'art.37 E103 in aree agricole locali E109.

- non è indicata l'area di protezione del lago in C.C. Tres, prevista nel vigente PRG ma non prevista dal PUP (tav. V2). Si chiedono chiarimenti in proposito;

- non è completa la rappresentazione della viabilità lineare (ad es. presso la p.f. 2595/3, parte della p.f. 2600/1, parte della p.f. 2602/1 in C.C. Tres ecc.);

Inserita viabilità linerare dove mancante.

- per il PL 17 è riportato un errato riferimento nell'art. 63, che è da integrare con il riferimento alla viabilità di accesso;

Integrato il riferimento alla viabilità di accesso

- il PL 18 è da correggere in località Coltura, e deve essere tolto il riferimento alla viabilità di accesso all'interno dell'art. 63;

Tolto il riferimento alla viabilità di accesso.

- la p. ed. 166 in C.C. Tres è rappresentata parzialmente come "area a bosco", mentre nel dato shp è completamente compresa in "area residenziale di completamento B103_P";

La p.ed. 166 risulta completamente compresa in area residenziale di completamento

- per le aree per "impianti agricoli di tipo intensivo" (p.f. 456, p.ed.323, p.ed. 343 ecc. in C.C. Tres) è stato utilizzato il cartiglio "A*" non previsto dallo standard: in alternativa dovrà essere utilizzato lo shape Z601_N di specifico riferimento normativo all'art. 53, comma 27;

I cartigli differenziati come evidenziati in legenda permettono di discernere fra le diverse tipologie di impianto, tutte comunque classificate in E201.

- per l'"area per aziende agricole ed immagazzinaggio" con cartiglio M2 dovrà essere utilizzato lo shape Z601_N, con specifico riferimento normativo al comma specifico dell'art.60 (è peraltro da rivedere la numerazione dei commi);

Il cartiglio M2 riprende le NdA dell'ex Comune di Vervò ed indica le zone agricole e di immagazzinaggio.

- non è stata perimetrata l'area di protezione paesaggistica "area notevole" (Z203_P) in corrispondenza della p.f. 2069 e limitrofe in C.C. Vion (tav.V3), con specifico riferimento normativo all'art. 30;

Inserita l'area notevole a Tres. L'area è stata indicata con il cartiglio AN, il quale indica le aree notevoli di Tres all'articolo 30 delle NdA.

- la p.f. 1798/1 in C.C. Vion da "viabilità locale di potenziamento" viene modificata in "viabilità locale

esistente" (tav.V3) anche per la parte interna al centro storico: questa modifica deve essere recepita dalla Variante al PRG per i centri storici in via di approvazione;

La strada rappresentata in cartografia non risulta indicata come locale esistente ma locale di potenziamento come da PRG in vigore. Non è stata effettuata nessuna modifica.

- devono essere verificate ed eventualmente indicate come varianti alcune modifiche rilevate rispetto al PRG dell'ex Comune di Tres che interessano le seguenti particelle catastali:

parte della p.f. 2583/1 in C.C. Tres viene modificata da "viabilità locale di potenziamento" a "viabilità locale esistente" (tav.V3).

Vedi variante c76

• Sistema insediativo – ex territorio comunale di Taio

- Non sono stati recepiti i contenuti della variante per opere pubbliche approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 222 del 26.02.2016 per la località "le Plaze" in C.C. Dermulo, nè in cartografia nè nelle norme di attuazione (tav. V1)

La Variante non risulta disponibile agli atti. Si provvederà ad integrare la documentazione di PRG non appena disponibile. (inserita a seguito del parere 29/03/2021. Si rinvia all'apriparte della presente relazione).

- va verificato il cartiglio relativo all'insediamento agricolo-industriale di Mollaro, considerata la valenza che supera quella meramente connessa alle aziende agricole;

Se ci si riferisce all'area "Melinda" su C.C. Segno, si precisa che non sono state inserite varianti ma è stato utilizzato il retino del PRG di Taio in vigore

- due tratti di viabilità principale di 2^a e 3^a categoria in C.C. Dermulo sono stati indicati come esistenti, forse in coerenza con il PUP, anziché in potenziamento, mentre il tratto di collegamento è rimasto segnato come di potenziamento. Dovrà essere anche verificata la scala di rappresentazione nella cartografia della tav V2.

I due tratti di viabilità di 2^a e 3^a categoria sono indicati come viabilità principale esistente in adeguamento al PUP.

Si è inoltre provveduto a indicare il tratto di collegamento come viabilità locale esistente, anziché viabilità principale di 3^a categoria di potenziamento, anche questo in adeguamento al PUP. Vedi variante c77

- sull'area residenziale di completamento in corrispondenza della p.ed. 44/1 in C.C. Dermulo manca il cartiglio "B3h" (tav. V2);

Inserito il cartiglio B3h

- per l'area residenziale in corrispondenza della p.f. 55/2 in C.C. Dermulo, assoggettata a PC9, dal relativo articolo delle norme di attuazione sono stati eliminati i criteri paesaggistico ambientali specifici per tale area, previsti nel PRG relativo all'ex Comune di Taio per il PL1. Si chiedono chiarimenti al proposito;

I criteri paesaggistici non possono più trovare applicazione a seguito della conversione dei limiti edificatori da mc a mq. Inoltre, l'area risulta di dimensioni ridotte tali da consentire un unico edificio, pertanto le norme previgenti risultavano comunque superflue.

- l'area del CRM sulla p.f. 737/1 in C.C. Dermulo dovrà essere perimetrata con lo shape L104_P (anziché L103_P) come correttamente indicato nell'art. 50 (tav. V2);

L'area del CRM è stata modificata da L103 a L104 come richiesto

- nelle aree per "siti inquinati bonificati" (Z604_P) non è leggibile il cartiglio con il codice di riferimento;

Inserito il cartiglio dove mancante

- per le aree per "magazzino prodotti agricoli" E208_P è stato utilizzato il cartiglio M2 non previsto dallo standard e non indicato nella legenda del piano: in alternativa dovrà essere utilizzato il tematismo Z601_N con riferimento normativo al comma specifico dell'art. 60 (è inoltre da rivedere la numerazione dei commi);

Il cartiglio M2 è stato utilizzato per indicare aree agricole e di immagazzinaggio e non si ritiene necessario sostituirlo con uno specifico riferimento normativo.

- sembra non indicata la viabilità locale di progetto (sulla p.f. 1191 in C.C. Taio ecc.) prevista dalla vigente pianificazione (tav. V3);

Inserita la strada locale di progetto prevista dal PRG in vigore

- non è completa la rappresentazione della rete idrografica rispetto alla vigente pianificazione (ad es. mancano i corsi d'acqua sotterranei);

Idrografia aggiornata

- nella norma relativa al PL13 (area residenziale Sotcogol a Segno) sono stati inseriti criteri paesaggistico ambientali che sembrano non trovare riscontro nel vigente PL8;

I criteri paesaggistici possono trovare applicazione in quanto l'area risulta di dimensioni tali da consentire l'edificazione di più edifici, pertanto le norme previgenti risultavano incomplete.

- non è stato confermato il vincolo di residenza primaria sulle p.f. 1223 e limitrofe in C.C. Torra, presente nella vigente PRG di Taio (tav. V3);

E' stato aggiunto il punto c all'art. 11 delle NdA relativo alla prima abitazione

- risultano non recepite le prescrizioni puntuali relative all'area produttiva locale di Torra e Tuenetto (art.12.2, comma a) dalla vigente pianificazione, da inserire in cartografia e nell'art 45;

L'art. 45 delle NdA fa riferimento a Torrà e Tuennetto al comma 4

- non è stata confermata la previsione di "percorso pedonale di progetto" su parte della p.f. 1494 in C.C. Torra (tav. V4);

Inserito il percorso pedonale di progetto come da PRG in vigore

- l'area del bacino irriguo di Segno e l'annessa area con specifico riferimento normativo all'art. 13.1, comma 2, delle norme di attuazione vigenti non sono correttamente perimetrate. Lo specifico riferimento normativo Srn12 all'articolo 68 non disciplina in maniera tali aree. Le particelle catastali indicate in C.C. Torra non corrispondono peraltro all'area perimetrata in cartografia;

Srn.12 - La posizione degli impianti a supporto del bacino idrico viene ora indicata con variante v78, confermando che gli stessi risultano essere già stati realizzati nella posizione indicata nel nuovo PRG in corrispondenza della p.ed. 328 e della p.f. 1501/1

Srn.13 Si è provveduto ad inserire un nuovo Srn.13 corrispondente allo specifico riferimento normativo 13.1 comma 1 delle NdA in vigore dell'ex comune di Taio.

- non sono state confermate alcune previsioni di viabilità locale di progetto, come ad esempio la p.f 165/1 e limitrofe (tav. V4), e la p.f. 531 e limitrofe (tav. B13) in C.C. Mollaro;

Inserite entrate le strade di progetto come da PRG in vigore

- è stata ridotta la perimetrazione del PL14, pur essendo rimasta invariata la descrizione all'interno del corrispondente articolo normativo (tav. V4);

La perimetrazione del PL14 non risulta ridotta. Le particelle e la superficie indicate nelle NdA risultano come in cartografia e la comparazione con il dwg in vigore lo conferma ulteriormente.

- non è stato perimetrato l'insediamento storico isolato in corrispondenza della p.ed.35/1 in C.C. Dardine (tav v4);

Sulla base della Variante PRGIS l'edificio non risulta di interesse storico e non è stato catalogato.

- non è riportato in cartografia il sito potenzialmente inquinato (shape Z607_P) sovrapposto alla discarica RSU, correttamente indicato nei dati shp (Tav. V4);

Il sito potenzialmente inquinato Z607 non era visibile in cartografia, ma presente. Si è provveduto a correggere

- la p.f. 527 e limitrofe in C.C. Mollaro sono comprese in "area agricola di pregio" nel vigente PRG, ma ora sono state inserite in area a bosco. Il PUP non le comprende in area agricola di pregio; si richiede la verifica, eventualmente considerando di assegnare la destinazione ad area agricola locale (tav.B13);

Inserita area agricola locale. Vedi variante c71

- devono essere verificate ed eventualmente indicate come varianti alcune modifiche rilevate rispetto al PRG dell'ex Comune di Taio che interessano le seguenti particelle catastali:

la p.f. 952 in CC Dermulo da parcheggio diventa "spazi a servizio della mobilità" (tav. V2);
--



Nella realtà non si tratta di parcheggio pubblico ma di spazio per la mobilità in corrispondenza dell'incrocio e dell'area commerciale privata. Si conferma lo spazio mobilità senza numerazione variante.

è stata eliminata la previsione di viabilità locale di progetto in corrispondenza del PL15 (p.f. 1253 CC Torra) tav. V3;



Non si tratta di variante. L'errore deriva dal PRG in vigore che non restituisce nel dato shape le strade di progetto. In questo caso la strada non risultava visibile ed è stata involontariamente omessa.

Si provvede a reinserirla nell'adozione definitiva.

per i PL 15 e 16 sono indicate prescrizioni normative che sembrano non trovare riscontro nella vigente pianificazione (solo PL generici);

Il PL 15 contiene le norme già presneti nel testo del PRG in vigore di Taio.

Per i PL 16 e PL 17: La norma nuova ha teso a semplificare rinviando direttamente ai criteri edificatori fissati per l'ezone C1di nuovo insediament.

è stata inserita una nuova previsione di viabilità locale a sud di Dardine non indicata come variante
Vedi variante c72

* SISTEMA AMBIENTALE

- La rappresentazione dell'area di protezione laghi (Z310_P) in C.C. Dermulo non è completa (tav. A5);

L'area corrisponde allo shape fornito con i dati del PUP.

- il dato shape Z321_N non contiene solo gli elementi geologici, e deve essere rappresentato come indicato in legenda;

I dati shape collegati al PUP non corrispondono appiando agli shepe della Legenda tipo. Con lo schape Z321 vengono indicati tutti gli elementi putnuali che costituiscono invariante per il PUP. Importante per il PRG è inserire gli elementi nella cartografia. Con lo shape Z322 vengono rappresentati i beni ambientali. visibili nella tavola del sistema ambientale.

- manca il dato shape Z328_P relativo alle "zone speciali di conservazione";

Integrato

- l'"area di tutela ambientale" non è rappresentata come da legenda standard;

Corretto il tematismo

- per l'ex territorio comunale territorio di Vervò non sono riportate nè in cartografia né nelle norme di attuazione le "aree di recupero ambientale" di cui all'art. 16 del PRG vigente per l'ex Comune di Vervò: devono essere eventualmente individuate con specifico riferimento normativo.

Le aree di recupero ambietale sono state stralciate a seguito degli interventi di riqualificazione effettuati dall'amministrazione comunale.

* VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, come anticipato in premessa, in data 3 marzo 2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

"Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;
- si propone che il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio provveda ad evidenziare graficamente (mediante un apposita simbologia) sulla cartografia di ogni piano regolatore generale una volta approvato e conseguentemente sulla cartografia dell'USP, le aree classificate come R3 che a seguito dell'esame dello studio di compatibilità, siano state valutate positivamente;
- si segnala inoltre all'Ufficio Pianificazione urbanistica e il paesaggio che l'elaborato di raffronto delle varianti per la verifica rispetto al PGUAP riporti la stessa numerazione presente sulla cartografia di piano dove sono evidenziate le previsioni adottate.

Si prende atto della nota n. 294833 del 04 giugno 2015 dell'I.D. di programmazione di protezione civile – Ufficio Studi e Pianificazione con la quale è stata comunicata la modifica e la semplificazione dell'istruttoria condotta finora dall'Ufficio ai fini della presente Conferenza e la nuova modalità di partecipazione alla stessa.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, il cui VII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1828 del 27 ottobre 2014, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3. (...)

Si comincia ad analizzare la variante al PRG di Predaia.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani e il Servizio Geologico specificano che l'esame delle singole varianti è stato effettuato sia sulla base della cartografia relativa alla pericolosità in vigore (Carta di Sintesi geologica e Carta della pericolosità del PGUAP) che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili presso i Servizi e utilizzati per la redazione della nuova Carta della Pericolosità, non ancora in vigore, ma preadottata.

Si sottolinea che qualora nell'ambito di valutazione di una variante la Conferenza demandi ad una fase di progettazione un approfondimento di carattere idrogeologico, è lo studio suddetto che deve valutare la fattibilità dell'intervento previsto, verificando, in base alle analisi effettuate, se effettivamente sussistano i presupposti per la realizzazione dell'intervento stesso.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Foreste e fauna, relativamente all'art.59 delle norme di attuazione ai commi: 3, 8 e 11 chiede di sostituire il riferimento ai: "piani forestali e montani" con: "piano forestale e montano".

Corretto il comma 3. (nei commi 8 e 11 il riferimento non è presente.)

Per quanto riguarda i commi 8 e 11 è necessario sostituire la frase: "parere del comitato tecnico forestale" con: "autorizzazione del Servizio Foreste e fauna"

Corretti commi 8 e 11

per quanto riguarda l'articolo 72 – Viabilità, si segnala che le dimensioni della viabilità forestale (tabella A) dovranno fare riferimento a quanto indicato nel D.P.P. 3/11/2008 n.51-158/Leg.

Integrato il comma 4 dell'articolo 72 NdA. La tabella A è riportata come da allegato alla Del GP 909/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.




Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di Predaia:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
V1	POSITIVO
V2	POSITIVO
V3	POSITIVO
V4	POSITIVO

V5	POSITIVO
V6	POSITIVO
V7	POSITIVO
V8	POSITIVO
V9	POSITIVO
V10	POSITIVO
V11	POSITIVO
V12	POSITIVO
V13	POSITIVO
V14	POSITIVO
V15	POSITIVO
V16	<p>POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che, gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m), sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><i>Per tale fattispecie trova applicazione l'articolo 81 delle NdA che richiama vincoli e prescrizioni della I.P. "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e del suo regolamento di attuazione d.P.P. n. 22-124/leg. di data 20/09/2013".</i></p>
V17	<p>POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che, gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m), sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><i>Idem come per v16</i></p>
V18	POSITIVO
V19	POSITIVO
V20	POSITIVO
V21	POSITIVO
V22	POSITIVO
V23	POSITIVO
V24	POSITIVO
V25	POSITIVO
V26	POSITIVO
V27	POSITIVO
V28	POSITIVO
V29	POSITIVO
V30	POSITIVO
V31	POSITIVO
V32	POSITIVO
V33	POSITIVO
V34	POSITIVO
V35	POSITIVO
V36	POSITIVO
V37	POSITIVO
V38	POSITIVO
V39	POSITIVO
V40	POSITIVO
V41	POSITIVO
V42	POSITIVO
V43	POSITIVO

V44	POSITIVO
V45	POSITIVO
V46	POSITIVO
V47	POSITIVO
V48	POSITIVO
V49	POSITIVO
V50	POSITIVO
V51	POSITIVO
V52	POSITIVO. Il Servizio Foreste e fauna segnala che l'area è boscata e pertanto, ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere autorizzata ai sensi della l.p.11/2007. <i>Verificata la presenza di aree boscate anche all'esterno delle Zone bosco del PRG, si provvede a riscrivere il comma 2, dell'art. 59 delle NdA al fine di specificare la prevalenza della L.P. 11/2007.</i>
V53	POSITIVO. Il Servizio Foreste e fauna segnala che l'area è boscata e pertanto, ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere autorizzata ai sensi della l.p.11/2007. <i>Idem come per v52</i>
V54	POSITIVO
V55	POSITIVO
V56	POSITIVO
V57	POSITIVO
V58	POSITIVO
V59	POSITIVO
V60	POSITIVO
V61	POSITIVO
V62	POSITIVO. Il Servizio Foreste e fauna segnala che l'area è boscata e pertanto, ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere autorizzata ai sensi della l.p.11/2007. <i>Idem come per v52</i>
V63	POSITIVO. Il Servizio Foreste e fauna segnala che l'area è boscata e pertanto, ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere autorizzata ai sensi della l.p.11/2007. <i>Idem come per v52</i>
C1	POSITIVO
C2	POSITIVO
C3	POSITIVO
C4	POSITIVO
C5	POSITIVO
C6	POSITIVO
C7	POSITIVO
C8	POSITIVO
C9	POSITIVO. Il Servizio Foreste e fauna segnala che l'area è boscata e pertanto, ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere autorizzata ai sensi della l.p.11/2007. <i>Idem come per v52</i>
C10	POSITIVO. Il Servizio Foreste e fauna segnala che l'area è boscata e pertanto, ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere autorizzata ai sensi della l.p.11/2007. <i>Idem come per v52</i>
C11	POSITIVO
C12	POSITIVO
C13	POSITIVO

C14	<p>La Conferenza di Servizi chiede che venga limitata l'estensione dell'area all'effettivo utilizzo escludendo in qualsiasi caso la scarpata, la quale rientra in area ad elevata pericolosità della CSG del PUP. Si ricorda, infatti, che nell'area ad elevata pericolosità e moderata, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dagli articoli 2 e 3 delle N.d.A. del PUP e dagli articoli 16 e 17 delle N.d.A. del PGUAP.</p> <p><i>Si tratta di una variante che fotografa lo stato attuale dei luoghi demandando la disciplina interna al perimetro storico al PRGIS.</i></p> <p><i>In adozione definitiva si provvede a stralciare il parcheggio limitandosi ad individuare la funzione cimiteriale in sovrapposizione identica a quella definita dal PRGIS.</i></p>
C15	POSITIVO
C16	POSITIVO
C17	POSITIVO
C18	POSITIVO
C19	POSITIVO
C20	POSITIVO
C21	POSITIVO
C22	POSITIVO
C23	<p>POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che, gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m), sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><i>Idem come per v16</i></p>
C24	POSITIVO
C25	POSITIVO
C26	POSITIVO
C27	POSITIVO
C28	POSITIVO
C29	POSITIVO
C30	POSITIVO
C31	POSITIVO
C32	POSITIVO
C33	<p>Il Servizio Foreste e fauna chiede che la piazzola elicotteri venga conterminata all'effettiva estensione dell'area, escludendo la parte attualmente boscata.</p> <p><i>Per l'adozione definitiva si provvede a ridurre l'area destinata ad atterraggio elicottero</i></p>
C34	POSITIVO
C35	POSITIVO
C36	POSITIVO
C37	POSITIVO
C38	POSITIVO
C39	POSITIVO <i>(Variante stralciata in adozione definitiva su richiesta dell'ASUC di Coredo)</i>
C40	<p>POSITIVO. Il Servizio Foreste e fauna chiede di correggere il poligono escludendo la parte boscata corrispondente alla ripida scarpata.</p> <p><i>La variante, come da sovrapposizione della foto aerea, appare già limitata a valle in base all'effettivo uso del suolo.</i></p>

	
C41	POSITIVO
C42	POSITIVO
C43	POSITIVO
C44	POSITIVO
C45	POSITIVO
C46	POSITIVO
C47	POSITIVO
C48	<p>Il Servizio Foreste e fauna esprime parere NEGATIVO per le particelle 358/7 e 358/10 per le quali è stato negato il cambio coltura (Determina dirigenziale n.405 del 18/09/2019). Per le altre particelle boscate interessate dalla variante segnala che il parere è NEGATIVO in quanto prima di effettuare la variante è necessario ottenere l'autorizzazione al cambio di coltura.</p> <p><i>Si provvede a modificare la variante in sede di adozione definitiva restituendo alla destinazione boschiva gran parte dell'area (comprese le p.f. 358/7 e 358/10) e confermando la destinazione ad agricolo locale solo per la parte più a monte già parzialmente coltivata come evidenziato dalla foto aerea, sulla base del nuovo limite di penalità P3 della nuova CSP.</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
C49	POSITIVO
C50	POSITIVO
C51	<p>POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che, gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m), sono soggetti alla LP. 18/76.</p> <p><i>Idem come per v16</i></p>
C52	POSITIVO
C53	POSITIVO
C54	POSITIVO
C55	POSITIVO

C56	POSITIVO
C57	Il Servizio Geologico prende atto del reale uso del suolo, ma segnala comunque una possibile interferenza dell'area in variante con delle criticità riconducibili alla instabilità delle scarpate rocciose a monte e del detrito di copertura perscivolamenti o colamenti di detrito. <i>Si provvede all'inserimento di uno specifico riferimento normativo. Art. 50, comma 4.</i>
C58	POSITIVO

In sede di Conferenza di pianificazione viene data lettura del verbale della Conferenza di Servizi per la valutazione del rischio idrogeologico, mettendo in evidenza in particolare le previsioni oggetto di osservazioni critiche.

In merito alla variante c14, che individua cartograficamente la zona cimiteriale e l'area a parcheggio in corrispondenza della Chiesa di San Martino a Vervò, si richiede una puntuale definizione delle destinazioni di zona, specificandole in base allo stato dei luoghi e alla sussistenza di vincoli posti ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. A tal proposito si rinvia al parere di competenza della Soprintendenza per i Beni culturali riportato nel presente verbale.

Si provvede ad inserire il vincolo Z301 oltre che rinviare la definizione della destinazione interna al PRGIS pur mantenendo anche nel PRG la destinazione del Cimitero esistente in sovrapposizione allo shape A101 al fine di giustificare e rappresentare compiutamente la fascia di rispetto cimiteriale.

In relazione alla previsione c48, che modifica la destinazione di un'area sull'ex territorio comunale di Smarano da "cava – discarica inerti" a "area agricola locale", oggetto del parere negativo espresso del Servizio Foreste e fauna, si richiedono opportuni approfondimenti, da condurre considerando i contenuti sia della richiamata determina dirigenziale n. 405 del 18.09.2019, sia sulla base dell'effettivo stato dei luoghi, al fine di una proposta di definizione del perimetro dell'area da valutare in fase di adozione definitiva del piano.

Il perimetro dell'area prativa viene ristretto alle aree compatibili con la coltura agricola escludendo le parti che ricadono in penalità P3 della nuova carta di sintesi della pericolosità.

Per quanto riguarda la variante c51, che individua un tratto di viabilità di potenziamento in fregio all'abitato di Tuenetto, per la quale il Servizio Bacini montani ha richiamato in sede di Conferenza PGUAP la legge n. 18/1976 per quanto riguarda eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m), sono soggetti alla LP. 18/76., l'Amministrazione comunale chiarisce che si tratta della presa d'atto cartografica di una viabilità esistente, ritenuta inadeguata, che conduce peraltro a un'area per attrezzature pubbliche.

• Aree agricole e aree agricole di pregio

Rispetto alla disciplina relativa al sistema delle aree agricole, si prende atto che con la variante in esame sono state sintetizzate le norme presenti nei PRG degli ex Comuni ora compresi nel Comune di Predaia, introducendo i nuovi articoli 53, 54, 55 e 56 delle norme di attuazione, e si è provveduto alla ridefinizione cartografica delle relative zonizzazioni, individuando le aree agricole di pregio e le aree agricole di cui agli articoli 37 e 38 del PUP, e le aree agricole di interesse locale.

Considerate le previsioni di stralcio di aree destinate all'insediamento, il bilancio sull'intero territorio del Comune di Predaia risulta sostanzialmente positivo per quanto riguarda la superficie agricola, con un incremento complessivo di circa 5 Ha rispetto alla pianificazione vigente.

Si evidenzia peraltro come il piano in esame abbia confermato la disciplina delle aree di tutela paesaggistica già presente nei PRG degli ex Comuni, che in parte va a interessare anche il sistema delle aree agricole, riproponendo specifici vincoli paesaggistici in aree definite del nuovo territorio comunale di Predaia.

In via generale, si richiama come le norme di PRG non possano disciplinare aspetti prettamente colturali, ma debbano contenere esclusivamente elementi di rilevanza urbanistica ed edilizia, sostanziando eventuali limitazioni agli interventi con motivazioni di valenza paesaggistica o

insediativa.

Con riferimento alle tutele paesaggistiche del territorio agricolo e boschivo presenti nelle norme e cartografie dei PRG in vigore degli ex comuni amministrativi si precisa che la Variante 2019 prevede esclusivamente la ricongiunzione senza introdurre modifiche.

Solo con una norma unificata approvata e relativa cartografia corretta ed unica per l'intero territorio comunale l'Amministrazione potrà valutare le fattispecie tutelate con una eventuale specifica variante che possa trattare esclusivamente questi temi.

Nel merito, in Conferenza di pianificazione viene data lettura del parere fornito dal Servizio Agricoltura in data 6 marzo 2020, prot. 151968:

“Relativamente alle norme di attuazione:

- all'art. 53, comma 3: nella nota a piè pagina vi è un riferimento normativo errato all'art. 81 del regolamento urbanistico provinciale. Quest'ultimo è il D.P.P. 19/05/2017, non 2015 (vale anche nelle successive note a piè pagina).

Corretto

- all'art. 53, comma 12: si fa presente che in area agricola non è ammessa la destinazione “industriale”, né “secondaria (artigianale/industriale). La terminologia deve essere quindi essere resa coerente con le norme di attuazione del PUP e con il concetto di attività agricole e di attività connesse. Relativamente al concetto di edificio esistente, ossia non vincolato ex-lege, è necessario indicare il riferimento temporale all'aprile 1993 (vale anche per il successivo comma 15). Anche per tali edifici non vincolati, i mutamenti di destinazione d'uso eventualmente autorizzati ai sensi della normativa provinciale devono essere coerenti con la destinazione dell'area. Il comma va quindi stralciato o completamente riformulato.

I commi 1 art. 53.3 (ex 12) e 1 art. 53.4 (ex 15) vengono modificati mantenendo la stessa dicitura contenuta nelle norme della L.P. 15/2015, mantenendo il termine di edificio esistente alla data del PUP 2008.

- all'art. 53 comma 25 (aree per impianti agricoli), pur trattandosi solamente di aree agricole locali, si fa presente che le attività “artigianali”, di “ristoro di ridotte dimensioni (bar, ristoranti, ecc.)”, di “attività di servizio (ufficio informazioni, ecc.)” e di “gestione del movimento turistico (agenzie turistiche ecc.)” non sono per nulla agricole, bensì squisitamente commerciali. Si chiede quindi di rivedere questa previsione non coerente: se la volontà è quella di svolgere queste attività, l'area non venga denominata e classificata come agricola.

L'articolo viene riscritto eliminando le attività incompatibili

- all'art. 54 comma 2 è necessario aggiornare il riferimento normativo all'art. 5 della l.p. n. 15/2015.”

Aggiornato

In sede di Conferenza di pianificazione il progettista del piano conferma come le scelte urbanistiche siano state condotte escludendo in via generale la riduzione delle superfici agricole rispetto alla pianificazione vigente per ciascuno degli ex territori comunali. L'amministrazione comunale fa rinvio a una futura specifica variante al PRG per la verifica complessiva della disciplina sottesa al sistema delle aree agricole, contestualizzandola anche rispetto alle norme di tutela paesaggistica di ambiti precisi del territorio comunale, in particolare relativamente alla salvaguardia delle aree boscate. Le norme proposte con il piano in esame si limitano pertanto a riproporre i contenuti specifici dei PRG vigenti per ciascuno degli ex territori comunali compresi oggi nel Comune di Predaia.

Rispetto a tale tema, si richiama che i contenuti delle norme di PRG devono disciplinare esclusivamente aspetti di rilevanza urbanistica ed edilizia, dal momento che lo strumento urbanistico comunale non ha competenza nel normare specifici aspetti culturali.

La cartografia del territorio comunale proposta con il piano il esame individua le “aree destinate all'insediamento di aziende agricole” e le “aree per impianti agricoli”, contrassegnate da specifici cartigli, riprendendole dai PRG degli ex Comuni e disciplinandole con l'articolo 60 delle norme di attuazione del piano in esame.

Rispetto agli interventi ammissibili in tali aree, e ai relativi procedimenti autorizzativi di livello provinciale, si richiama quanto osservato nel parere specifico del Servizio Agricoltura, evidenziando che la disciplina di riferimento è rappresentata dagli articoli 37 e 38 del PUP, nonché il Titolo V, Capo II della l.p. n. 15/2015 e il Titolo IV, Capo I del Regolamento urbanistico edilizio

provinciale. In merito all'opportunità di integrare la documentazione di piano con una sezione normativa che schematizzi tali procedure, come proposto dall'Amministrazione comunale in sede di Conferenza di pianificazione, si richiama la circolare dell'Assessore all'Urbanistica, ambiente e cooperazione di data 11 marzo 2019, che evidenzia il principio di non duplicazione della disciplina contenuta nella legge provinciale per il governo del territorio, nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale o in altri strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi, come stabilito dall'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015.

• Aree protette

In merito alle aree protette presenti sul territorio comunale di Predaia, il Servizio Conservazione della Natura ha fornito in data 14 aprile 2020 il seguente parere di competenza (prot. 208168).

"Nell'area presa in considerazione dal PRG, sono state individuate, in base alla Direttiva 92/43 CEE "Habitat" e alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" relative alla rete Natura 2000, due Zone Speciali di Conservazioni (ZSC) denominate "Forra di S.Giustina" cod. IT3120060 e "Valle del Verdes" cod. IT3120144 e due biotopi di interesse provinciale denominati "Ampliamento della Rocchetta" e "Forra di S. Giustina". Il confine di quest'ultimo differisce dall'omonima Zona Speciale di Conservazione. Pertanto il PRG deve adeguare la cartografia del Piano evidenziando le diverse aree protette presenti sul territorio riportando anche i due biotopi di interesse provinciale.

Le varianti introdotte non interessano aree protette e pertanto non vi sono osservazioni.

Si provvede a riportare in cartografia e shape il perimetro della riserva provinciale La Rocchetta.

Le norme di attuazione (art. 27 e 31) riportano riferimenti non corretti rispetto alla disciplina di tutela vigente per le aree protette e si tratta quindi di porre alcune correzioni. A questo proposito si ritiene necessario quanto di seguito riportato.

- Art. 27. Va aggiornato il riferimento normativo della Direttiva Uccelli (2009/147/CE). Si suggerisce di riportare le norme di riferimento a livello provinciale (l.p. n. 11/07 ed il Regolamento concernente le aree protette provinciali - D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/leg) e per le misure di conservazione la delibera con elenco e misure di conservazione aggiornate dei siti e zone della Rete Natura 2000 del Trentino (deliberazione della Giunta provinciale 12 aprile 2013, n.632; deliberazione della Giunta provinciale 22 ottobre 2010, n. 2378 e s.m. "Misure di conservazione per le ZSC"; e deliberazione della Giunta provinciale 27 ottobre 2006, n. 2279 "Adozione misure di conservazione delle ZPS" del 3.08.2012 e s.m.).

Corretto l'articolo

Si rileva che con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 28 marzo 2014 pubblicato dalla Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2014, si è conclusa la procedura di designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e pertanto l'art. 27 va aggiornato.

Aggiornato

Si ritiene necessario integrare la parte relativa alla valutazione di incidenza riportando il testo seguente: "Nei siti e nelle zone della rete "Natura 2000" si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché al DPR 357/97. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree "Natura 2000", ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/2007 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg. d.d. 03/11/2008, non si applicano le disposizioni del presente comma. L'entrata in vigore dell'ultimo capoverso è regolata dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 3 agosto 2012, n.1660 "Articolo 15 del Decreto del Presidente della Provincia 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg.- Modifiche e integrazioni all'elenco dei tipi di progetto e di intervento che non presentano incidenza significativa su siti e zone della "Rete Natura 2000".

Integrato il comma 5 dell'Art.27 Siti e zone della Rete Natura 2000 con il testo sopra riportato

- Art. 31. Risulta necessario riportare la presenza dei biotopi di interesse provinciale denominati "Forra di S. Giustina" e "Ampliamento della Rocchetta". Per tali aree protette si deve fare riferimento alle norme di salvaguardia previste dalla l.p. n. 14/86 che, in particolare, prevedono: a) il divieto di modificare o alterare in

alcun modo gli elementi che compongono il biotopo; b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno; c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse.

Il biototo forra di Santa giustina non è costituito mentre la sua perimetrazione è comunque contenuta nella ZSC.

Si provvede ad integrare l'articolo 31

Tutto ciò premesso, il parere sulla Variante al Piano regolatore generale del Comune di Predaia è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto in modo da risultare coerente con le norme vigenti e con le indicazioni sopra riportato"

• Aree sciabili

In sede di Conferenza di pianificazione il Servizio Impianti a fune e piste da sci evidenzia l'interferenza tra due previsioni che ricadono all'interno dell'area sciabile a Predaia, corrispondenti alle varianti c34 e c35 che individuano cartograficamente due tratti di viabilità locale esistente. Tali previsioni risultano ammissibili se ciò non preclude l'utilizzo e l'esercizio delle piste.

Si rassicura che la viabilità individuata dal PRG è di esclusivo utilizzo alpestre con chiusura nel periodo invernale.

Cartograficamente, si rileva poi la mancata corrispondenza del perimetro dell'area sciabile del PRG rispetto alla previsioni del Piano urbanistico provinciale.

IL PRG in vigore dell'ex Comune di Coredò prevede un'area sciabile molto più ampia rispetto a quella del PUP. Si provvede ad inserire l'esatto perimetro dell'area sciabile del PUP aggiungendo una porzione di area sciabile locale, più piccola di quella presente nel PRG in vigore, che copra però la zona attualmente utilizzata per lo sci e lo slittino.

La parte esterna viene inserita in zona sciabile locale e comprende parte degli impianti preesistenti.

A proposito delle previsioni relative all'area dell'Altopiano della Predaia, si evidenzia che essa è stata interessata dalla Variante ai PRG degli ex Comuni di Tres e Coredò, finalizzata a introdurre un piano attuativo specifico, approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 1754 del 27.10.2017. Anche in questo caso le previsioni di tale variante al PRG devono essere riportate puntualmente nella cartografia del piano in esame, assicurando la coerenza tra le destinazioni di zona vigenti, il perimetro del PUP relativo all'area sciabile e le indicazioni di competenza dell'Ufficio Impianti a fune.

Il perimetro del PAG 5 è riportato nella cartografia, mentre le norme contengono il testo approvato con la variante del 2017.

Nel merito delle previsioni c34 e c35, in sede di Conferenza di pianificazione l'Amministrazione comunale precisa che la viabilità individuata corrisponde a una strada interpodereale non pavimentata, di accesso ai fondi privati della zona. Si evidenzia che riconoscere tale viabilità come "locale esistente" comporta l'introduzione di relative fasce di rispetto, nonché la verifica dei requisiti di percorribilità e la pianificazione delle necessarie opere di messa in sicurezza e di manutenzione che potrebbero alterare lo stato dei luoghi sotto il profilo paesaggistico. Considerato che lo scopo delle previsioni c34 e c35 è quello di assicurare la fruizione di tale viabilità, come evidenziato dall'Amministrazione comunale, si propone di mantenerne le caratteristiche attuali mediante uno specifico riferimento normativo.

Inserito lo specifico riferimento normativo srn.15 all'articolo 68.

* SISTEMA INSEDIATIVO

Sotto il profilo urbanistico si richiama, come già anticipato in premessa, che la principale finalità della variante in esame è l'unificazione cartografica e normativa delle previsioni urbanistiche sui territori corrispondenti agli ex Comuni di Taio, Tres, Vervò, Smarano e Coredò, convogliati nel

Comune di Predaia.

Le modifiche puntuali alle previsioni di piano proposte con la variante rivestono principalmente interesse pubblico, o si configurano come presa d'atto dell'assetto territoriale attuale. In parte sono conseguenti alla richiesta di stralcio delle capacità edificatorie sottese ad aree destinate all'insediamento, secondo quanto previsto dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015.

A integrazione delle osservazioni riportate in via diffusa nel presente parere, si osserva quanto segue nel merito delle principali tematiche affrontate dal piano in esame.

Sistema della viabilità e dei parcheggi pubblici.

Alcune delle modifiche puntuali proposte con il piano in esame interessano il sistema della viabilità e degli spazi a parcheggio esistenti sul territorio comunale, che viene verificato rispetto alle esigenze attuali e rispetto allo stato di attuazione di previsioni pregresse.

Tra le previsioni più significative, viene previsto lo stralcio della viabilità di circonvallazione dell'abitato di Coredo, ripristinando per le particelle interessate la destinazione urbanistica di area agricola (c23), e l'inserimento nuovi tratti viari, come per esempio il tratto per bypassare il centro abitato di Tres (c5) o la nuova strada locale di progetto a Torrà (c21), che seguono sostanzialmente il tracciato di tratti di viabilità interpodereale esistenti.

Per quanto riguarda le modifiche finalizzate allo stralcio di alcune previsioni di area a parcheggio, si prende atto della verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 condotta nell'ambito del documento di rendicontazione allegato alla variante al PRG.

Si esprime perplessità sotto il profilo urbanistico per la previsione c1 a Segno, corrispondente a un lotto compreso all'interno dello svincolo stradale dalla viabilità provinciale, destinati a verde pubblico, e per la limitrofa c26, sempre a Segno, che localizza un parcheggio per il quale appaiono poco chiare le modalità di accesso.

La variante c1 corrisponde alla presa d'atto dello stato attuale dei luoghi dove nell'area risulta posizionato il monumento a Padre Kino con relative pertinenze di verde urbano. Il parcheggio c26 risulta facilmente accessibile dalla viabilità esistente laterale.

Si richiedono approfondimenti, in particolare sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico, anche in merito alle seguenti varianti: c8 a Vervò, che introduce una nuova viabilità che ricade prevalentemente in area agricola di pregio;

La nuova strada risulta necessaria per realizzare un tratto di viabilità locale, a basso volume di traffico, necessario però per garantire un secondo accesso all'area posta a monte dell'abitato di Vervò senza dovere transitare per il centro storico, necessario per i mezzi pesanti e per i mezzi di soccorso.

c8 c58 a Segno; c9, c10, c11 e c12 a Coredo.

Le varianti riguardano tutte piccole modifiche, espressione di esigenze locali volute dagli amministratori. Le modifiche risultano compatibilisate con il PUP, che con il CSP e non sono in contrasto con le norme di tutela paesaggistica e tutela storica.

La variante c13 a Coredo è dichiarata come "esistente" in relazione, ma rappresentata come "di progetto".

La strada corrisponde alla variante c13 viene confermata esistente

Nuove previsioni di interesse pubblico

Le modifiche sostanziali alle destinazioni urbanistiche vigenti proposte con la variante in esame rivestono prevalentemente interesse pubblico. In merito a tali variazioni, che concorrono ad implementare il sistema delle attrezzature sportive e pubbliche sul territorio, si evidenzia quanto segue.

Si chiedono chiarimenti in merito alla previsione di una "nuova area sportiva per campo volo" localizzata a monte dell'abitato di Vervò (variante c3), in corrispondenza di una zona boscata. In particolare è opportuno un approfondimento della previsione sotto il profilo paesaggistico,

considerata la morfologia particolarmente acclive della zona, specificando quali siano le principali opere previste. Si rileva che nella documentazione di piano la destinazione indicata è "zona sportiva esistente".

La variante c3 prevede la realizzazione di un campo di atterraggio scuola di volo per droni per droni e modellismo. Non si prevede la realizzazione di nessuna particolare infrastruttura se non un minimo di servizi necessari per chi fruirà dei servizi. L'ampiezza è determinata con la necessità di disporre di un'ampia superficie, protetta da laberature per la mitigazione degli effetti inquinanti (luc e rumore) e possa essere recintata per la sicurezza.

L'area manterrà la sua attuale conformazione con mantenimento dei prati al suo interno.

Strumenti attuativi della pianificazione

Con la variante in esame viene verificato lo stato di attuazione dei piani attuativi presenti sul territorio comunale di Predaia. In via generale, si richiede che la denominazione dei piani attuativi sia coerente con quanto disposto dall'articolo 50 della l.p. n. 15/2015, perlomeno catalogando gli strumenti attuativi vigenti in una delle fattispecie disciplinate da tale articolo.

Si evidenzia poi come alcune delle aree comprese in piani di lottizzazione siano state assoggettate al vincolo temporale di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente variante al PRG, al fine di incentivare gli interventi edificatori. Tale proposta viene introdotta per le aree sottese alle varianti v13 a Segno, v37 a Coredo (area alberghiera), c55 a Smarano. Per la variante c55, relativa a un'area per insediamenti produttivi assoggettata a strumento attuativo, si evidenzia l'incoerenza tra il termine temporale di 5 anni indicato in relazione, e quello decennale disposto dall'art. 64, comma 2 delle norme di attuazione.

Si provvede a rettificare il termine della relazione inserendo il periodo di cinque anni.

In via generale si richiede un approfondimento nel merito dell'opportunità di tale termine temporale, che appare particolarmente breve, considerate anche le contingenze economiche attuali.

In via generale si richiama poi quanto già anticipato nei paragrafi precedenti, in merito alla necessità che con il piano in esame vengano recepiti i contenuti delle varianti puntuali ai PRG relativi agli ex Comuni compresi ora nel Comune di Predaia, sia cartograficamente che a livello di norme di attuazione.

Stralcio di aree destinate all'insediamento

Molte delle modifiche puntuali proposte con il piano in esame sono finalizzate allo stralcio dell'edificabilità di aree destinate all'insediamento. In merito a tale tipo di modifiche urbanistiche, deve essere specificato quali siano da considerarsi ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015 e quali invece si configurino come ordinare varianti puntuali alle previsioni di PRG.

Come stabilito dall'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15 /2015, sulle aree oggetto di trasformazione ai sensi di tale articolo deve essere viene introdotto anche graficamente il rinvio a uno specifico riferimento normativo, relativo al vincolo di inedificabilità per un periodo minimo di dieci anni, con cui devono essere integrate le norme di attuazione. A tal proposito si ricorda che, successivamente al periodo di dieci anni durante il quale il Comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante, la modifica della destinazione urbanistica sarà possibile secondo le procedure ordinarie.

A tal proposito, pur non osservando in via generale particolari criticità, dal momento che la riduzione delle aree a destinazione insediativa appare coerente con il principio di limitazione del consumo di suolo sancito dall'articolo 18 della l.p. n. 15/2015, si evidenzia che lo stralcio dell'edificabilità è possibile ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015, solo nel caso in cui su tali lotti non sia stata generata capacità edificatoria già utilizzata, e non siano presenti manufatti.

Rispetto alle proposte formulate si esprime perplessità rispetto alle varianti v22 e v32 a Vervò, v21 a Priò, v10 a Mollaro, v26, v27, v28 a Coredo, v8 a Dermulo, v5 a Tres, v7 a Taio, corrispondenti in molti casi ad aree di limitata superficie che si pongono come interruzioni rispetto al tessuto

insediativo consolidato.

Le aree oggetto di stralcio della capacità edificatoria non sono mai state utilizzate a fini edificatori ed il loro stralcio con inserimento del vincolo di inedificabilità decennale è previsto dalla legge provinciale. Alla frammentazione della zonizzazione edificabile non segue un effettivo spezzettamento del tessuto urbano in quanto le aree oggetto di stralcio sono già di fatto utilizzate come pertinenze di verde privato o di verde agricolo soprattutto se piccole ed inserite all'interno delle zone abitate. Alla differente colorazione del PRG corrisponde una uniformità di colore naturale visibile nettamente dalle foto aeree.

Per quanto riguarda la destinazione assegnata alle aree oggetto di stralcio dell'edificazione, si richiede la verifica rispetto allo stato dei luoghi per le varianti v58 a Vervò, v45 a Priò, v33, v61 a Coredo, v35 a Smarano, v55 a Tavon, v 19 a Tres, v50 a Vion, v47 e v59 a Taio, v44 a Dardine.

La scelta di inserire area a verde privato o a verde agricolo dipende sia dall'utilizzo attuale, sia dalla conformazione delle aree di simile destinazione presenti nella zona al fine di non creare disparità di uso fra zone che presentano caratteri oggettivi omogenei.

• Sistema delle attrezzature turistico ricettive

Alcune varianti puntuali hanno introdotto nuove previsioni relative al sistema delle aree alberghiere e delle aree a campeggio e in generale alle attività ricettive presenti sul territorio comunale.

In sede di Conferenza di pianificazione sono stati richiesti all'Amministrazione comunale opportuni chiarimenti rispetto alla variante c39 a Coredo, con la quale viene localizzata la previsione di una nuova area a campeggio in luogo di un'area a verde pubblico. In particolare, appare necessario fornire un adeguato inquadramento sotto il profilo paesaggistico, indicando in maniera più puntuale gli interventi previsti.

La variante viene c39 viene stralciata in adozione definitiva su richiesta dell'ASUC di Coredo

Rispetto a tali previsioni, il Servizio Turismo e sport ha fatto pervenire in data 20 febbraio 2020 con nota prot. 116038 le seguenti osservazioni.

“La variante è finalizzata all'unificazione dei PRG degli ex Comuni di Coredo, Taio, Tres, Smarano e Vervò a seguito della fusione nel Comune di Predaia e prevede la modifica delle previsioni relative agli usi civici, la disamina delle richieste di inedificabilità e delle aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, l'adeguamento della cartografia all'effettivo stato dei luoghi e adeguamenti catastali.

Per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, relativamente alle norme di attuazione, si osserva quanto segue:

- art. 39 “Zone alberghiere”: nella tabella relativa a “Coredo”, alla lettera a), si converta il volume previsto per la residenza in superficie utile netta (SUN), come previsto dall'art. 91 della l.p. 15/2015; si rileva inoltre che la normativa provinciale ammette, all'interno della struttura ricettiva, la sola residenza del gestore (ed eventualmente una ulteriore “per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali”);

Si provvede a convertire gli indici dell'articolo 39.

con l'occasione si fa presente che anche in altri articoli (in particolare per le zone agricole e produttive) le cubature ammesse per la funzione residenziale dovranno essere convertite in SUN;

Si provvede a convertire gli indici.

- art. 40 “Zone a campeggio”: al comma 3 si prevede la possibilità di recintare l'area campeggio con alberature di alto fusto, che tuttavia potrebbero non rappresentare un ostacolo contro l'introspezione come previsto: si modifichi con l'indicazione “siepi continue ed eventualmente alberature d'alto fusto”;

Corretto

- art. 41 “Zona per sosta camper”: si corregga la dicitura con la denominazione “aree di sosta attrezzate per autocaravan”, prevista dall'art. 8 della l.p. 19/2002;

Corretto

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla variante al PRG del Comune di

Predaia subordinatamente alle indicazioni riportate”.

Disciplina per gli alloggi per tempo libero e vacanza

Dei cinque ex Comuni ora compresi nel Comune di Predaia, secondo quanto disposto dall'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3015 del 30 dicembre 2005, solo per l'ex Comune di Coredo e per l'ex Comune di Smarano è ritenuta rilevante la presenza di alloggi per il tempo libero e vacanze. Tale allegato assegnava sia all'ex Comune di Coredo sia all'ex Comune di Smarano un dimensionamento massimo del 20% di interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria.

Posto che la tabella riassuntiva di cui all'articolo 90 delle norme di attuazione del PRG in esame appare incompleta e poco chiara, si richiedono i dovuti approfondimenti anche in relazione alle sopravvenute modifiche normative di cui all'art. 130 della l.p. n. 15/2015.

La tabella è stata aggiornata e riporta le delibere di giunta provinciale con le quali sono stati approvati il dimensionamento residenziale e l'assegnazione del contingente destinabile a residenza tursitica.

Nella tessa tabella sono riportati i contingenti già assegnati, per i quali non si prevede la riduzione stabilita dall'art. 130 della L.P. 15/2015, ed il contingente finale risultato fra la somma del contingente assegnato e del contingente non assegnato ridotto del 50%

Previsioni nel centro storico

La variante in esame introduce alcune previsioni di interesse pubblico comprese nel perimetro dei centri storici. In via generale, a integrazione di quanto riportate nei paragrafi specifici del presente parere, si evidenzia la necessità di assicurare la coerenza, sia nella rappresentazione cartografica che per quanto riguarda le norme di attuazione, con i contenuti della variante al PRG del Comune di Predaia, che interessa nello specifico la pianificazione dei nuclei di antico insediamento, adottata in via preliminare con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 21 ottobre 2019 e il cui procedimento è in fase di istruttoria presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

• Adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali

Con la variante in esame l'Amministrazione comunale propone l'adeguamento degli indici urbanistici del proprio PRG alle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio della l.p. n. 15/2015.

Rispetto a questo tema, la relazione di piano non riporta i ragionamenti che hanno condotto all'applicazione dei nuovi parametri, che vengono indicati solo nelle norme di attuazione.

Tali indici appaiano coerenti in via generale con le caratteristiche del tessuto insediativo esistente, e analoghi a quanto introdotto da PRG di Comuni che presentano modalità pianificatorie comparabili con quelle del Comune di Predaia, e sono supportati da un approfondimento che prende in considerazione specifici esempi di tipologie edilizie ricorrenti sul territorio comunale. In ogni caso si rinvia alla valutazione degli interventi caso per caso, sui singoli edifici, al fine di assicurare la coerenza rispetto al tessuto consolidato circostante e alle reali esigenze abitative.

In merito alla conversione degli indici urbanistici, si richiama come anche gli ampliamenti ammessi per l'edificato esistente debbano essere espressi in termine di superficie. Deve pertanto essere completamente rivisto il paragrafo “ampliamenti volumetrici” compreso nella relazione illustrativa del piano in esame, nonché i riferimenti presenti in via diffusa negli articoli delle norme di attuazione.

Si provvede a modificare la relazione e la norma inserendo un termine percentuale riferito alla Sun oltre alla possibilità di recuperare comunque il piano sottotetto ai fini abitativi indipendentemente dal limite della percentuale di Sun.

• Aree produttive, aree commerciali ed aree estrattive

La variante in esame propone il generale aggiornamento della cartografia di piano e

l'adeguamento ai contenuti del vigente piano stralcio del PTC in materia di commercio. Tiene inoltre conto dell'adozione del piano stralcio del PTC in materia di aree produttive, i cui contenuti andranno in ogni recepiti nel PRG solo a seguito dell'approvazione dello stralcio del piano territoriale.

Con riferimento all'adeguamento del PRG al vigente piano stralcio in materia commerciale si rileva l'opportunità di integrare la disciplina con le attività compatibili con quelle della grande superficie di vendita.

Aree produttive ed estrattive

Il Servizio Sviluppo economico ha comunicato quanto segue nel parere di competenza pervenuto in data 15 aprile 2020, prot. 20987:

“SETTORE INDUSTRIA

Per quanto riguarda l'individuazione delle zone per impianti produttivi la variante in oggetto prevede una riduzione delle aree di livello locale lasciando inalterata l'unica area di interesse provinciale nella frazione di Mollaro.

Gli stralci effettuati sono dovuti esclusivamente all'applicazione dell'art. 45 della l.p. n. 15/2015 e quindi nascono da precise richieste dei singoli proprietari o dalle ASUC come nei casi di Tres e Coredo. A parere dello scrivente le modifiche non incidono sull'utilizzo delle aree residue e sono giustificabili vista la scarsa richiesta in zona di lotti produttivi a cui, in alcuni casi, si assommano i costi connessi alle opere di urbanizzazione, che rendono tali aree poco appetibili.

Nell'area di interesse provinciale di Mollaro la variante prevede l'individuazione di una zona da dedicare a servizi comuni a favore di tutte le attività insediate. L'ex Servizio Industria della Provincia nei suoi interventi di urbanizzazione ha sempre sostenuto l'importanza e la necessità di individuare queste zone in modo da qualificare e rendere più “vivibili” le aree produttive. Si fa presente come la variante proposta non faccia altro che ricalcare quanto a suo tempo previsto nel progetto di urbanizzazione effettuato dalla Provincia che aveva individuato proprio nella p.f. 273/1 in C.C. Mollaro il terreno idoneo per la realizzazione di uno spazio comune a servizio di tutta la zona.

Pur non essendo oggi strettamente necessaria l'individuazione cartografica, in quanto l'art. 118 comma 1 della l.p. n. 15/2015 prevede l'ammissibilità di tali interventi all'interno delle zone produttive anche senza specifica previsione urbanistica, si ritiene importante l'individuazione cartografica e la norma specifica introdotta in quanto conferma la necessità di disporre e realizzare tale tipo di infrastrutturazione.

Per quanto concerne le norme di attuazione relative alle aree produttive, artt. 44 e 45 e in parte 52 si rileva una certa approssimazione nella stesura e una certa superficialità nella rilettura, giustificata in parte dalla necessità di dover uniformare norme che derivano dalla fusione di ben 5 diversi Piani regolatori.

A titolo indicativo e non esaustivo si evidenziano le seguenti incongruità:

- art. 45, comma 1: è indicata in maniera scorretta la scala delle tavole di PRG (1:2880), in contrasto con quanto stabilito nell'articolo 7 dove vengono elencati gli elaborati di piano con le relative scale; sempre al comma 1 non vengono definite le attività insediabili in quanto il rimando all'art. 12 è scorretto e non esistono altri articoli al riguardo. Si suggerisce di inserire un riferimento all'art. 33 del PUP e all'art. 118 della LP 15/2015;

Corretta l'indicazione della scala (1:2000) ed integrato l'articolo 45

- art. 45, comma 2: i riferimenti ai punti riguardanti le distanze sono errati, si tratta di rimandi contenuti al vecchio Piano regolatore di Taio; il riferimento alla possibilità di realizzazione di unità abitative è incompleto in quanto non prevede le ulteriori possibilità introdotte con la LP 15/2015 ed il relativo Regolamento urbanistico edilizio;

- art. 45, comma 3: la norma deriva dall'art.33 del PUP che ora prevede piani attuativi e non più piani guida, come nella stesura iniziale della legge. Per quanto riguarda le aree di progetto va sostituito il termine “può essere” con “è”, in quanto il PUP è prescrittivo in tal senso;

Corretta l'indicazione della scala (1:2000) ed integrato l'articolo 45

- analoghe osservazioni possono essere fatte anche riguardo anche agli altri articoli.

A parere dello scrivente risulta necessaria una completa riscrittura degli articoli relativi alle zone per impianti produttivi inserendo i necessari rinvii alla normativa provinciale in essere, senza copiarne pedissequamente i contenuti, e completando l'articolato con i relativi parametri edilizi e con le norme specifiche non contenute in legge.

Nel limite del possibile sono state inserite tutte le modifiche evidenziate o riscontrate per analogia di controllo.

SETTORE MINIERE

A seguito dell'esame istruttorio, per quanto di competenza, si comunica che nel territorio del Comune di Predaia sono presenti le seguenti aree estrattive così come individuate dal Piano di utilizzazione delle sostanze minerali (Piano cave):

- Rio Maggiore (Tav. 155) con coltivazione esclusiva in sotterraneo - dolomia
- Bouzen (Tav. 122) - calcare marnoso per cemento
- Pozze Longhe (Tav. 51) - calcare marnoso per cemento
- Prediere (Tav. 99) - calcare da costruzione

Riguardo alle singole aree si dà atto di quanto segue.

Area estrattiva Rio Maggiore

- La coltivazione avviene mediante lo sfruttamento in sotterraneo del giacimento di dolomia.
- Il PRG individua l'area a Ovest (piazzale di imbocco a cielo aperto e il tunnel di ingresso in sotterraneo) come area estrattiva a cielo aperto (L108) con 2 simbolo Cs (area estrattiva in sotterraneo), mentre per l'area ad Est (destinata allo scavo in sotterraneo) non prevede la destinazione a cava.
- Il PRG, per la parte di area estrattiva a cielo aperto ad Ovest,, prevede altresì una destinazione ad area produttiva del settore secondario locale (D104) normata dall'art. 45 delle norme di attuazione del PRG.
- Il perimetro dell'area indicata dal PRG, come già evidenziato nel nostro precedente parere (per la Variante al PRG di Taio - nota prot. n. 121224 del 14 marzo 2015), risulta leggermente traslato rispetto a quello individuato dal Piano cave vigente.

Area estrattiva Bouzen

- La coltivazione avviene mediante lo sfruttamento a cielo aperto del giacimento di calcare marnoso per cemento; attualmente la coltivazione è ferma in quanto l'esercente sta smaltendo materiale depositato derivante da scavi già eseguiti in precedenza.
- Il PRG individua la zona come area estrattiva esclusiva (L110) con simbolo Cv (area estrattiva a cielo aperto).
- Il perimetro dell'area indicata dal PRG risulta leggermente difforme rispetto a quello individuato dal Piano cave vigente.
- Il PRG, sotto il retino di cava (L110) non prevede alcuna zonizzazione che indichi la destinazione finale dell'area.

Area estrattiva Pozze Longhe

- La coltivazione avviene mediante lo sfruttamento a cielo aperto del giacimento di calcare marnoso per cemento.
- Il PRG individua la zona a nord come area estrattiva esclusiva (L110) con simbolo Cv (area estrattiva a cielo aperto), la parte a Sud è invece destinata ad area per discarica di inerti (L101 con simbolo Di-I) normata dall'art. 47 delle norme di attuazione del PRG.
- Nella parte sud dell'area estrattiva si è venuto a creare in modo naturale un piccolo bacino idrico. In tale zona il progetto autorizzato prevede ancora uno scavo residuo con ripristino finale dei luoghi. Non è presente inoltre alcun impianto di lavorazione e la discarica di inerti non è ancora stata attivata.
- Il perimetro dell'area indicata dal PRG risulta difforme e traslato rispetto a quello individuato dal Piano cave vigente (La perimetrazione dell'area è stata modificata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 923 del 6 maggio 2011 e n. 894 del 31 maggio 2016).

Corretto il perimetro dell'area

- Il PRG, nella parte nord dell'area, sotto il retino di cava (L110) non prevede alcuna zonizzazione che indichi la destinazione finale dell'area.

Area estrattiva Prediere

- La cava per calcare da costruzione non è mai stata attivata.
- Il PRG prevede la variante puntuale V100 (codice c48) che destina la zona estrattiva da area di cava ad area agricola pregiata di rilevanza locale (E109).
- Il perimetro dell'area di variante indicata dal PRG risulta leggermente difforme rispetto a quello individuato dal Piano cave vigente.

Tenuto conto di quanto sopra esposto si evidenzia quanto segue.

- Riguardo l'area "Rio Maggiore" si ricorda di inserire nella cartografia del PRG il retino L109 (area estrattiva in sotterraneo) a cui corrisponde il simbolo Cs; tale retino dovrà comprendere tutta l'estensione dell'area

estrattiva;

Tutta l'area estrattiva Rio Maggiore è stata inserita correttamente in cartografia con il tematismo L109

- Per l'intera area estrattiva Bouzen e per la parte Nord dell'area estrattiva Pozze Longhe in corrispondenza del retino L110, si richiede di prevedere già in questa sede, sotto il retino di cava una zonizzazione che attribuisca una destinazione urbanistica in modo tale da avere certezza in vista della sua sistemazione finale coerentemente a quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale sulle cave (art. 5, comma 1: "Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, a decorrere dalla data d'individuazione e fino al loro stralcio; le previsioni dei piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo l'individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese (omissis)";

Il tematismo L110 è stato rimosso dal PRG. e al suo posto è stato inserito il tematismo L108 Cava all'aperto, in modo da poter attribuire alla zona una destinazione urbanistica in vista della sua sistemazione finale.

- Riguardo l'area estrattiva Prediere, se è intenzione del comune non attivare la coltivazione, si suggerisce di chiedere quanto prima lo stralcio dell'area dal Piano cave (art. 4 comma 10 bis della legge provinciale sulle cave n. 7 del 2006);

Si conferma la variante di stralcio, nel contempo l'amministrazione comunale ha provveduto ad inviare al servizio minerario la richiesta ufficiale di stralcio.

- L'art. 46 delle norme di attuazione del PRG dovrà essere aggiornato facendo riferimento alla vigente legge provinciale sulle cave n. 7/2006;

Corretto

- La perimetrazione di tutte le aree estrattive dovrà essere adeguata a quella indicata dal vigente Piano cave;

Le perimetrazioni delle aree estrattive sono state adeguate al Piano Cave

- Sulla legenda delle tavole cartografiche dovrà essere aggiunto il tematismo L109 (area estrattiva in sotterraneo) con il relativo simbolo Cs, mentre al tematismo L108 (area estrattiva all'aperto) dovrà essere sostituito il simbolo Cs con il simbolo Cv.

Aggiunto in legenda il tematismo L109 e modificato il cartiglio di L108

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza e tenuto conto di quanto sopra rappresentato, nulla osta alla proposta di variante.

Si ricorda che la situazione aggiornata della perimetrazione delle aree estrattive individuate dal Piano cave è consultabile sul sito: www.minerario.provincia.tn.it.

In sede di Conferenza di pianificazione l'Amministrazione comunale richiama l'attenzione sulla modifica c28, che individua un'area assoggettata a specifico riferimento normativo Srn2 (art. 68, comma 7 delle norme di attuazione), compresa in area produttiva del settore secondario di interesse provinciale, al fine di ammettere l'insediamento di "attività di servizio per le aree produttive". A tal proposito si richiama la necessaria coerenza con l'articolo 33 delle norme di attuazione del PUP, nell'ambito delle competenze riservate agli strumenti urbanistici comunali.

L'articolo viene integrato con il richiamo.

Programmazione urbanistica del settore commerciale

In merito ai contenuti della variante in esame il Servizio Artigianato e commercio ha fornito in data 15 aprile 2020 il seguente parere con nota prot. 209872:

"viste in particolare le disposizioni contenute nel titolo XII° delle norme di attuazione, si ritiene che le stesse risultino adeguate ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm..

Si richiedono i seguenti aggiornamenti:

- art. 93, comma 5: sostituire le parole "di cui all'art. 26" con "di cui all'art. 95";

Corretto

- art. 94: dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma "2 bis. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15";

Aggiunto comma 2bis

- art. 94, comma 3: il rinvio all'articolo 12.3 per quanto riguarda le aree produttive del settore secondario di livello locale alle quali viene attribuito il carattere multifunzionale non risulta corretto e deve essere sostituito con il giusto riferimento;

Corretto

- art. 96: il Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità della Val di Non con l'articolo 4 delle norme di attuazione, ha demandato ai PRG comunali la localizzazione del commercio all'ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto n. 8 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013. Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a voler approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio all'ingrosso, esercitato in modo autonomo senza il commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell'articolo 4 del Piano stralcio della Comunità della Val di Non;

L'articolo 96 indica ora le zone produttive locali multifunzionali esistenti.

- art. 97, comma 1: sostituire le parole "dal punto 6.3.1" con "dal punto n. 10";

Corretto

- art. 97, comma 3: aggiungere i seguenti commi: "Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale";

Inserite lette a) e b) al comma 3 Art.97.

- art. 102: nel titolo le parole "di edifici esistenti e in aree da bonificare" vanno sostituite con le seguenti "di edifici dismessi da riqualificare". Nel comma 1 le parole "di contesti edificati esistenti" vanno stralciate. Le parole "utilizzando edifici esistenti" vanno sostituite con le seguenti: "utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico".

Corretto il titolo e il comma 1

- art. 39, comma 2, art. 52, comma 1, art. 69, comma 8, art. 65 – PAG 3, comma 6, lettera f): con le disposizioni richiamate dai citati articoli, viene limitato l'insediamento ai soli esercizi di vicinato, con esclusione delle medie strutture di vendita.

Tali disposizioni si pongono in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 93, commi 4 e 5 delle norme di attuazione e dal punto 3.1, secondo periodo e dal punto n. 7, ultimo periodo dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm., non sussistendo alcuna prevalente ragione ed esigenza, sotto il profilo degli impatti urbanistici e territoriali, di tutela dell'ambiente, della salute, della qualità del territorio e del tessuto urbano per escludere l'insediamento delle medie strutture di vendita all'interno di zone dove viene consentito lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio. In tal modo si introduce, attraverso il piano regolatore, una ingiustificata restrizione alla libertà di stabilimento nonché una indebita limitazione ai principi della libera concorrenza in considerazione del fatto che la selezione per l'insediamento di medie strutture di vendita rispetto agli esercizi di vicinato viene effettuata esclusivamente attraverso l'applicazione di criteri e parametri di natura edilizia (differenti per le due tipologie di vendita) stabiliti dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'allegato n. 1 alla deliberazione provinciale n. 1339/2013. 2 - articolo 45, comma 1, lettera c) e articolo 51, penultimo periodo: sostituire le parole "del Capitolo V" con "del Titolo XII".

Per le zone ricettive art. 39 permane il vincolo di vicinato stabilito da legge di settore.

All'articolo 69 comma 6, il limite viene cancellato.

Art. 65 - PAG 3 comma 6, il limite viene cancellato

In merito alla pianificazione urbanistica del settore commerciale introdotta con la variante in esame, in data 15 aprile 2020 (prot. 210857) è pervenuto il parere della Comunità della Val di Non, che riporta quanto segue:

"Con la presente si comunica (...) che per quanto di competenza non si ravvisano contrasti delle norme di

attuazione della variante al PRG del Comune di Predaia con le norme di attuazione del Piano stralcio del settore commerciale e dell'integrazione economica della Comunità della Val di Non, approvato in via definitiva con delibera dell'assemblea della Comunità della Val di Non del 20 maggio 2015.

Per quanto riguarda poi la conformità delle norme di attuazione della variante al PRG di Predaia con quelle del Piano stralcio delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale della Comunità della Val di Non, approvato in prima adozione con delibera del Consiglio n. 24 del 31.10.2019, non si ravvisano contrasti, né per quanto riguarda le norme generali né per quelle disciplinanti la variante puntuale c28 dell'area produttiva di Mollaro. Preme però far notare come nel primo stralcio delle aree produttive della Comunità della Val di Non, ora in regime di salvaguardia, sia previsto un ampliamento dell'area produttiva del settore secondario di livello provinciale di Mollaro verso sud; tale ampliamento non è riportato nella cartografia allegata alla variante al PRG in esame."

Si ravvisa pertanto la necessità, una volta approvato il Piano stralcio delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale della Comunità della Val di Non, di adeguarne la cartografia.

Verificata la definitiva adozione da parte della Comunità di valle e presumendo che lo stesso possa essere definitivamente approvato da parte della Giunta Provinciale prima della conclusione della presente variante si provvede ad inserire l'area nel PRG con la variante c81.

• Sistema della viabilità e delle infrastrutture

Il Servizio Gestione strade e il Servizio Opere stradali e ferroviarie hanno fatto pervenire il proprio parere congiunto in data 25 febbraio, con nota prot. 129127:

"si esprime per quanto di competenza parere favorevole alla pratica, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni.

- In merito a tutte le varianti che insistono lungo la viabilità di competenza provinciale (S.P. 13 "della Predaia", S.P. 13dir Dardine "della Predaia diramazione Dardine", S.P. 13 dir Vervò", S.P. 7 "di Coredo", S.S. 43 "della Valle di Non") e che comportano nuove edificazioni o variazioni sostanziali, si prescrive di rispettare i vincoli dettati dalla normativa vigente in materia di fasce di rispetto stradale, come specificato nei paragrafi successivi. Per quanto riguarda l'accessibilità, si prescrive di mantenere invariata la situazione esistente senza creare nuovi innesti sulla viabilità di competenza provinciale.

Le norme sono aggiornate il richiamo al rispetto della normativa per tutti gli interventi che interferiscono con la viabilità.

- In merito alla variante n. c31 (strada locale di potenziamento) si rileva che la stessa interferisce marginalmente con la S.S. 43 "della Valle di Non". A tal proposito si prescrive che il potenziamento della viabilità locale non dovrà comportare manomissioni o alterazioni del sottopasso alla S.S. 43 che possano rendere più difficoltosa la manutenzione o pregiudicarne la funzionalità e la conservazione in efficienza nel tempo.

Integrate le norme di attuazione con la prescrizione al comma 11 dell'art. 72.

- In merito alla variante n. c17 (nuova rotatoria), si segnala che lo svincolo a rotatoria proposto al km 7,250 circa della S.P. 7 "di Coredo" non è previsto nel PUP, né negli strumenti pianificatori degli scriventi Servizi. Considerato che la nuova viabilità ricade all'interno della fascia di rispetto stradale si invita ad approfondire la soluzione progettuale, prendendo contatti in primis con il Servizio Gestione strade, già a partire dalla fase di progettazione preliminare. Vista l'attuale pendenza della strada provinciale, si raccomanda di studiare un sistema idoneo alla captazione e smaltimento delle acque meteoriche.

L'opera risulta già in fase di progettazione definitiva concordata con i competenti uffici provinciali. Si provvede in ogni caso ad integrare le norme di attuazione con la prescrizione al comma 10 dell'art. 72.

- In merito alla variante n. c5 (strada di progetto) si segnala che la nuova viabilità non è prevista nel PUP né negli strumenti pianificatori degli scriventi Servizi. Si rileva che la nuova viabilità proposta prevede un nuovo innesto con la S.P. 13 "della Predaia" di competenza provinciale. A tal proposito si invita l'Amministrazione comunale ad approfondire, se del caso, già a partire dalla fase preliminare della progettazione dell'intervento, anche gli aspetti relativi al nuovo innesto con la viabilità provinciale, in modo da individuare soluzioni compatibili con le disposizioni poste dalle norme tecniche di settore e in particolare dal Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495). Si ricorda infine che la soluzione tecnica, oltre a rispettare le norme del codice della strada, dovrà acquisire i necessari nulla-osta o autorizzazione di competenza del Servizio Gestione Strade e secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

La variante c5 tratta di una viabilità locale e per ora non è previsto lo spostamento della viabilità provinciale. Si provvede in ogni caso ad integrare le norme di attuazione con la prescrizione al comma 10 dell'art. 72.

- In merito alla variante n. c51 (viabilità locale di potenziamento) si rileva che la stessa interferisce con la S.P. 13 "della Predaia" di competenza provinciale. Per quanto riguarda l'innesto con la viabilità provinciale, si prescrive di mantenere inalterata l'attuale conformazione. Eventuali modifiche e allargamenti dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Gestione strade.

Integrare le norme di attuazione con la prescrizione al comma 11 dell'art. 72.

- In merito alla variante n. c8 (strada locale di progetto) si rileva che la stessa interferisce con la S.P. 13 "della Predaia" in loc. Tres di competenza provinciale. Per quanto riguarda l'innesto con la viabilità provinciale, si prescrive di mantenere inalterata l'attuale conformazione. Si ricorda che la soluzione tecnica, oltre a rispettare le norme del codice della strada, dovrà acquisire i necessari nulla-osta o autorizzazione di competenza del Servizio Gestione Strade e secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

La variante c8 tratta di una viabilità locale e per ora non è previsto lo spostamento della viabilità provinciale. Si provvede in ogni caso ad integrare le norme di attuazione con la prescrizione al comma 10 dell'art. 72.

- In merito alle varianti n. v41 (riduzione area residenziale) e c57 (inserimento CRM) si rilevano che le stesse interferiscono con la S.P. 13 "della Predaia" in località Vervò. Per quanto riguarda l'edificazione si raccomanda di rispettare la normativa vigente, di cui al successivo comma. Infine per quanto riguarda l'accessibilità, si prescrive di mantenere inalterata la situazione attuale senza creare nuovi innesti.

Le modifiche non interferiscono con il sistema viabilità provinciale

- Si informa che la pista ciclopeditonale esistente di interesse provinciale "Dermulo – Sabino" è codificata come "Ciclovía della val di Non (CV TN11 val di Non)". Si chiede di aggiornare la cartografia ed eventuali richiami in relazione in tal senso".

- Si chiede di aggiornare la cartografia, inserendo il tratto esistente della pista ciclopeditonale, tra la stazione ferroviaria di Mollaro e il capannone COCEA lungo la ferrovia. Analogamente va aggiornato anche il tratto di nuova pista ciclopeditonale tra l'abitato di Taio e Dermulo realizzato nel 2018. Per la definizione puntuale del tracciato o maggiori informazioni, si chiede di contattare l'Ufficio Infrastruttura ciclopeditonale della P.A.T.

Pista ciclopeditonale inserita come da shp forniti dal servizio provinciale

- In merito a ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della Giunta provinciale n. 909 del 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della Giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1° luglio 2011 e n. 2088 dd. 4 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopracitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

Aggiornata la cartografia con i tratti mancanti in CC Coredò Tavon e Smarano.

- Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

- Per migliorare e incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della l.p. n. 6/2017 "pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio".

La norma viene inserita in termini generali all'articolo 69 comma 10.

In merito ai contenuti del parere sopracitato, di cui si è data lettura in sede di conferenza di pianificazione, si richiedono chiarimenti rispetto alle previsioni di nuovi tratti viari o di potenziamento di strade esistenti. In particolare, la variante c5 a Tres, peraltro, è finalizzata ad individuare un nuovo tratto viario che non appare giustificato. Si prende atto che nel merito l'amministrazione comunale chiarisce che l'obiettivo è allontanare dal centro storico il transito di

mezzi agricoli e di mezzi pesanti legati alle attività produttive presenti.

- **Beni architettonici, beni archeologici**

La Soprintendenza per i Beni Culturali ha fornito in via collaborativa con nota informale alcune osservazioni di competenza in merito ai contenuti del piano in esame, rinviando al parere di merito:

“visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Nelle norme di attuazione, l'art. 66 - “Piani di Recupero interni agli insediamenti storici previsti dal PRG di Predaia” prevede alcuni interventi di riordino urbano e detta norme integrative ed aggiuntive rispetto alle disposizioni contenute nelle schede di catalogazione dei singoli edifici; l'art. 68 - “Aree soggette a specifico riferimento normativo” prevede alcune zone “(...) per le quali sono ammessi interventi specifici in affiancamento alle norme di zona o in deroga dalle stesse”. Una di queste aree, la Srn 13, si sviluppa nel centro storico di Tavon e interessa un edificio e le sue pertinenze, ammettendone anche la demolizione. Anche l'art. 105 - “Criteri di carattere generale per le nuove costruzioni” - stranamente ricompreso nel capitolo “Zone insediative esterne agli insediamenti storici” – al punto 4 “Demolizione con ricostruzione in centro storico”, facilita in qualche modo interventi di sostituzione edilizia in centro storico.

A questo riguardo preme ricordare che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche “le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”. Pertanto, sia per i progetti di riqualificazione urbana, che per le aree soggette a specifico riferimento normativo in centro storico, andrà coinvolta la Soprintendenza al fine di valutarne la competenza autorizzativa. Preme inoltre ricordare e sottolineare che edifici, per i quali si permetterebbe anche la demolizione in virtù dell'attuazione delle suddette previsioni di piano - qualora diventassero di proprietà pubblica - devono essere assoggettati a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del *Codice* e, nel caso di accertamento positivo, non potranno essere demoliti.

Nelle norme di attuazione del piano, l'art. 28 - “Tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004” tratta esplicitamente di beni culturali, ma vi è anche l'art. 108 - “Elementi di arredo urbano” che considerano beni potenzialmente assoggettati al Codice: è questo il caso ad esempio delle strade, piazze e slarghi in centro storico, pavimentazioni, muretti a secco, fontane e lavatoi per la cui tutela non importa la localizzazione – se interna o esterna al centro storico, ma solo la loro vetustà e il regime proprietario. Per rendere più chiara la gestione autorizzativa dei beni assoggettati al D.Lgs. n. 42/2004, andrebbero inseriti collegamenti tra i succitati articoli 108 e 28 delle norme di attuazione del PRG.

In cartografia vanno recepite con apposita simbologia le zone di rispetto dei beni culturali ai sensi del comma 2. dell'art. 45 “Prescrizioni di tutela indiretta del D.Lgs. 42/2004”. Nelle tavole relative ai centri storici del comune di Predaia vi sono i vincoli indiretti relativi al Santuario di San Romedio, alla chiesa del Ritrovamento della Croce antica a Coredo e alla Chiesa della Madonna del Rosario di Taio. In tutte e tre le zone soggette a vincolo indiretto, sono state riscontrate discrepanze nell'individuazione del corretto limite del vincolo e pertanto devono essere corrette. Tali zone di tutela indiretta dovranno essere segnate sugli elaborati grafici con il codice shape “Z302_P Vincolo indiretto manufatti e siti”.

Manca inoltre l'individuazione cartografica completa e corretta dei beni sottoposti al *Codice dei beni culturali e del paesaggio*; l'analisi delle tavole ha evidenziato che sono segnati come assoggettati a vincolo diretto (shape files Z301_P “Vincolo diretto manufatti e siti”) beni – come ad esempio la stradina di accesso alla chiesa del Ritrovamento della Croce - che devono essere sottoposti a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice - in quanto hanno vista riconosciuta la “presenza di interesse” ai sensi della L. 1089/39 o perchè soggetti all'art. 11 del Codice; tali beni vanno segnalati sugli elaborati grafici con gli shape files Z318_N “Singolo elemento storico culturale non vincolato” e Z327_P “Elemento storico culturale non vincolato - poligonale”. Alcuni beni – come ad esempio la chiesa della Madonna del Rosario o le edicole sulla via Crucis di Vervò, entrambi direttamente vincolati dal Codice – non sono invece riportati in cartografia.

La perimetrazione dei vincoli di tutela dei beni culturali deve essere riportata correttamente sugli elaborati di piano: l'area di vincolo deve essere coerente con quanto effettivamente oggetto del dispositivo di vincolo. Infatti il vincolo può riguardare l'intero sedime, parte dello stesso, singole porzioni materiali, parti edificiali (quali la facciata o l'affresco, ecc.) o, viceversa, l'insieme di particelle che configura il complesso o compendio di beni (quali la chiesa con il suo sagrato, la villa con parco, ecc.). Il perimetro dell'area effettivamente vincolata deve essere contornato con il simbolo del codice shape relativo al tipo di vincolo.

Con errore nella perimetrazione dell'area di vincolo, sono state individuate le aree relative alla Chiesa di Santa Giustina Vergine e Martire e parte del sagrato di Dermulo, catastalmente individuati da parte della p.ed. 74 e parte della p.f. 917/1 C.C. Dermulo, come da Determinazione del Dirigente n. 524 di data 04 giugno 2009 e la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo apostoli con sagrato sempre a Dermulo.

Si richiede pertanto un controllo puntuale dei beni vincolati dal Codice e la loro corretta trasposizione nelle tavole di piano, seguendo gli shape file dettati dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 1227 dd. 22.07.2016 e ss.mm. e le accortezze sopra menzionate. Se non si è già provveduto, per l'acquisizione dell'elenco aggiornato dei beni vincolati e tipologie di vincolo, si invita a prendere contatto con il signor Pietro Dalprà del settore Catalogo della Soprintendenza, tramite richiesta via e-mail all'indirizzo istituzionale pietro.dalpra@provincia.tn.it (tel. 0461-496631).

Inseriti tutti gli elementi storici non vincolati Z327 come da shape.

E' stato eseguito il controllo di tutti i beni Z301 e Z302.

Si evidenzia che l'atematica relativa alla tutela storica interessa principalmente la cartografia e la schedatura degli edifici interni al perimetro del insediamenti storici. Si rinvia al PRGIS per le valutazioni nel merito.

Per gli aspetti relativi ai beni storico-artistici

Per quanto di competenza dello scrivente Ufficio si formulano le seguenti osservazioni:

per quanto riguarda i beni culturali, nelle norme di attuazione proposte con la Variante 1-2019 (adeguamento normativo e cartografico) del PRG del Comune di Predaia è inserito un articolo, il numero 28 - "Tutela storico culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004", che riporta corretti riferimenti alla normativa nazionale in materia di beni culturali (D.Lgs 42/2004), ma non cita la normativa provinciale (legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1- Legge provinciale sui beni culturali).

Andrebbe meglio riformulato il comma 6 dell'articolo 28, riprendendo il comma 1 dell'articolo 12 del D. Lgs. 42/2004:

"1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2".

Sostituito il comma 6 Art.28 con quanto scritto sopra.

2. Per quanto riguarda la tutela del patrimonio edilizio storico – compresi i "manufatti storico culturali" - le norme di attuazione, all'articolo 23, rinviano al Piano Generale degli Insediamenti Storici, "oggetto di autonomo e specifico procedimento di adozione ed approvazione" (su questi aspetti si veda il promemoria interno dell'Ufficio per i beni storico-artistici - prot. 0211661 di data 15 aprile 2020 - e le ulteriori Osservazioni dello stesso Ufficio in merito al P.R.G.I.S. del Comune di Predaia di data 22 aprile 2020;

3. Per quanto riguarda le Invarianti, così come definite dall'articolo 8 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 *Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale*, le norme di attuazione, all'articolo 26, comma 2, elencano quelle riportate nella cartografia del Sistema Ambientale (Forra di Santa Giustina e Vecchia miniera di San Romedio) e all'articolo 27, comma 6, quelle che "fanno parte del sistema Rete Natura 2000" (Forra di Santa Giustina e Valle del Verdes). Le norme di attuazione non riportano, invece, né i "beni architettonici e artistici rappresentativi" esistenti sul territorio comunale, né i "beni ambientali" citati e descritti nell'allegato D (Elenchi d'invarianti) del PUP (aggiornato ad ottobre 2009), che riportiamo di seguito:

- tra i Beni architettonici e artistici rappresentativi:

T103 – San Romedio (pagina 73)

T104 – Palazzo Nero a Coredo (pagina 73)

T105 – Castel Brughier "Bragher" (pagina 73)

T312 – Chiesa di Sant'Eusebio eremita a Torra (pagina 84)

T313 – Chiesa di San Marcello papa a Dardine (pagina 84)

T314 – Ruderer Romitaggio Santa Giustina, p.f. 951/1 C.C. Dermulo (pagina 84)

T388 – Chiesa di San Martino a Vervò (pagina 88)

tra i Beni ambientali:

035 – Chiesa di San Martino a Vervò, "uno dei luoghi più pittoreschi e paesaggisticamente interessanti del Trentino" (pagina 92).

133 – Case di Gio Ponti presso la Centrale di Santa Giustina a Taio (pagina 97)

141 – Centrale idroelettrica di Santa Giustina a Taio (pagina 97)

141 – Casa del Custode della diga di Santa Giustina a Taio (pagina 98)

I beni sono rappresentati in via ricognitiva nella cartografia del Sistema Ambientale. Prevalgono in ogni caso i vincoli previsti dal Dlgs 42/2004 come riportati in cartografia con gli shape Z301 Storico artistico diretto, Z302 Storico artistico indiretto, Z303 Archeologico oltre ai beni oggetto di verifica di interesse con gli shape Z3018 e Z327.

Le Norme di PRG (articolo 26) fanno un rinvio diretto alle norme ed alla relazione del PUP senza dover duplicare l'elenco.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici:

Si esprime nulla osta all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si richiede la sostituzione del contenuto delle norme di attuazione con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica, sottoposto a recente revisione da parte dello scrivente Ufficio.

AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Allo scopo di garantire la tutela delle aree a tutela 02, e al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Sostituito l'articolo relativo alle aree archeologiche

Si richiede l'aggiornamento in cartografia delle aree a tutela archeologica, recentemente sottoposte a revisione. A tal proposito si invita a prendere contatti con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici.

Gli shapefiles dovranno essere richiesti alla dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 3351408325; e-

mail elena.silvestri@provincia.tn.it), tecnico del medesimo Ufficio beni archeologici”.

Le aree sono state aggiornate

• Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con nota del 25 febbraio 2020 prot. 130864 ha fornito le proprie osservazioni in merito al piano in esame.

“TUTELA DEL SUOLO

L'art. 251 del d.lgs. 152/2006 prevede che “le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ex APAT oggi ISPRA), predispongano l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica”, inoltre l'art. 77bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. E s.m.i. (TULP) al comma 10 prevede che “l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente predisponga l'anagrafe dei siti da bonificare, in osservanza delle disposizioni statali in materia.

L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché da un'apposita appendice tecnica al piano regolatore generale dei comuni interessati, che - in deroga alle leggi provinciali vigenti - è approvata e progressivamente aggiornata da ciascun comune sulla base dei dati dell'anagrafe. L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve inoltre essere comunicato all'ufficio tecnico erariale competente”. Il sopra citato art. 18 secondo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è stato abrogato e sostituito dall'art. 30 terzo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. A tal fine risulta quindi necessario segnalare nella cartografia del piano, nonché corredare di specifica norma, i siti che l'Anagrafe di cui sopra individua all'interno del territorio comunale, come di seguito specificati:

Codice	Denominazione	Gruppo
SIB067001	EX DISCARICA RSU LOCALITÀ RIZUOL - COREDO	Discariche SOIS bonificate
SIB175001	EX DISCARICA RSU LOCALITÀ PLAZI - SMARANO	Discariche SOIS bonificate
SIB214002	EX DISCARICA RSU LOCALITÀ PRIÒ - VERVÒ	Discariche SOIS bonificate

Ai fini di una corretta pianificazione, i siti riportati in tabella devono essere individuati nella cartografia del PRG attraverso un apposito retino sovrapposto all'attuale destinazione d'uso, con uno specifico rimando nelle norme di attuazione. Attualmente, i siti di ex discariche RSU SOIS bonificate vengono individuati in Anagrafe sull'intera particella catastale, oppure non hanno un'area specifica, ma solamente un'indicazione del sito: l'ADEP – “Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati” si sta adoperando per ridefinire la corretta perimetrazione delle ex discariche RSU SOIS bonificate presenti sul territorio provinciale, pertanto l'esatta estensione areale dei siti sopra riportati deve essere verificata presso tale ufficio.

In merito alle discariche per rifiuti inerti, preme evidenziare che la pianificazione vigente si basa su un Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti approvato negli anni '90 e successivamente aggiornato per stralci. In base ai nostri archivi, per il territorio comunale di Predaia risultano ancora due discariche di inerti pianificate non presenti nel Prg: la prima denominata “Bouzer” (Vervò pp. ff. 1282-1280-1277-1278-1275-1273) e la seconda Vignole/Dardine (Taio p.f. 79/1) entrambe approvate con del. n. 9 del 11/02/1994, ma nel tempo se ne è perduta traccia. Si evidenzia che tale indicazione costituisce previsione urbanistica sovraordinata al PRG, pertanto sarebbe necessario, in un'ottica di pianificazione del territorio, tenerne memoria all'interno del PRG con il perimetro definito dal Piano Comprensoriale. Tuttavia, qualora il Comune non fosse più interessato alla localizzazione della suddetta discarica, dovrà essere attivata presso la Comunità di Valle la procedura di stralcio dell'area dal Piano Comprensoriale.

Sempre dai nostri archivi, risulta una discarica di inerti denominata “Merlonga” (Smarano p.f. 1375/1) approvata con del. n. 9 del 11/02/1994, che sembra essere entrata in servizio ma che non compare sulla cartografia del PRG, pertanto si richiede, nel caso in cui sia stata effettivamente utilizzata, che venga individuata e perimetrata inserendola in cartografia con l'apposito retino (che evidenzia la presenza della stessa come “ex discarica”) sovrapposto all'attuale destinazione d'uso. In merito alla variante n. v21 con la quale si prevede il cambio di destinazione d'uso da area produttiva ad verde privato (nel caso tale area sia stata effettivamente adibita ad area produttiva) si evidenzia la necessità di subordinare il permesso di costruire alla preventiva verifica, effettuata dal richiedente, che il sito rientri nei parametri di qualità del terreno e delle acque sotterranee per le aree ad uso residenziale o verde (tab. 1 colonna A e tab. 2 dell'Allegato 5 al Titolo V d.lgs. 152/06); nel caso contrario dovranno essere attuate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di bonifica dei siti contaminati.

La discarica è stata volutamente stralciata con inserimento di zona agricola e zona boschiva. L'amministrazione comunale ha presentato alla Comunità di valle richiesta di stralcio dalla stessa discarica.

TUTELA DELLE ACQUE

Norme di attuazione

Si rammenta la Reg. delib. n. 1558 del 24 Agosto 2018 la quale sancisce che la programmazione delle colture in Val di Non non deve determinare incrementi dei fabbisogni irrigui. Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda inoltre l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, una fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. In particolare, si segnala la variante n. v17 (agricola locale) adiacente al rio Panarotta per la quale "è necessario prevederne la distanza di almeno 10 metri, mantenendo ed incentivando l'eventuale fascia di vegetazione riparia esistente".

Non sono previste varianti sostanziali che possano comportare incremento significativo d'uso della risorsa idrica.

INQUINAMENTO ACUSTICO

In merito all'impatto acustico si ribadisce l'importanza di pianificare il tessuto urbano anche in considerazione delle possibili interazioni, positive o negative, che possono intervenire tra le diverse destinazioni d'uso sotto il profilo acustico.

In altre parole, l'accostamento di aree residenziali con aree commerciali/produttive sarebbe da evitare, in quanto presumibilmente aree appartenenti a classi acustiche che si discostano in misura superiore a 5 dB(A) (tra l'altro vietato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della Legge quadro 447/95): pertanto si richiede di porre attenzione alla variante n. v31, con la quale si prevede una zona produttiva in un'area vicina ad un'area residenziale, valutando la compatibilità con le norme e/o la necessità intervenire in modo da rimanere entro i limiti previsti dalla legge".

L'area residenziale citata risulta già a confine con le zone produttive e la modifica non comporta ulteriori aggravii.

Non sono previste ulteriori varianti che prevedono l'accostamento di zone con differenziale superiore a due classi.

*** NORME DI ATTUAZIONE**

In generale, si evidenzia che in data 7 giugno 2017 è entrato in vigore il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, a cui devono necessariamente rimandare tutti i riferimenti presenti nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico in esame, richiamando preferibilmente lo specifico articolo di riferimento.

Si richiama inoltre la circolare dell'Assessore all'Urbanistica di data 11 marzo 2019, in cui sono riassunte le principali indicazioni e direttive già fornite dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, a supporto delle Amministrazioni comunali, per l'impostazione della variante di adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla l.p. n. 15/2015 e al relativo regolamento urbanistico-edilizio di attuazione. Si richiama peraltro l'articolo 17 della l.p. n. 15/2015 sul principio di non duplicazione nel PRG di norme già previste in leggi e regolamenti provinciali.

Per gli aspetti di merito, a integrazione di quanto già evidenziato ai paragrafi precedenti, si formulano le seguenti osservazioni, che si presentano come indicazioni parziali al fine della revisione complessiva del testo normativo, per la quale si richiede un confronto diretto con l'Ufficio pianificazione subordinata del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in previsione dell'adozione definitiva del piano:

- art. 3: al comma 3 deve essere richiamato anche l'articolo 3 della l.p. n. 15/2015;

integrato il comma 1 art. 3

- art. 5: il comma 3 non ha senso e contiene peraltro riferimenti non corretti; dal comma 5 deve essere

scartato il richiamo al piano per gli insediamenti storici; la normativa relativa alla tutela idrogeologica del territorio deve essere aggiornata;

L'articolo 5 viene corretto stralciando il comma 6, 7 e 8

- art. 9, comma 2: ripete quanto già espresso in altro articolo. Deve essere richiamato anche l'art. 3 della l.p. n. 15/2015.

Omesso l'articolo 9

- art. 10: volendo richiamare l'art. 45 della l.p. n.15/2015, è opportuno specificare che il ripristino della capacità edificatoria per le aree di cui se ne richiede lo stralcio potrà avvenire solo a seguito di una variante ordinaria al PRG.

Ctralcato il comma 2 lasciando alla norma provinciale le specifiche possibilità di eventuale ripristino e/o modalità.

- art. 11: al comma 4 non appare necessario specificare le p.f. vincolate a prima abitazione.

Si conferma il richiamo per facilitare la ricerca.

- art. 15: il comma 3 deve essere rivisto, rinviando all'art. 3 della l.p. n. 15/2015 per quanto riguarda la definizione di "edificio e fabbricato" e all'art. 3 del regolamento urbanistico edilizio provinciale per la definizione di "costruzione accessoria".

Il comma 3 esclude dalla definizione di edificio tutte le costruzioni precarie e le costruzione accessoria, che altrimenti potrebbero godere degli amplimae

- art. 16: l'enunciato di cui al comma 4 deve essere concluso.

eliminato il riferimento al VI e tolta la parce non conclusa relativa al sedime massimo.

- art. 17: il testo dell'articolo va rivisto in via generale.

Il testo è stato corretto togliendo il riferimento al volume sostituito dalla Sun con deroga per il recupero abitativo dei sottotetti ammessa anche superando il velore di Sun calcolabile dall'applicazione della percnetuale del 20%.

- art. 18: al comma 2, si rileva che l'abbaino è da computare nel calcolo del volume urbanistico.

Il volume urbanistico non è più contemplato come limite di edificabilità.

- art. 21: si conferma, come indicato, che l'articolo debba essere stralcio in quanto replica del precedente art. 10.

Stralcio

- art. 25: per la definizione di "area di tutela ambientale" deve essere fatto mero rinvio all'art. 11 delle norme di attuazione del PUP.

Si provvede a modificare il comma 1 inserendola frase: "Per la definizione di "Area di tutela ambientale" si rinvia all'art.11 delle norme di attuazione del PUP."

- art. 26: per la definizione di "invarianti" deve essere fatto mero rinvio all'art. 8 delle norme di attuazione del PUP.

Si provvede a modificare il comma 1 inserendola frase: "Per la definizione di Invarianti si rinvia all'art.8 delle norme di attuazione del PUP."

- art. 35, comma 2: sono elencate le zone B3f, B3g che però sono di tipo "estensivo".

Tolti i riferimenti alle zone di tipo intensivo, semiestensivo ed intensivo. Gli indici sono ugali per tutte le aree residenziali di completamento.

- art. 36, comma 2: le zone C1c sono di tipo estensivo, le zone C1d di tipo intensivo.

Come scritto sopra per zone di completamento.

- art. 37, comma 2: la corretta denominazione è "costruzioni accessorie" e non "manufatti". Al comma 5: non esiste il comma dell'articolo 18 a cui si rinvia.

Corretto e modificato sostanzialmente l'articolo anche a seguito di acoglimento delle osservazioni con rinvio corretto all'art. 17 comma 6.

- art. 38, comma 5: non esiste il comma dell'articolo 18 a cui si rinvia.

Rinvio corretto all'art. 17 comma 6.

- art. 39, comma 4: il riferimento per l'area alberghiera a Vervò è anche l'articolo 48 quinquies delle norme di attuazione del PRG di Vervò.

Si conferma la norma del PRG in vigore di Vervò specifica solo per queta area ex D2-XA senza

modifiche sostanziali.

- art. 42: la denominazione deve essere corretta in via diffusa nel testo in "costruzioni accessorie". Va fatto rinvio all'articolo 3 del regolamento urbanistico edilizio provinciale. Il testo dell'articolo deve essere rivisto.
- art. 43: la denominazione è da correggere in "costruzioni accessorie". L'articolo va rivisto.

Cambiata la denominazione in Costruzioni accessorie esitenti

- art. 44, comma 2: i rinvii normativi per le distanze dalle strade, da confini e fabbricati sono errati.

*Corretto**Per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali si rinvia al nuovo articolo 9.*

- art. 45, comma 1: il rinvio normativo all'articolo 12 è errato.

Corretto

Al comma 2: i rinvii normativi per le distanze dalle strade, da confini e fabbricati sono errati.

Corretto

Si rileva che le indicazioni specifiche per l'area produttiva in C.C. Torra e Tuenetto non sono state riprese in toto. Si chiedono approfondimenti nel merito.

La norma generale ammette già quanto previsto nel particolare, Si coglie anzi l'occasione di cancellare anche l'ultimo riferimento alla attrezzature tecnologiche che per legge non rilevano ai fini dell'altezza.

Nel testo di raffronto, mancano gli articoli 47 e 47bis delle norme di attuazione del PRG dell'ex Comune di Taio.

Non è stato possibile recuperare il testo evidenziato dove le norme di Taio raggiungono i 39 articoli.

- art.47. Il titolo è relativo a "zone estrattive e discariche inerti", mentre la corretta denominazione, come da legenda, è "discariche inerti".

Corretto.

Inoltre risulta errata la numerazione dei singoli commi (da correggere) e nel comma 2 è rimasta l'indicazione ripresa dal PRG ex Coredò "la zona indicata con apposita simbologia...." alla quale non corrisponde alcuna indicazione in cartografia (eventualmente aggiungere lo specifico rif. normativo per l'area ex Coredò); in cartografia le zone indicate con simbologia apposita sono tre, e non una come specificato.

- art. 50. Manca il richiamo all'articolo 53 delle norme di attuazione del PRG dell'ex Comune di Coredò.

Corretto il titolo e l'indicazione della discarica di Pozze Longhe

- art. 51. Il file shape di riferimento è il D121. Si richiede una verifica del testo, in cui appaiono refusi.

Corretto il riferimento al file shape e sono stati tolti i refusi rilevati.

- art. 52: Da verificare la denominazione della zona mista AC.2 in C.C. Taio e Segno. Il richiamo corretto è all'art. 12.3 delle norme di attuazione del PRG dell'ex Comune di Taio.

L'articolo 52 appare correttamente riferito alle ex zone TD di Taio.

- art. 53. Il dimensionamento dell'alloggio ammesso per il conduttore dell'azienda agricola è confermato in 400 mc, come disposto dal PUP. Lo stesso dicasi per il comma 25.

Corretto il dato del dimensionamento dell'alloggio per il conduttore dell'azienda da 120 mq a 400 mc

- art. 54, comma 2. Il riferimento normativo è all'art. 5 della l.p. n. 15/2015 che definisce l'organo competente in materia.

Modificato il comma 2

- art. 56, comma 7: da integrare con il riferimento normativo allo specifico articolo delle norme di attuazione.

Modificati i parametri edificatori e richiamo agli articoli 19 e 85

- art. 57. Si faccia rinvio all'articolo 39 del PUP anche per assicurare la coerenza degli interventi ammessi in zona a pascolo.

Modificato l'articolo

- art. 58. Si faccia rinvio all'articolo 28 delle norme di attuazione del PUP.

Inserito il rinvio all'articolo 28 del PUP

- art. 59: Si faccia rinvio all'articolo 40 delle norme di attuazione del PUP.

L'articolo deve necessariamente mantenere le specificità contenute nei PRG in vigore. Vista la

differente normativa presente sui precedenti PRG che volutamente non è stata oggetto di modifica in questa variante di unificazione. L'argomento, al fine di rendere omogenea la disciplina sull'intero territorio comunale potrà essere rivista solo con variante sostanziale che l'Amministrazione potrà intraprendere successivamente alla approvazione della presente.

- art. 60. In questo articolo relativo alle “aziende agricole” sono indicati solo i casi specifici: manca la norma generica, posto che le aree cartografate sono circa una ventina.

La norma generica di zona si riferisce alle zone agricole "sottostanti".

I perimetri delle aree specificatamente destinate ad insediamento di aziende agricole prevedono l'applicazione di indici intensivi o la definizione di prescrizioni e criteri particolari che prevalgono sugli stessi articoli delle zone agricole (art. 53, 54, 55, 56) ma permangono i vincoli previsti dal PUP e alla Legge Provinciale circa la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Al comma 1 è errato il rinvio normativo indicato. Non è stata riportata la disciplina relativa alle aree E2E, presenti in cartografia. Deve essere rivista la numerazione dei commi.

Il rinvio è a tutte le zone agricole richiamate ai precedenti articoli 53-56.

L'articolo è stato oggetto di revisione con conversione degli indici edificatori

- Titolo VI – La disciplina relativa agli strumenti attuativi (articoli da 62 a 67) deve essere verificata e corretta.

La disciplina, nel limite delle prerogative assegnate al PRG, appare corretta modificando il nome dei piani in adeguamento della legenda tipo.

La modifica delle definizioni deriva ora dalla necessità di adeguarsi alle definizioni ammesse esclusivamente dalla legenda tipo utilizzando quattro codici:

	RU n	piano di riqualificazione urbana	Z512_P	art. 50 c.1 lett a. l.p. 15/2015
	PEA n	piano per specifiche finalità – edilizia pubblica o agevolata – PEA	Z513_P	art. 50 c.4 lett a. l.p. 15/2015
	PIP n	piano per specifiche finalità – insediamenti produttivi – PIP	Z514_P	art. 50 c.4 lett b. l.p. 15/2015
	PL n	piano di lottizzazione	Z504_P	art. 50 c.1 lett c. l.p. 15/2015
	PG n	piano guida	Z508_P	
	C n	comparto edificatorio	Z507_P	l.p. 15/2015 art. 53
	PC n	progetti convenzionati	Z509_P	l.p. 15/2015 art. 84
	TP n	area soggetta a trasformazione perequativa	Z506_P	l.p. n.15/2015 art. 26
	AU n	area soggetta ad accordo urbanistico	Z515_P	l.p. n.15/2015 art. 25

Secondo la legenda tipo non potrebbero più essere utilizzati i codici che facevano riferimento in particolare a Piani di recupero Z503 e Piani attuativi a fini generali Z501.

Per i piani di recupero si è provveduto o a stralciarli o a trasformarli in PC nei casi di superfici inferiori a 2.500 o eventualmente a trasformarli in RU. Le modifiche sono rinviate al PRGIS.

Per quanto riguarda i PIP Z514 sono stati confermati rinnovando il nome.

Per i PAG Z501, i classici piani attuativi generali previsti dalla previgente legislazione, non è stato possibile effettuare nessuna conversione e si chiede di mantenere, in via residuale, il codice Z501, eccezion fatta ancora contenuta nella legenda tipo.

Si tratta infatti di piani inseriti nella precedente pianificazione predisposta in vigore delle leggi provinciali urbanistiche precedenti alla L.P. 15/2015, sulla base di esigenze di carattere per lo più pubblico che oggi non sono oggetto di variante.

Solo con una successiva variante di carattere sostanziale, successiva a quella attuata che prevede l'unificazione cartografica e normativa, si potranno modificare i contenuti che obbligatoriamente dovranno essere resi di evidenza pubblica a partire dagli obiettivi preliminari della variante ai sensi dell'art. 37 della L.P. 15/2015.

- art. 68. Per la disciplina dello specifico riferimento normativo Srn10 il cartiglio con la lettera “C” fa riferimento alla cartografia del PRG dell'ex Comune di Tres. Per lo specifico riferimento normativo Srn12 non è specificato il comune catastale.

Corretto

- art. 69. I file shape di riferimento per i servizi scolastici e culturali esistenti è F103 e per quelli di progetto F104.

Corretti i riferimenti